SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 novembre 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle imprese e del made in Italy

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 5 novembre 2024.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli nonché norme specifiche relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la certificazione dei prodotti vitivinicoli importati;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda l'adeguamento di taluni riferimenti giuridici;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 9 febbraio 1977, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2015, pubblicato nel sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sezione Qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la deno-

minazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall' Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lett. *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Esaminata la documentata domanda, presentata dal Consorzio tutela Lambrusco, con sede in Modena, viale Virgilio n. 55, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che la predetta richiesta di modifica ordinaria che comporta variazioni al documento unico ai sensi dell'art. 17, del regolamento (UE) n. 33/2019, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), e in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 luglio 2024, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa»;

conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2024, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;

entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;

Vista la nota del 16 ottobre 2024 del Consorzio tutela Lambrusco concernente la richiesta per rendere applicabili le disposizioni di cui alle modifiche inserite all'allegato disciplinare di produzione dalla campagna vendemmiale 2024/2025, integrata con la nota del 5 novembre 2024 di riscontro alla richiesta di chiarimenti del Ministero;

Vista la comunicazione presentata in data 17 ottobre 2024 dal competente organismo di controllo Valoritalia S.r.l., con la quale il medesimo dichiara di non riscontrare problemi operativi per la DOC Colli di Scandiano e di Canossa nell'applicare nella sua attività di controllo e certificazione le nuove regole produttive a partire dalla campagna vendemmiale 2024/2025;

Vista la nota del 18 ottobre 2024 della Regione Emilia-Romagna, con la quale la medesima dichiara di concordare con la richiesta del consorzio di rendere applicabili le disposizioni di cui alle modifiche inserite nel disciplinare di produzione della DOC Colli di Scandiano e di Canossa dalla campagna vendemmiale 2024/2025;

Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella

citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;

Ritenuto altresì di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento UE n. 34/2019;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa», così come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 30 marzo 2015 pubblicato nel sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Sezione Qualità - Vini DOP e IGP, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2024.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento UE n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2024/2025, a condizione che le partite siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e che ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo.

4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA»

Art. 1.
Denominazione e tipologie

La denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione con le seguenti tipologie:

«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon (anche nelle tipologie frizzante, passito e riserva);

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia (anche nelle tipologie frizzante, spumante VSQ e passito);

«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ);

«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ);

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ);

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosso (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ);

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosato (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ);

«Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva);

«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino (anche nelle tipologie frizzante, novello e passito);

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile (anche nelle tipologie frizzante, novello e passito);

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ);

«Colli di Scandiano e di Canossa» Spergola (anche nelle tipologie frizzante, spumante VSQ e passito);

«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ);

«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco classico (anche nella tipologia frizzante);

«Colli di Scandiano e di Canossa» rosso (anche nelle tipologie frizzante e novello).

Art. 2.
Base ampelografica

La denominazione «Colli di Scandiano e di Canossa» seguita obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi rispettivamente in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon (anche nelle tipologie frizzante, passito e riserva):

Sauvignon in misura non inferiore al 85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia, Pinot bianco, Pinot grigio, Trebbiano romagnolo e Chardonnay.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia (anche nelle tipologie frizzante, spumante VSQ e passito):

Malvasia di Candia aromatica in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia bianca, Pinot bianco, Pinot grigio, Trebbiano romagnolo e Chardonnay.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ):

Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Pinot grigio per il 100%.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ):

Chardonnay in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Pinot bianco, Pinot nero e Pinot grigio.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ):

Lambrusco Grasparossa in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Montericco, Ancellotta, Malbo gentile e Croatina.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosso (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ):

Lambrusco Montericco in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino, Malbo gentile, Ancellotta e Croatina.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosato (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ):

Lambrusco Montericco in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino, Malbo gentile, Ancellotta e Croatina. Le uve devono essere vinificate in bianco.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva):

Cabernet sauvignon in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Sangiovese, Merlot e Ancellotta.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino (anche nelle tipologie frizzante, novello e passito):

Marzemino in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Croatina, Sgavetta e Malbo gentile.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile (anche nelle tipologie frizzante, novello e passito):

Malbo gentile in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Croatina e Sgavetta.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ):

Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Barghi, congiuntamente o disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malbo gentile, Marzemino, Croatina, Sgavetta, Termarina e Perla dei Vivi.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Spergola (anche nelle tipologie frizzante, spumante VSQ e passito):

Spergola in misura non inferiore al 100%.

«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco (anche nelle tipologie classico, frizzante e spumante VSQ):

Spergola in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia, Trebbiano romagnolo, Pinot bianco e Pinot grigio. È ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia aromatica fino ad un massimo del 5%.

Il vino «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco prodotto nella zona di origine più antica, delimitata all'art. 3, può recare la qualificazione «classico».

«Colli di Scandiano e di Canossa» rosso (anche nelle tipologie novello e frizzante):

Marzemino minimo 50%;

Cabernet sauvignon e Malbo gentile, congiuntamente o disgiuntamente, massimo 35%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve a bacca nera non aromatiche provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto i territori amministrativi dei seguenti Comuni: Albinea, Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio, S. Polo d'Enza, Canossa, Vezzano sul Crostolo, Viano, Scandiano, Castellarano e Casalgrande e, in parte, i Comuni di Reggio Emilia, Casina, S. Ilario d'Enza e Cavriago.

In particolare la zona di produzione è così delimitata:

partendo a nord della Provincia di Reggio Emilia dal punto di congiunzione del confine comunale di Montecchio con il torrente Enza, la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, il confine comunale di Montecchio fino ad incontrare la strada comunale che porta a Gazzaro. Prosegue con tale strada, verso est, fino ad immettersi sulla Via Emilia in prossimità del Villaggio Bellarosa. Segue la Via Emilia verso est fino ad incontrare il confine comunale di S. Ilario d'Enza in prossimità di Gaida che segue verso sud fino all'incontro con il confine comunale di Montecchio. Segue il predetto confine fino ad incontrare il confine comunale di Cavriago seguendolo fino alla strada comunale denominata Via Guardanavona. Segue tale strada verso sud fino al capoluogo di Cavriago e prosegue poi con la strada provinciale che conduce a Roncina. Segue la predetta strada, raggiunge la località Roncina, prosegue con Via Gorizia fino ad incontrare Via Inghilterra seguendola fino all'incontro con Via F.lli Rosselli. Prosegue verso sud con tale via fino all'incontro con Via Bartolo da Sassoferrato, che segue fino ad incontrare Via Oliviero Ruozzi. Procede con essa verso sud fino a S. Rigo dove si congiunge con la strada che porta a Rivalta. Segue questa strada fino a Rivalta dove si congiunge con la statale Reggio – Rivalta, indi in prossimità di quota 101,4, la delimitazione prosegue con la strada che si congiunge in località Cristo con la strada Reggio Emilia – Albinea. Prosegue verso nord-est toccando la località Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est, porta a Canali e giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che in direzione sud-est passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in località Osteria si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a Ponte del Gazo fino ad incontrare il canale di Secchia. Segue il suddetto canale fino ad incontrare il confine comunale di Scandiano, lo segue fino ad incontrarsi in prossimità della località S. Donnino con il confine comunale di Casalgrande. Segue il predetto confine fino ad incontrarsi in località Veggia con il confine comunale di Castellarano che segue fino a congiungersi con il Torrente Tresinaro a quota 171 da cui inizia il confine comunale di Viano. Prosegue verso sud con tale confine indi risalendo a nord in località Monte Duro si congiunge con il confine comunale di Vezzano sul Crostolo che segue risalendo sempre verso nord fino a congiungersi in località Bettola con la strada statale che porta a Casina. La segue fino all'incontro con la strada comunale, che passando da Paullo e Costaferrata, conduce a Bergogno, dove si ricongiunge con il confine comunale di Canossa. La delimitazione segue verso sud tale confine risalendo poi a nord per congiungersi con il confine comunale di S. Polo d'Enza. Prosegue poi seguendo il Torrente Enza fino a congiungersi in prossimità di località Sconnavacca con il confine comunale di Montecchio, che segue sempre seguendo il Torrente Enza fino ad incontrare il punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco con la menzione «classico» devono essere prodotte nella zona di origine più antica comprendente i seguenti Comuni: in tutto il Comune di Albinea e in

parte i Comuni di Viano, Scandiano, Casalgrande, Castellarano e Reggio Emilia.

La descrizione della zona è la seguente:

partendo da ovest della Provincia di Reggio Emilia, dal punto di congiunzione del confine comunale di Albinea con il Torrente Crostolo, la linea di delimitazione segue in direzione nord-est detto torrente fino ad incontrare la strada che conduce a Villa Corbelli. Prosegue quindi con essa fino all'Osteria del Capriolo. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in territorio di Reggio Emilia seguendo la strada provinciale Albinea – Reggio Emilia e toccando nell'ordine le località Cristo e Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che in direzione est porta a Canali e che giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che, in direzione sud-est, passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in località Osteria, si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione di Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a ponte del Gazo fino ad incontrare il canale Secchia. Segue il suddetto canale fino a Madonna della Neve e, da questa località, prosegue lungo il tracciato stradale che, passando per Case Tomba e Chiozzino, giunge in località Molini. Da questa località, la linea di delimitazione segue il canale di Reggio fino a Castellarano. Dal Molino di Castellarano la linea segue la strada comunale che, passando per il Cimitero di Castellarano giunge alla località Barcaiuoli e di qui, seguendo la strada vicinale esistente raggiunge Case Piloni ed il Rio di S. Valentino. Risale il corso del rio fino alla Località Scuole ove imbocca il tracciato stradale che passando per Ca' de Prodi, Telarolo, Rondinara, Ca' de Gatti e proseguendo in direzione sud passa per la Minghetta e raggiunge, deviando verso nord-ovest in prossimità di quota 228, la località di S. Polo (sede comunale di Viano). Proseguendo poi lungo lo stesso tracciato stradale, la linea di delimitazione passa per Case Paulli, Ca' de Vezzosi, Regnano, Ca' di Regnano, Ca' Bertacchi, Cavazzone e poco oltre quest'ultima località incontra il confine comunale di Albinea – Viano. Segue il predetto confine comunale Vezzano – Albinea che segue fino ad incontrare il Torrente Crostolo, punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» devono essere atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse sono quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con parete produttiva sdoppiata.

Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la densità di piantagione per i nuovi impianti non potrà essere inferiore a 1.600 viti per ettaro. Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la densità di piantagione per i nuovi impianti non potrà essere inferiore a 2.000 viti per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso.

Ferme restando le caratteristiche delle uve, la produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa», di cui all'art. 1, sono le seguenti:

	Resa massima	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Sauvignon	15 t/ha	10,00% vol
Sauvignon passito	10 t/ha	11,00% vol
Malvasia	16 t/ha	9,50% vol
Malvasia spumante	16 t/ha	9,50% vol
Malvasia passito	10 t/ha	11,00% vol
Pinot	15 t/ha	10,50% vol
Pinot spumante	15 t/ha	9,50% vol
Chardonnay	15 t/ha	10,50% vol
Chardonnay spumante	15 t/ha	9,50% vol
Lambrusco Grasparossa	16 t/ha	9,50% vol
Lambrusco Montericco	16 t/ha	9,50% vol
Marzemino	16 t/ha	10,50% vol
Marzemino passito	10 t/ha	11,00% vol
Cabernet Sauvignon	15 t/ha	11,00% vol
Malbo Gentile	16 t/ha	10,50% vol
Malbo Gentile passito	10 t/ha	11,00% vol
Lambrusco	16 t/ha	9,50% vol
Spergola	16 t/ha	10,00% vol
Spergola spumante	16 t/ha	9,50% vol
Spergola passito	10 t/ha	11,00% vol
bianco	16 t/ha	10,00% vol
bianco spumante	16 t/ha	9,50% vol
bianco classico	15 t/ha	10,00% vol
rosso	15 t/ha	10,50% vol

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite. Le rese, anche nelle annate favorevoli, devono essere riportate nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva - vino per i quantitativi di cui trattasi. Qualora la resa di uva per ettaro superi il limite stabilito del 20% in più l'intera produzione non potrà rivendicare la DOC. La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva - vino finito superi detto limite, ma non oltre il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La resa massima dell'uva in vino finito, per le tipologie passito, non deve essere superiore al 50%.

Nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la Regione Emilia Romagna, su proposta del consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento, potrà stabilire, di anno in anno prima della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito nel precedente comma, fermi restando i limiti minimi previsti dalla normativa vigente.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione, ivi compresa la presa di spuma e l'affinamento in bottiglia, la spumantizzazione e l'invecchiamento in legno e in bottiglia per le tipologie per cui è previsto devono essere effettuate nell'ambito del territorio della Provincia di Reggio Emilia, per salvaguardare la qualità e la reputazione, nonché garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma e Modena, a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno 10 anni e producano tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini provenienti

dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco classico devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata all'art. 3 e nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente in tale zona.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste consentire, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, la vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco classico a quelle aziende produttrici singole e/o associate site al di fuori della predetta zona di vinificazione, ma all'interno della zona di cui al primo comma del presente articolo, purché dimostrino di aver vinificato con continuità le uve provenienti dalla zona di produzione del «Colli di Scandiano e di Canossa» già «Bianco di Scandiano» DOC nei 10 anni precedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa», nelle tipologie previste, può essere utilizzata per produrre il vino spumante ottenuto con mosto e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.

Per tutte le tipologie «Colli di Scandiano e di Canossa» passito le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. La vinificazione delle uve destinate alla produzione delle tipologie «Colli di Scandiano e di Canossa» passito deve avvenire dopo che le stesse abbiano subito un periodo di appassimento. È ammessa nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria ventilata per la disidratazione delle uve, onde assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 16 per cento. I vini «Colli di Scandiano e di Canossa» passito devono essere immessi al consumo, a decorrere dal 10 novembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia, dopo aver subito un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno in botte di legno. Nella fase di invecchiamento è ammesso il taglio con i vini di diverse annate, mantenendo l'85% del vino dell'annata dichiarata.

La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti allo schedario viticolo atte alla produzione dei vini a DOC «Colli di Scandiano e di Canossa» prodotti nelle zone delimitate dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto d'uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varietà previste dal presente disciplinare e iscritte allo schedario viticolo o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a DOC «Colli di Scandiano e di Canossa» aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino DOC «Colli di Scandiano e di Canossa».

La presa di spuma per la produzione dei vini frizzanti, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi mediante fermentazione in autoclave o in bottiglia utilizzando mosti di uve, mosti di uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini a DOC «Colli di Scandiano e di Canossa» o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

I vini nella tipologia novello devono essere ottenuti con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

La tipologia «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon «riserva» è riservata ai vini tranquilli con un invecchiamento minimo di diciotto mesi (di cui almeno 6 in botti di legno) a decorrere dal 1° novembre dello stesso anno della vendemmia.

La tipologia «Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet Sauvignon «riserva» è riservata ai vini tranquilli con un invecchiamento minimo di 24 mesi (di cui almeno 6 in botti di legno) a decorrere dal 1° novembre dello stesso anno della vendemmia.

In considerazione delle tradizionali tecniche produttive consolidate nel territorio e ai sensi della vigente normativa nazionale di settore, per la preparazione dei mosti parzialmente fermentati con sovrappressione inferiore o uguale a 1 bar, dei vini passiti e dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa», è consentito effettuare in data successiva al 31 dicembre di ogni anno la pigiatura e fermentazione delle uve destinate alla produzione dei vini passiti, nonché la parziale o totale fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei vini, anche di annate precedenti. Tali fermentazioni o rifermentazioni devono terminare entro il 30 giugno dell'anno seguente e devono essere comunicate all'ICQRF competente per territorio, nei seguenti termini:

entro il 31 dicembre per le fermentazioni già in atto e che proseguono oltre tale data;

entro il secondo giorno precedente all'inizio della fermentazione per quelle che si intendono avviare dopo il 31 dicembre di ogni anno.

È vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, vini e prodotti a monte del vino, sia allo stato sfuso che confezionati, con la denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa», limitatamente alle tipologie a nome di vitigno «Lambrusco», «Lambrusco Grasparossa» e «Lambrusco Montericco», che presentano una intensità colorante superiore ai seguenti limiti massimi (secondo il metodo OIV- MA-AS2-07B):

prodotti a monte del vino sfuso all'ingrosso: 25;

vino sfuso all'ingrosso: 20;

vino frizzante, vino spumante e Mosto parzialmente fermentato confezionati, nonché vini sfusi per il consumo diretto commercializzati in recipienti di capacità da 10 litri a 60 litri: 17.

Le partite di prodotti oggetto di commercializzazione che fanno registrare il superamento dei rispettivi limiti sopraindicati, perdono in ogni caso il riferimento alle varietà Lambrusco e devono essere riclassificate a IGT «Emilia» o «dell'Emilia» o a prodotti senza DOP/IGP.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato;

sapore: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto corpo, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato;

sapore: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto corpo, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon riserva:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, gradevolmente aromatico con lieve sentore di legno;

sapore: caratteristico, secco, armonico, di giusto corpo, sapido con lieve sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon passito:

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;

odore: delicato, caratteristico, armonico, gradevole, fine;

sapore: gradevolmente dolce, armonico, pieno e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol;

acidità totale: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot:
colore: giallo paglierino o rosato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, fresco, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino o rosato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso o rosato;
odore: caratteristico, delicato, fine;
sapore: da dosaggio zero a dry, sapido, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay:
colore: paglierino chiaro;
odore: gradevole, delicato, fine, caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: paglierino chiaro;
odore: gradevole, delicato, fine, caratteristico;
sapore: armonico, secco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: da dosaggio zero a dry, sapido, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia:
colore: paglierino più o meno carico;
odore: caratteristico, anche intenso;
sapore: aromatico, da secco a dolce, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 4,50% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: paglierino più o meno carico;
odore: caratteristico, anche intenso;
sapore: aromatico, da secco a dolce, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno carico;
odore: caratteristico, anche intenso;
sapore: da dosaggio zero a dolce, aromatico, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 6,00% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia passito:
colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: delicato, caratteristico, armonico, gradevole, fine, aromatico;
sapore: caratteristico, dolce, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol;
acidità totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Spergola:
colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdolini;
odore: caratteristico;
sapore: caratteristico, dal secco al dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Spergola frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdolini;
odore: caratteristico;
sapore: caratteristico, dal secco al dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Spergola spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno carico;
odore: caratteristico;
sapore: da dosaggio zero a dolce, caratteristico, sapido, fresco, armonico, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» Spergola passito:
colore: giallo dorato;
odore: delicato, caratteristico, armonico, gradevole, fine;
sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol;
acidità totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco anche classico:
colore: paglierino più o meno carico;
odore: caratteristico, gradevolmente aromatico;
sapore: caratteristico, da secco a dolce, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol; acidità

totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco frizzante e bianco classico frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, gradevolmente aromatico;

sapore: caratteristico, da secco a dolce, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno carico;

odore: gradevole, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: da dosaggio zero a dolce, caratteristico, sapido, fresco, armonico, di giusto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa:

colore: rubino;

odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;

sapore: sapido e armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

acidità totale: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rubino;

odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;

sapore: sapido e armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa spumante:

spuma: fine, persistente

colore: rosato più o meno intenso; rosso da rubino a rosso intenso

odore: caratteristico che varia dal fruttato al floreale;

sapore: da dosaggio zero a dolce, armonico, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosso e rosato:

colore: rosso o rosato;

odore: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco;

sapore: caratteristico, fresco, armonico, di giusto corpo, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l per la tipologia rosso; 15,0 g/l per la tipologia rosato.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosso e rosato frizzante:

spuma; vivace, evanescente;

colore: rosso o rosato;

odore: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco;

sapore: caratteristico, fresco, armonico, di giusto corpo, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l per la tipologia rosso e 15,0 g/l per la tipologia rosato.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosso e rosato spumante:

spuma: fine, persistente

colore: rosato più o meno intenso; rosso da rubino a rosso intenso;

odore: caratteristico che varia dal fruttato al floreale;

sapore: da dosaggio zero a dolce, armonico, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico ed etereo;

sapore: armonico, lievemente tannico, secco, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol,

acidità totale: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet Sauvignon riserva:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico con lieve sentore di legno;

sapore: secco, caratteristico, armonico, con lieve sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico;

sapore: pieno, di corpo, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: caratteristico, armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino novello:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: gradevole, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino passito:

colore: rosso intenso;

odore: fragrante caratteristico;
sapore: dolce ed equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol;
acidità totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: caratteristico, armonico, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: caratteristico, armonico, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile passito:
colore: dal rosato al rosso;
odore: intenso e complesso;
sapore: dolce ed equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol;
acidità totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco:
colore: dal rosato più o meno intenso al rosso;
odore: gradevole, caratteristico dal floreale al fruttato;
sapore: dal secco al dolce, fresco, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: dal rosato più o meno intenso al rosso;
odore: gradevole, caratteristico dal floreale al fruttato;
sapore: dal secco al dolce, fresco, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: dal rosato più o meno intenso al rosso;
odore: caratteristico che varia dal floreale al fruttato;
sapore: da dosaggio zero a dolce, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» rosso:
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
È consentito l'invecchiamento anche in botti di legno.

«Colli di Scandiano e di Canossa» rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» rosso novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

I vini «Colli di Scandiano e di Canossa», ad eccezione delle versioni «spumante», possono presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione.

I vini sottoposti ad invecchiamento in botte, possono presentare lieve sentore di legno.

Le caratteristiche al consumo sopra descritte per le tipologie bianco frizzante e bianco classico frizzante, Malvasia frizzante, Spergola frizzante, Lambrusco Grasparossa frizzante, Lambrusco Montericco rosso frizzante, Lambrusco Montericco rosato frizzante, Lambrusco frizzante, Marzemino frizzante e Malbo Gentile frizzante, sono riferite anche alla categoria di prodotto «mosto di uva parzialmente fermentato», fatto salvo che per tale categoria il sapore è limitato al «dolce» e il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore a 1% vol e inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

Alla denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» è vietata l'aggiunta di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione delle tipologie spumante, frizzante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione.

Nell'etichettatura delle tipologie frizzanti prodotte tradizionalmente con rifermentazione in bottiglia, può essere utilizzata la dicitura «rifermentazione in bottiglia».

Art. 8.
Confezionamento

I vini designati con la denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» devono essere immessi al consumo in botti-

glie di vetro, esclusa la dama, aventi la capacità non superiore a litri 9 e munite di uno dei seguenti dispositivi di chiusura:

a) per i vini nella versione tranquilla:

tappo raso bocca in sughero o in altro materiale consentito;

tappo a vite per le bottiglie di capacità fino a 0,75 litri compresa.

b) per i vini nella versione frizzante:

tappo a fungo ancorato, tradizionalmente usato nella zona, con eventuale lamina di copertura di altezza non superiore a 7 cm;

tappo a vite per le bottiglie di capacità fino a 0,75 litri compresa;

tappo raso bocca, eventualmente trattenuto da legatura a spago;

tappo a corona:

i) per le bottiglie aventi capacità fino a litri 0,75 compresa;

ii) per le produzioni con fermentazione naturale in bottiglia;

c) per i vini nella versione spumante:

chiusura e abbigliamento nel rispetto delle vigenti disposizioni unionali e nazionali. Devono essere posti in commercio esclusivamente con il tappo a fungo ancorato a gabbietta, coperto eventualmente da capsula e/o da lamina. Per bottiglie con contenuto nominale non superiore a cl 20 è ammesso qualsiasi dispositivo di chiusura idoneo.

Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico

A) *Informazioni sulla zona geografica.*

1) fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica corrispondente alla denominazione d'origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» ricade nella parte centro occidentale della regione Emilia-Romagna, nella Provincia di Reggio Emilia, e interessa una fascia limitata di territorio, in senso meridiano, di collina e relativa pianura antistante, con un'altitudine media di 223 metri s.l.m.

Il territorio delimitato è caratterizzato da:

una pianura di transizione ai rilievi collinari, che ne segue i confini, morfologicamente mossa, formata da antichi sedimenti alluvionali a varia tessitura, risalenti al Pleistocene. Su queste superfici sub pianeggianti si rinvengono suoli molto profondi, evoluti e decarbonatati, a tessitura moderatamente fine o fine con locali affioramenti ghiaiosi, a buona o moderata disponibilità di ossigeno. Presenti localmente suoli alluvionali più pianeggianti, di cui alcuni molto recenti e calcarei;

i rilievi collinari, dolci o moderatamente ripidi, orientati prevalentemente in direzione nordsud, i cui suoli formano mosaici molto complessi, in conseguenza dell'elevata variabilità dei fattori orografici locali, dei processi morfogenetici, della complessità dell'assetto geologico-strutturale e della variabilità litologica. In prevalenza i suoli derivano da rocce pelitiche o da rocce stratificate ad importante componente pelitica, a tessitura fine o moderatamente fine, calcarei, con profondità variabile, localmente soggetti a fenomeni di dissesto idrogeologico e a fenomeni calanchivi.

Il vigneto è prevalentemente localizzato tra i 50 e i 500 m s.l.m, ma l'area a denominazione si interrompe più in alto, dove prevalgono suoli ripidi o molto ripidi (acclivi) da rocce stratificate, principalmente arenacee o pelitiche, a tessitura variabile, generalmente boscati, più diffusi sopra i 600 metri.

L'area delimitata è soggetta ad un regime termico temperato subcontinentale, e pluviometrico di tipo sublitoraneo appenninico, con piovosità massime in autunno, sia per regime che distribuzione, e piovosità minime in estate. Le precipitazioni e i giorni di pioggia aumentano salendo di altitudine, con un valore medio di 769 mm e 80 giorni piovosi. Nella pianura pedecollinare il carattere continentale del clima è mitigato da precipitazioni più abbondanti e meglio distribuite rispetto alla pianura più interna, e da una maggiore ventilazione, soprattutto nei mesi estivi; nella fascia collinare il clima è più variabile, con climi locali miti e asciutti all'interno di sezioni vallive ben esposte all'insolazione e protette alle correnti atmosferiche più fredde, o al contrario più piovosi e ventosi su declivi collinari più esposti.

La zona geografica per la tipologia «classico» si riferisce ad un'area più ristretta di superficie, anch'essa con ambienti collinari e pedecollinari, localizzata ad est e caratterizzata da un'altitudine media leggermente inferiore (192 m s.l.m.), un utilizzo prevalentemente agricolo dei suoli, e un clima mediamente più caldo e siccitoso.

2) fattori umani rilevanti per il legame.

Notizie della diffusione della coltura della vite nell'area delimitata risalgono all'epoca romana e al medioevo, da contratti d'enfiteusi del IX-X sec. d.c. e dalla biografia di Matilde di Canossa.

Riferimenti alle tipologie di vini prodotti pervengono fin dal XVI secolo dalle memorie di Bianca Cappello, granduchessa di Toscana e da Andrea Bacci. Diversi sono i vini realizzati nell'area: frizzanti, liquorosi, passiti, soprattutto bianchi. All'inizio del XIX sec. Filippo Re afferma l'importanza della viticoltura nell'area delimitata, tra Montecchio, «Sampolo-Bianello», Reggio Emilia e Scandiano, sottolineando le differenze qualitative tra una zona e l'altra, e l'importanza di identificare e propagare le viti che su un determinato fondo producano il miglior vino.

Nel XIX secolo, diversi autori tra cui Giambattista Venturi e Giorgio Gallesio, notano l'importanza e l'ottima qualità dei vini dello scandianese, realizzati con il vitigno Spergola e altri tra cui la Malvasia di Candia aromatica. Nel 1874, con regio decreto, viene istituita la Società Enologica Scandianese.

Nel 1894, Augusto Pizzi elenca e analizza le uve dei numerosi vitigni presenti nelle diverse zone tra pianura, collina e montagna.

Nel XX secolo, oltre ai vini bianchi di maggior pregio, aumenta la produzione di vini da pasto, tradizionalmente ottenuti da uve Lambrusco, con particolare riferimento, per l'area collinare, al Lambrusco di Montericco, a prodotti più morbidi ottenuti da uve Marzemino, e ad altri prodotti derivati dai numerosi vitigni coltivati (Pietro Fornaciari, 1924). Importanti sono le superfici di vigneto sui colli (circa 18000 ha a coltura promiscua), e nel piano antistante il colle (maggiormente vitate) e la presenza di numerose varietà coltivate.

Lo sviluppo dell'enologia va di pari passo con lo sviluppo di strutture cooperative, che danno impulso e professionalità alla tecnica enologica e alla qualità del prodotto. Con l'evoluzione dell'enologia, cambia anche il paesaggio vitato: a partire dal 1960, la superficie vitata a coltura promiscua si riduce progressivamente, lasciando il posto a vigneti specializzati, presupposto per una maggiore qualificazione della viticoltura della zona.

Nel 1964, nasce il consorzio volontario per la difesa del vino tipico «Bianco di Scandiano», e il 25 novembre 1976, con decreto del presidente della repubblica viene approvata la DOC «Bianco di Scandiano», prodotto nelle tipologie frizzante o spumante naturale. Nel 1977, viene istituito il Consorzio per la tutela del vino «Bianco di Scandiano». Il 20-9-1996, con decreto ministeriale, la denominazione cambia il nome in «Colli di Scandiano e di Canossa», con diverse tipologie sia di bianchi che di rossi.

Il fattore umano si rivela essenziale per la denominazione, in riferimento:

ai vitigni tradizionalmente coltivati, prevalentemente autoctoni locali o dell'area emiliana (Spergola, Lambrusco di Montericco, Malbo gentile, Sgavetta, Malvasia di Candia aromatica, ecc.) ma anche nazionali e internazionali (Marzemino, Chardonnay, *ecc)*;

alle tecniche agronomiche adottate, tradizionali della zona, volte a contenere le rese e ottenere le qualità previste dal disciplinare, esaltando l'influenza dei fattori naturali sul prodotto;

ai metodi di vinificazione, tradizionalmente consolidate in zona per la produzione di vini frizzanti e spumanti, e di mosti parzialmente fermentati, nonché per la produzione di vini fermi, vini passiti e novelli.

B) *Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.*

La denominazione di origine «Colli di Scandiano e di Canossa» è riferita a diverse tipologie di vini bianchi, rossi e rosati, tradizionalmente frizzanti o spumanti, ma anche fermi, novelli e passiti dalle peculiari caratteristiche analitiche ed organolettiche.

I vini bianchi sono principalmente derivati da vitigni autoctoni, locali come il vitigno Spergola (tipologie «bianco», «bianco classico» e Spergola) o emiliani come la Malvasia di Candia aromatica, ma anche da varietà internazionali, tradizionalmente coltivate in loco. Tipicamente frizzanti e spumanti, sono caratterizzati da colore giallo paglierino, freschi e armonici, dai profumi e sapori caratteristici, più aromatici se derivati da vitigni con tale qualità, più sapidi se spumanti.

Tra i vini rossi e rosati si distinguono le tipologie:

legate ai locali e tradizionali vitigni Lambrusco (Lambrusco Montericco rosato, Lambrusco Montericco rosso, Lambrusco Graspa-

rossa e Lambrusco): tipicamente frizzanti, profumati, dal fruttato al floreale e dal buon contenuto acidico;

legate ad altri vitigni (tra cui il vitigno autoctono Malbo gentile) più atti alla produzione di vini fermi, ma anche frizzanti, dal gusto armonico, pieno e morbido, fruttato.

In generale l'acidità naturale conferisce a tutti i prodotti una buona vivacità e freschezza. La tradizionale dotazione di anidride carbonica della maggior parte dei vini prodotti nella zona partecipa all'equilibrio gustativo.

I vini passiti sono più pieni e vellutati, bianchi, rosati o rossi, a seconda delle uve impiegate, a volte aromatici, ma sempre dal buon contenuto acidico.

I vini nelle versioni «novello», risentono della macerazione carbonica, con aromi vinosi, fruttati tipici delle varietà di origine e sapidità elevata.

Le versioni «riserva», evidenziano sentori legati all'evoluzione di polifenoli e aromi durante all'invecchiamento e all'obbligatorio passaggio in botte.

Le versioni dolci, tradizionali della zona, si sposano bene con le bollicine, l'acidità ed i profumi legati ai vitigni e l'ambiente; tipici e importanti sono i mosti di uve parzialmente fermentati per le tipologie indicate nell'articolo 6, caratterizzati da una ridotta gradazione alcolica e profumi importanti.

C) *Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi della lettera* A) *e quelli della lettera* B).

La zona geografica delimitata, costituita da aree di piano di transizione ai rilievi collinari, e di basso appennino, coi relativi sistemi vallivi, ha condizioni di limitata altitudine sul livello del mare, che garantisce al vigneto livelli d'illuminazione e calore adeguati ad una maturazione ottimale delle uve. L'indice di Winkler medio della zona è elevato, con 1.938 gradi giorno, e pur nella elevata variabilità orografica, solo in una ristretta zona occidentale che costeggia la valle dell'Enza, si scende al di sotto di 1.700 gradi giorno.

Condizioni di elevate sommatorie termiche sono importanti per varietà di vite come la Malvasia di Candia aromatica e lambruschi a maturazione tardiva come il Lambrusco Grasparossa e lambrusco di Montericco, che ne giovano in termini di profumi e composizione polifenolica, e che per tale motivo privilegiano altitudini non elevate; condizioni ricercate anche per ottenere vini fermi strutturati e vini «novello».

Al contempo, l'entità delle precipitazioni, che aumentano procedendo verso sud, variando da circa 750 a 850 mm e la loro buona distribuzione, anche nei periodi estivi, concorrono alla buona disponibilità idrica dei suoli, e permettono così di ottenere prodotti con un buon contenuto di acidità, anche in acido malico, necessari per la produzione dei tipici vini frizzanti e spumanti della zona.

In particolare, le migliori condizioni climatiche per i vini del territorio si hanno dove le propaggini collinari si aprono al piano, che unisce gli aspetti positivi dei declivi, maggiore ventosità e precipitazioni, anche meglio distribuite, ai valori termici più elevati della pianura. Ad una adeguata maturazione delle uve, si sommano la disponibilità idrica, favorita anche dalla presenza di corsi o risalite d'acqua e da terreni profondi, all'importante effetto del vento, che diminuisce la possibilità di formazioni nebbiose e ristagni di umidità, pericolosi per varietà sensibili a marciumi come Spergola e Sauvignon.

Nelle aree collinari i migliori risultati si ottengono scegliendo le varietà tradizionali più idonee a tali ambienti, le esposizioni migliori a seconda del prodotto da ottenere, e privilegiando prodotti meno colorati e più profumati. Nelle zone più calde, soleggiate e ventilate si producono tradizionalmente i vini passiti.

Locali affioramenti di ghiaie, soprattutto nella parte ovest di piano della valle dell'Enza, unite a condizioni climatiche di calore e ventosità, determinano moderati stress idrici che rendono il prodotto ricco di polifenoli maturi, più morbidi e meno amari, e consentono un ambiente ideale alla maturazione della Malvasia di Candia aromatica, che si è storicamente diffusa in tali zone.

L'area dei bassi colli, ad est del territorio, nello Scandianese, abbina suoli a buona fertilità e dalla discreta riserva idrica, a climi caldi e ventilati, ma con precipitazioni ben distribuite, sebbene non elevate. In questa zona, soprattutto su versanti ad est o nord-est, più adatti per l'ottenimento di prodotti spumanti, si è tradizionalmente diffuso il vitigno Spergola, che ha storicamente dato origine al prodotto «Bianco di Scandiano», la cui menzione classica si lega ad un ristretto ambito geografico di tale zona.

La presenza di suoli a tessitura fine, poveri, con pendenze più o meno elevate, su esposizioni soleggiate, favoriscono prodotti strutturati e più alcolici, anche per la produzione di vini da invecchiamento.

Le alte escursioni termiche tra notte e giorno nel periodo di maturazione delle uve su tutta l'area delimitata, determinano l'ottenimento di vini profumati e dall'elevato contenuto polifenolico, legati strettamente alle caratteristiche organolettiche descritte nell'art. 6.

La diffusione della viticoltura in quest'area, documentata dall'epoca romana al medioevo ai giorni nostri, inscindibile dai particolari vitigni autoctoni presenti, è prova di una stretta connessione tra i fattori ambientali, umani ed i vini ottenuti in queste terre.

La diffusione di diverse tipologie di vini, soprattutto bianchi, nel territorio delimitato, è testimoniata fin dal 1580, nelle memorie di Bianca Cappello, Granduchessa di Toscana, che cita il «buon vino di Scandiano», nel 1597 da Andrea Bacci, che menziona la produzione di vini pregevoli, profumati e frizzanti dalle dorate bollicine, e all'inizio del XIX secolo da Filippo Re, che parla di vini spumanti e vini liquorosi: «Orsù, chi fra voi è che gustato non abbia, scorrendo i nostri colli, vino che ora gli ricordò il generoso Cipro, il fumante Sciampagna, il delicato Tintillo e simili?». Il medesimo autore promuove l'importanza di vendemmiare l'uva ben matura, di fare attenzione ai travasi per preservare l'aroma e il «Gaz», e la pratica di appassire le uve al sole o all'aria.

Ai primi del '800 si nota: «I vini nello Scandianese sono forse, presi in complesso, il maggior ramo di entrata di quel Distretto, e sono per comune consenso i migliori del Dipartimento», vini di diverse tipologie. Giambattista Venturi nel 1822, elogia i vini lasciati ad appassirei nei solai per un mese, poi spremuti e bolliti sui graspi: dai 28800 hl prodotti, i ¾ sono esportati a 12 lire per brenta (72 litri). Nel 1839 Giorgio Gallesio dirà: «Ho bevuto degli ottimi vini di colore bianco-oro più o meno carico, squisiti, asciutti, e generosi quanto i vini di Spagna e da dessert. Essi sono fatti di Spargolina, Occhio di gatto, Malvasia, Cedra, Squarciafoglia o Vernaccia, uve dominanti nelle colline di Casalgrande, Vinazzano, e Borzano, ed è queste uve che si fanno famosi i vini di Scandiano», che potrebbero rivaleggiare con i più celebri d'Italia. A tale encomio si associa Antonio Claudio De Valery, 1842, bibliotecario del re di Francia, che cita nella guida redatta per i viaggiatori il «vin blanc sucrè de Scandiano».

Nel 1874 la Società Enologica Scandianese (regio decreto del 4 luglio 1874), si incarica di preparare, vendere e promuovere vini, anche alle esposizioni universali di Filadelfia e Parigi dove riscuotono diversi successi. Giuseppe Borini, nel 1921, sottolinea e propone la produzione di vini di lusso nello scandianese per far concorrenza agli spumanti francesi. Nel XX secolo, accanto ai vini da pregio, si diffonde il comparto dei vini da pasto, prevalentemente ottenute da uve Lambrusco. Nel 1922, Adelio Franceschini e Vittorio Premuda descrivono le tecniche di vinificazione, puntando l'attenzione anche sull'importante produzione di mosti parzialmente fermentati o filtrati dolci, ed evidenziando il pericolo di una sleale concorrenza tra i vini artificialmente gazati e gli spumanti naturali.

Lo sviluppo dell'enologia di quegli anni va di pari passo con lo sviluppo di cantine sociali, caratterizzati da impianti moderni di trasformazione, che danno impulso e professionalità alla tecnica enologica e alla qualità del prodotto, che si incaricano di controllare che i vini genuini prodotti, trasferiti nelle mani dei commercianti, non siano oggetto di «tagli e intrugli» tali da rendere il vino irriconoscibile, e che puntano ad ottimizzare la qualità della produzione in campo con una adeguata assistenza tecnica. Con l'evoluzione dell'enologia, cambia anche la viticoltura, specializzandosi: si ottiene così una maggiore qualificazione della viticoltura e dei vini della zona.

Il 25 novembre 1976 è istituita la DOC «Bianco di Scandiano». Il vino, prodotto nelle tipologie frizzante o spumante naturale è ottenuto principalmente da uve Spergola o Spergolina (allora erroneamente denominato Sauvignon) e per il restante da Malvasia di Candia e Trebbiano romagnolo.

Il 20 settembre 1996, con decreto ministeriale, la denominazione cambia il nome in «Colli di Scandiano e di Canossa», con diverse tipologie sia di bianchi che di rossi, meglio specificate con successive modifiche.

Le tipologie ivi descritte tengono conto dell'ambiente geografico e soprattutto della tradizione della zona, evidenziata sia dai prodotti oggetto di denominazione, con le relative pratiche viticole ed enologiche adottate, sia dai vitigni utilizzati, molti dei quali autoctoni del territorio specifico o dell'area emiliana, oppure storicamente legati al territorio.

Il fattore umano ha quindi un ruolo essenziale per la denominazione, che nel corso degli anni, con una positiva ed encomiabile evo-

luzione, ha puntato a produrre vini di sempre maggior pregio e qualità, come attesta la rinomanza acquisita dai vini DOC «Colli di Scandiano e di Canossa».

Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo: Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via XX Settembre n. 98/G - 00187 Roma.

Telefono 0039 06 45437975.

Mail info@valoritalia.it - website www.valoritalia.it

La società Valoritalia è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO

1. Denominazione/denominazioni: Colli di Scandiano e di Canossa.

2. Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine protetta

3. Categorie di prodotti vitivinicoli:

1. vino;

5. vino spumante di qualità;

8. vino frizzante;

11. mosto di uve parzialmente fermentato;

15. vino ottenuto da uve appassite.

3.1 Codice della nomenclatura combinata:

22 - Bevande, liquidi alcolici ed aceti

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009.

4. Descrizione dei vini: —.

1. «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon.

Breve descrizione testuale:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato;

sapore: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto corpo, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —;

2. «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon frizzante.

Breve descrizione testuale:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato;

sapore: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto corpo, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

3. «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon riserva.

Breve descrizione testuale:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, gradevolmente aromatico con lieve sentore di legno;

sapore: caratteristico, secco, armonico, di giusto corpo, sapido con lieve sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —;

4. «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon passito.

Breve descrizione testuale:

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;

odore: delicato, caratteristico, armonico, gradevole, fine;

sapore: gradevolmente dolce, armonico, pieno e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

5. «Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot.

Breve descrizione testuale:

colore: giallo paglierino o rosato;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, fresco, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

6. «Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot frizzante.

Breve descrizione testuale:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino o rosato;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: secco, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —;

7. «Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot spumante.

Breve descrizione testuale:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso o rosato;

odore: caratteristico, delicato, fine;

sapore: da dosaggio zero a dry, sapido, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

8. «Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay.

Breve descrizione testuale:

colore: paglierino chiaro;

odore: gradevole, delicato, fine, caratteristico;

sapore: armonico, asciutto, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

9. «Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay frizzante.

Breve descrizione testuale:

spuma: vivace, evanescente;

colore: paglierino chiaro;

odore: gradevole, delicato, fine, caratteristico;

sapore: armonico, secco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

10. «Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay spumante.

Breve descrizione testuale:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino chiaro;

odore: delicato, fine, caratteristico;

sapore: da dosaggio zero a dry, sapido, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

11. «Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia.

Breve descrizione testuale:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, anche intenso;

sapore: aromatico, da secco a dolce, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 4,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

12. «Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia frizzante.

Breve descrizione testuale:

spuma: vivace, evanescente;

colore: paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, anche intenso;

sapore: aromatico, da secco a dolce, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Le caratteristiche al consumo sopra descritte sono riferite anche alla categoria di prodotto «mosto di uva parzialmente fermentato», fatto salvo che per tale categoria il sapore è limitato al «dolce» e il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore a 1% vol e inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

1. titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;
2. titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;
3. acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;
4. acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;
5. tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

13. «Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia spumante.

Breve descrizione testuale:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, anche intenso;

sapore: da dosaggio zero a dolce, aromatico, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 6,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

14. «Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia passito.

Breve descrizione testuale:

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;

odore: delicato, caratteristico, armonico, gradevole, fine aromatico;

sapore: caratteristico, dolce, armonico, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

15. «Colli di Scandiano e di Canossa» Spergola.

Breve descrizione testuale:

colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdolini;

odore: caratteristico;

sapore: caratteristico, dal secco al dolce, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

16. «Colli di Scandiano e di Canossa» Spergola frizzante.

Breve descrizione testuale:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdolini;

odore: caratteristico;

sapore: caratteristico, dal secco al dolce, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Le caratteristiche al consumo sopra descritte sono riferite anche alla categoria di prodotto «mosto di uva parzialmente fermentato», fatto salvo che per tale categoria il sapore è limitato al «dolce» e il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore a 1% vol e inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

17. «Colli di Scandiano e di Canossa» Spergola spumante.

Breve descrizione testuale:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico;

sapore: da dosaggio zero a dolce, caratteristico, sapido, fresco, armonico, di giusto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

18. «Colli di Scandiano e di Canossa» Spergola passito.

Breve descrizione testuale:

colore: giallo dorato;

odore: delicato, caratteristico, armonico, gradevole, fine;

sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

19. «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco anche classico.

Breve descrizione testuale:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, gradevolmente aromatico;

sapore: caratteristico, da secco a dolce, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

20. «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco frizzante e bianco classico frizzante.

Breve descrizione testuale:

spuma: vivace, evanescente;

colore: paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, gradevolmente aromatico;

sapore: caratteristico, da secco a dolce, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Le caratteristiche al consumo sopra descritte sono riferite anche alla categoria di prodotto «mosto di uva parzialmente fermentato», fatto salvo che per tale categoria il sapore è limitato al «dolce» e il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore a 1% vol e inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

21. «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco spumante.

Breve descrizione testuale:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno carico;

odore: gradevole, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: da dosaggio zero a dolce, caratteristico, sapido, fresco, armonico, di giusto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla

normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

22. «Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa.

Breve descrizione testuale:

colore: rubino;

odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;

sapore: sapido e armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

23. «Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa frizzante.

Breve descrizione testuale:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rubino;

odore: spiccatamentevinoso e particolarmente profumato;

sapore: sapido e armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Le caratteristiche al consumo sopra descritte sono riferite anche alla categoria di prodotto «mosto di uva parzialmente fermentato», fatto salvo che per tale categoria il sapore è limitato al «dolce» e il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore a 1% vol e inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

24. «Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa spumante.

Breve descrizione testuale:

spuma: fine, persistente;

colore: rosato più o meno intenso; rosso da rubino a rosso intenso;

odore: caratteristico che varia dal fruttato al floreale;

sapore: da dosaggio zero a dolce, armonico, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 6,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

25. «Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosso e rosato.

Breve descrizione testuale:

colore: rosso o rosato;

odore: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco;

sapore: caratteristico, fresco, armonico, di giusto corpo, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l per la tipologia rosso; 15,0 g/l per la tipologia rosato.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 6,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

26. «Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosso e rosato frizzante.

Breve descrizione testuale:

spuma; vivace, evanescente;

colore: rosso o rosato;

odore: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco;

sapore: caratteristico, fresco, armonico, di giusto corpo, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l per la tipologia rosso e 15,0 g/l per la tipologia rosato.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Le caratteristiche al consumo sopra descritte sono riferite anche alla categoria di prodotto «mosto di uva parzialmente fermentato», fatto salvo che per tale categoria il sapore è limitato al «dolce» e il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore a 1% vol e inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 6,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

27. «Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosso e rosato spumante.

Breve descrizione testuale:

spuma: fine, persistente;

colore: rosato più o meno intenso; rosso da rubino a rosso intenso;

odore: caratteristico che varia dal fruttato al floreale;

sapore: da dosaggio zero a dolce, armonico, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 6,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

28. «Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet Sauvignon.

Breve descrizione testuale:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico ed etereo;

sapore: armonico, lievemente tannico, secco, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol,

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

29. «Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet Sauvignon riserva.

Breve descrizione testuale:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico con lieve sentore di legno;

sapore: secco, caratteristico, armonico, con lieve sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

30. «Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino.

Breve descrizione testuale:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico;

sapore: pieno, di corpo, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

31. «Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino frizzante.

Breve descrizione testuale:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: caratteristico, armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Le caratteristiche al consumo sopra descritte sono riferite anche alla categoria di prodotto «mosto di uva parzialmente fermentato», fatto salvo che per tale categoria il sapore è limitato al «dolce» e il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore a 1% vol e inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

32. «Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino novello.

Breve descrizione testuale:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: gradevole, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

33. «Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino passito.

Breve descrizione testuale:

colore: rosso intenso;

odore: fragrante caratteristico;

sapore: dolce ed equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

34. «Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile.

Breve descrizione testuale:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: caratteristico, armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

35. «Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile frizzante.

Breve descrizione testuale:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: caratteristico, armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Le caratteristiche al consumo sopra descritte sono riferite anche alla categoria di prodotto «mosto di uva parzialmente fermentato», fatto salvo che per tale categoria il sapore è limitato al «dolce» e il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore a 1% vol e inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

36. «Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile novello.

Breve descrizione testuale:

colore: rosso;

odore: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: sapido, tranquillo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

37. «Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile passito.

Breve descrizione testuale:

colore: dal rosato al rosso;

odore: intenso e complesso;

sapore: dolce ed equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

38. «Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco.

Breve descrizione testuale:

colore: dal rosato più o meno intenso al rosso;

odore: gradevole, caratteristico dal floreale al fruttato;

sapore: dal secco al dolce, fresco, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

39. «Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco frizzante.

Breve descrizione testuale:

spuma: vivace, evanescente;

colore: dal rosato più o meno intenso al rosso;

odore: gradevole, caratteristico dal floreale al fruttato;

sapore: dal secco al dolce, fresco, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Le caratteristiche al consumo sopra descritte sono riferite anche alla categoria di prodotto «mosto di uva parzialmente fermentato», fatto salvo che per tale categoria il sapore è limitato al «dolce» e il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore a 1% vol e inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

40. «Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco spumante.

Breve descrizione testuale:

spuma: fine, persistente;

colore: dal rosato più o meno intenso al rosso;

odore: caratteristico che varia dal floreale al fruttato;

sapore: da dosaggio zero a dolce, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

estratto non riduttore minimo:16,0 g/l.

Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 6,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

41. «Colli di Scandiano e di Canossa» rosso.

Breve descrizione testuale:

colore: rosso;

odore: caratteristico, fruttato, floreale;

sapore: secco, gradevole, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

42. «Colli di Scandiano e di Canossa» rosso frizzante.

Breve descrizione testuale:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso;

odore: caratteristico, fruttato, floreale;

sapore: secco, gradevole, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Se sottoposto ad invecchiamento in botte, può presentare lieve sentore di legno.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

43. «Colli di Scandiano e di Canossa» rosso novello.

Breve descrizione testuale:

colore: rosso;

odore: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: sapido, tranquillo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*: —;

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*: —;

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —.

5. Pratiche di vinificazione.

5.1 Pratiche enologiche specifiche: —.

5.2 Rese massime:

1. «Colli di Scandiano e di Canossa» nelle tipologie: Sauvignon, Pinot, Pinot spumante, Chardonnay, Chardonnay spumante, Cabernet Sauvignon, bianco classico e rosso 15000 chilogrammi di uve per ettaro;

2. «Colli di Scandiano e di Canossa» nelle tipologie: Malvasia, Malvasia spumante, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco, Marzemino, Malbo Gentile, Lambrusco, Spergola, Spergola spumante, bianco e bianco spumante 16000 chilogrammi di uve per ettaro;

3. «Colli di Scandiano e di Canossa» nelle tipologie: Sauvignon passito, Malvasia passito, Marzemino passito, Malbo Gentile passito e Spergola passito 10000 chilogrammi di uve per ettaro.

6. Zona geografica delimitata.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con la denominazione di origine «Colli di Scandiano e di Canossa» ricade nella regione Emilia-Romagna e comprende parte del territorio della Provincia di Reggio Emilia. La zona di produzione comprende i territori amministrativi dei comuni di Albinea, Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio, S. Polo d'Enza, Canossa, Vezzano sul Crostolo, Viano, Scandiano, Castellarano e Casalgrande e, in parte, i territori amministrativi dei comuni di Reggio Emilia, Casina, S. Ilario d'Enza, Cavriago, tutti in provincia di Reggio Emilia.

7. Varietà di uve da vino:

Ancellotta N. - Lancellotta

Cabernet sauvignon N. - Cabernet

Chardonnay B.

Croatina N. - Bonarda

Lambrusco Barghi N. - Lambrusco

Lambrusco Grasparossa N. - Groppello Grasparossa

Lambrusco Maestri N. - Groppello Maestri

Lambrusco Marani N. - Lambrusco

Lambrusco Montericco N. - Lambrusco

Lambrusco Salamino N. - Lambrusco

Malbo gentile N.

Malvasia bianca di Candia B. - Malvoisier

Malvasia di Candia aromatica B. - Malvasia

Marzemino N. - Berzemino

Merlot N.

Perla dei vivi N.

Pinot bianco B. - Pinot

Pinot grigio - Pinot

Pinot nero N. - Pinot

Sangiovese N. - Sangioveto

Sauvignon B. - Sauvignon blanc

Sgavetta N.

Spergola B.

Termarina N.

Trebbiano romagnolo B. - Trebbiano.

8. Descrizione del legame/dei legami.

8.1 *A)* Informazioni sulla zona geografica:

1) fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica corrispondente alla denominazione d'origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» ricade nella parte centro occidentale della regione Emilia-Romagna, nella Provincia di Reggio Emilia, e interessa una fascia limitata di territorio, in senso meridiano, di collina e relativa pianura antistante, con un'altitudine media di 223 metri s.l.m.

Il territorio delimitato è caratterizzato da:

una pianura di transizione ai rilievi collinari, che ne segue i confini, morfologicamente mossa, formata da antichi sedimenti alluvionali a varia tessitura, risalenti al Pleistocene. Su queste superfici sub pianeggianti si rinvengono suoli molto profondi, evoluti e decarbonatati, a tessitura moderatamente fine o fine con locali affioramenti ghiaiosi, a buona o moderata disponibilità di ossigeno. Presenti localmente suoli alluvionali più pianeggianti, di cui alcuni molto recenti e calcarei;

i rilievi collinari, dolci o moderatamente ripidi, orientati prevalentemente in direzione nord-sud, i cui suoli formano mosaici molto complessi, in conseguenza dell'elevata variabilità dei fattori orografici locali, dei processi morfogenetici, della complessità dell'assetto geologico-strutturale e della variabilità litologica. In prevalenza i suoli derivano da rocce pelitiche o da rocce stratificate ad importante componente pelitica, a tessitura fine o moderatamente fine, calcarei, con profondità variabile, localmente soggetti a fenomeni di dissesto idrogeologico e a fenomeni calanchivi.

Il vigneto è prevalentemente localizzato tra i 50 e i 500 m s.l.m, ma l'area a denominazione si interrompe più in alto, dove prevalgono suoli ripidi o molto ripidi (acclivi) da rocce stratificate, principalmente arenacee o pelitiche, a tessitura variabile, generalmente boscati, più diffusi sopra i 600 metri.

L'area delimitata è soggetta ad un regime termico temperato subcontinentale, e pluviometrico di tipo sublitoraneo appenninico, con piovosità massime in autunno, sia per regime che distribuzione, e piovosità minime in estate. Le precipitazioni e i giorni di pioggia aumentano salendo di altitudine, con un valore medio di 769 mm e 80 giorni piovosi. Nella pianura pedecollinare il carattere continentale del clima è mitigato da precipitazioni più abbondanti e meglio distribuite rispetto alla pianura più interna, e da una maggiore ventilazione, soprattutto nei mesi estivi; nella fascia collinare il clima è più variabile, con climi locali miti e asciutti all'interno di sezioni vallive ben esposte all'insolazione e protette alle correnti atmosferiche più fredde, o al contrario più piovosi e ventosi su declivi collinari più esposti.

La zona geografica per la tipologia «classico» si riferisce ad un'area più ristretta di superficie, anch'essa con ambienti collinari e pedecollinari, localizzata ad est e caratterizzata da un'altitudine media leggermente inferiore (192 m s.l.m.), un utilizzo prevalentemente agricolo dei suoli, e un clima mediamente più caldo e siccitoso.

8.2 *A)* Informazioni sulla zona geografica:

2) fattori umani rilevanti per il legame.

Notizie della diffusione della coltura della vite nell'area delimitata risalgono all'epoca romana e al medioevo, da contratti d'enfiteusi del IX-X sec. d.c. e dalla biografia di Matilde di Canossa. Riferimenti alle tipologie di vini prodotti pervengono fin dal XVI secolo dalle memorie di Bianca Cappello, granduchessa di Toscana e da Andrea Bacci. Diversi sono i vini realizzati nell'area: frizzanti, liquorosi, passiti, soprattutto bianchi. All'inizio del XIX sec. Filippo Re afferma l'importanza della viticoltura nell'area delimitata, tra Montecchio, «Sampolo-Bianello», Reggio Emilia e Scandiano, sottolineando le differenze qualitative tra una zona e l'altra, e l'importanza di identificare e propagare le viti che su un determinato fondo producano il miglior vino.

Nel XIX secolo, diversi autori tra cui Giambattista Venturi e Giorgio Gallesio, notano l'importanza e l'ottima qualità dei vini dello scandianese, realizzati con il vitigno Spergola e altri tra cui la Malvasia di Candia aromatica. Nel 1874, con regio decreto, viene istituita la Società Enologica Scandianese.

Nel 1894, Augusto Pizzi elenca e analizza le uve dei numerosi vitigni presenti nelle diverse zone tra pianura, collina e montagna.

Nel XX secolo, oltre ai vini bianchi di maggior pregio, aumenta la produzione di vini da pasto, tradizionalmente ottenuti da uve Lambrusco, con particolare riferimento, per l'area collinare, al Lambrusco di Montericco, a prodotti più morbidi ottenuti da uve Marzemino, e ad altri prodotti derivati dai numerosi vitigni coltivati (Pietro Fornaciari, 1924). Importanti sono le superfici di vigneto sui colli (circa 18000 ha a coltura promiscua), e nel piano antistante il colle (maggiormente vitate) e la presenza di numerose varietà coltivate.

Lo sviluppo dell'enologia va di pari passo con lo sviluppo di strutture cooperative, che danno impulso e professionalità alla tecnica enologica e alla qualità del prodotto. Con l'evoluzione dell'enologia, cambia anche il paesaggio vitato: a partire dal 1960, la superficie vitata a coltura promiscua si riduce progressivamente, lasciando il posto a vigneti specializzati, presupposto per una maggiore qualificazione della viticoltura della zona.

Nel 1964, nasce il consorzio volontario per la difesa del vino tipico «Bianco di Scandiano», e il 25 novembre 1976, con decreto del presidente della repubblica viene approvata la DOC «Bianco di Scandiano», prodotto nelle tipologie frizzante o spumante naturale. Nel 1977, viene istituito il Consorzio per la tutela del vino «Bianco di Scandiano». Il 20 settembre 1996, con decreto ministeriale, la denominazione cambia il nome in «Colli di Scandiano e di Canossa», con diverse tipologie sia di bianchi che di rossi.

Il fattore umano si rivela essenziale per la denominazione, in riferimento:

ai vitigni tradizionalmente coltivati, prevalentemente autoctoni locali o dell'area emiliana (Spergola, Lambrusco di Montericco, Malbo gentile, Sgavetta, Malvasia di Candia aromatica, ecc.) ma anche nazionali e internazionali (Marzemino, Chardonnay, *ecc)*;

alle tecniche agronomiche adottate, tradizionali della zona, volte a contenere le rese e ottenere le qualità previste dal disciplinare, esaltando l'influenza dei fattori naturali sul prodotto;

ai metodi di vinificazione, tradizionalmente consolidate in zona per la produzione di vini frizzanti e spumanti, e di mosti parzialmente fermentati, nonché per la produzione di vini fermi, vini passiti e novelli.

8.3 *B)* informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La denominazione di origine «Colli di Scandiano e di Canossa» è riferita a diverse tipologie di vini bianchi, rossi e rosati, tradizionalmente frizzanti o spumanti, ma anche fermi, novelli e passiti dalle peculiari caratteristiche analitiche ed organolettiche.

I vini bianchi sono principalmente derivati da vitigni autoctoni, locali come il vitigno Spergola (tipologie «bianco», «bianco classico» e Spergola) o emiliani come la Malvasia di Candia aromatica, ma anche da varietà internazionali, tradizionalmente coltivate in loco. Tipicamente frizzanti e spumanti, sono caratterizzati da colore giallo paglierino, freschi e armonici, dai profumi e sapori caratteristici, più aromatici se derivati da vitigni con tale qualità, più sapidi se spumanti.

Tra i vini rossi e rosati si distinguono le tipologie:

legate ai locali e tradizionali vitigni Lambrusco (Lambrusco Montericco rosato, Lambrusco Montericco rosso, Lambrusco Grasparossa e Lambrusco): tipicamente frizzanti, profumati, dal fruttato al floreale e dal buon contenuto acidico;

legate ad altri vitigni (tra cui il vitigno autoctono Malbo gentile) più atti alla produzione di vini fermi, ma anche frizzanti, dal gusto armonico, pieno e morbido, fruttato.

In generale l'acidità naturale conferisce a tutti i prodotti una buona vivacità e freschezza.

La tradizionale dotazione di anidride carbonica della maggior parte dei vini prodotti nella zona partecipa all'equilibrio gustativo.

I vini passiti sono più pieni e vellutati, bianchi, rosati o rossi, a seconda delle uve impiegate, a volte aromatici, ma sempre dal buon contenuto acidico.

I vini nelle versioni «novello», risentono della macerazione carbonica, con aromi vinosi, fruttati tipici delle varietà di origine e sapidità elevata.

Le versioni «riserva», evidenziano sentori legati all'evoluzione di polifenoli e aromi durante dall'invecchiamento e all'obbligatorio passaggio in botte.

Le versioni dolci, tradizionali della zona, si sposano bene con le bollicine, l'acidità ed i profumi legati ai vitigni e l'ambiente; tipici e importanti sono i mosti di uve parzialmente fermentati per le tipologie indicate nell'articolo 6, caratterizzati da una ridotta gradazione alcolica e profumi importanti.

8.4 *C)* Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi della lettera *A)* e quelli della lettera B)

La zona geografica delimitata, costituita da aree di piano di transizione ai rilievi collinari, e di basso appennino, coi relativi sistemi vallivi,

ha condizioni di limitata altitudine sul livello del mare, che garantisce al vigneto livelli d'illuminazione e calore adeguati ad una maturazione ottimale delle uve. L'indice di Winkler medio della zona è elevato, con 1.938 gradi giorno, e pur nella elevata variabilità orografica, solo in una ristretta zona occidentale che costeggia la valle dell'Enza, si scende al di sotto di 1.700 gradi giorno.

Condizioni di elevate sommatorie termiche sono importanti per varietà di vite come la Malvasia di Candia aromatica e lambruschi a maturazione tardiva come il Lambrusco grasparossa e lambrusco di Montericco, che ne giovano in termini di profumi e composizione polifenolica, e che per tale motivo privilegiano altitudini non elevate; condizioni ricercate anche per ottenere vini fermi strutturati e vini «novello».

Al contempo, l'entità delle precipitazioni, che aumentano procedendo verso sud, variando da circa 750 a 850 mm e la loro buona distribuzione, anche nei periodi estivi, concorrono alla buona disponibilità idrica dei suoli, e permettono così di ottenere prodotti con un buon contenuto di acidità, anche in acido malico, necessari per la produzione dei tipici vini frizzanti e spumanti della zona.

In particolare, le migliori condizioni climatiche per i vini del territorio si hanno dove le propaggini collinari si aprono al piano, che unisce gli aspetti positivi dei declivi, maggiore ventosità e precipitazioni, anche meglio distribuite, ai valori termici più elevati della pianura.

Ad una adeguata maturazione delle uve, si sommano la disponibilità idrica, favorita anche dalla presenza di corsi o risalite d'acqua e da terreni profondi, all'importante effetto del vento, che diminuisce la possibilità di formazioni nebbiose e ristagni di umidità, pericolosi per varietà sensibili a marciumi come Spergola e Sauvignon.

Nelle aree collinari i migliori risultati si ottengono scegliendo le varietà tradizionali più idonee a tali ambienti, le esposizioni migliori a seconda del prodotto da ottenere, e privilegiando prodotti meno colorati e più profumati. Nelle zone più calde, soleggiate e ventilate si producono tradizionalmente i vini passiti.

Locali affioramenti di ghiaie, soprattutto nella parte ovest di piano della valle dell'Enza, unite a condizioni climatiche di calore e ventosità, determinano moderati stress idrici che rendono il prodotto ricco di polifenoli maturi, più morbidi e meno amari, e consentono un ambiente ideale alla maturazione della Malvasia di Candia aromatica, che si è storicamente diffusa in tali zone.

L'area dei bassi colli, ad est del territorio, nello Scandianese, abbina suoli a buona fertilità e dalla discreta riserva idrica, a climi caldi e ventilati, ma con precipitazioni ben distribuite, sebbene non elevate. In questa zona, soprattutto su versanti ad est o nord-est, più adatti per l'ottenimento di prodotti spumanti, si è tradizionalmente diffuso il vitigno Spergola, che ha storicamente dato origine al prodotto «Bianco di Scandiano», la cui menzione classica si lega ad un ristretto ambito geografico di tale zona.

La presenza di suoli a tessitura fine, poveri, con pendenze più o meno elevate, su esposizioni soleggiate, favoriscono prodotti strutturati e più alcolici, anche per la produzione di vini da invecchiamento.

Le alte escursioni termiche tra notte e giorno nel periodo di maturazione delle uve su tutta l'area delimitata, determinano l'ottenimento di vini profumati e dall'elevato contenuto polifenolico, legati strettamente alle caratteristiche organolettiche descritte nell'art. 6.

La diffusione della viticoltura in quest'area, documentata dall'epoca romana al medioevo ai giorni nostri, inscindibile dai particolari vitigni autoctoni presenti, è prova di una stretta connessione tra i fattori ambientali, umani ed i vini ottenuti in queste terre.

La diffusione di diverse tipologie di vini, soprattutto bianchi, nel territorio delimitato, è testimoniata fin dal 1580, nelle memorie di Bianca Cappello, Granduchessa di Toscana, che cita il «buon vino di Scandiano», nel 1597 da Andrea Bacci, che menziona la produzione di vini pregevoli, profumati e frizzanti dalle dorate bollicine, e all'inizio del XIX secolo da Filippo Re, che parla di vini spumanti e vini liquorosi: «Orsù, chi fra voi è che gustato non abbia, scorrendo i nostri colli, vino che ora gli ricordò il generoso Cipro, il fumante Sciampagna, il delicato Tintillo e simili?». Il medesimo autore promuove l'importanza di vendemmiare l'uva ben matura, di fare attenzione ai travasi per preservare l'aroma e il «Gaz», e la pratica di appassire le uve al sole o all'aria.

Ai primi del '800 si nota: «I vini nello Scandianese sono forse, presi in complesso, il maggior ramo di entrata di quel Distretto, e sono per comune consenso i migliori del Dipartimento», vini di diverse tipologie. Giambattista Venturi nel 1822, elogia i vini lasciati ad appassirei nei solai per un mese, poi spremuti e bolliti sui graspi: dai 28800 hl prodotti, i ¾ sono esportati a 12 lire per brenta (72 litri). Nel 1839 Giorgio Gallesio dirà: «Ho bevuto degli ottimi vini di colore bianco-oro più o meno carico, squisiti, asciutti, e generosi quanto i vini di Spagna e da dessert. Essi sono fatti di Spargolina, Occhio di gatto, Malvasia, Cedra, Squarciafoglia o Vernaccia, uve dominanti nelle colline di Casalgrande, Vinazzano, e Borzano, ed è queste uve che si fanno famosi i vini di Scandiano», che potrebbero rivaleggiare con i più celebri d'Italia. A tale encomio si associa Antonio Claudio De Valery, 1842, bibliotecario del re di Francia, che cita nella guida redatta per i viaggiatori il «vin blanc sucrè de Scandiano».

Nel 1874 la Società Enologica Scandianese (regio decreto del 4 luglio 1874), si incarica di preparare, vendere e promuovere vini, anche alle esposizioni universali di Filadelfia e Parigi dove riscuotono diversi successi. Giuseppe Borini, nel 1921, sottolinea e propone la produzione di vini di lusso nello scandianese per far concorrenza agli spumanti francesi. Nel XX secolo, accanto ai vini da pregio, si diffonde il comparto dei vini da pasto, prevalentemente ottenute da uve Lambrusco. Nel 1922, Adelio Franceschini e Vittorio Premuda descrivono le tecniche di vinificazione, puntando l'attenzione anche sull'importante produzione di mosti parzialmente fermentati o filtrati dolci, ed evidenziando il pericolo di una sleale concorrenza tra i vini artificialmente gazati e gli spumanti naturali.

Lo sviluppo dell'enologia di quegli anni va di pari passo con lo sviluppo di cantine sociali, caratterizzati da impianti moderni di trasformazione, che danno impulso e professionalità alla tecnica enologica e alla qualità del prodotto, che si incaricano di controllare che i vini genuini prodotti, trasferiti nelle mani dei commercianti, non siano oggetto di «tagli e intrugli» tali da rendere il vino irriconoscibile, e che puntano ad ottimizzare la qualità della produzione in campo con una adeguata assistenza tecnica. Con l'evoluzione dell'enologia, cambia anche la viticoltura, specializzandosi: si ottiene così una maggiore qualificazione della viticoltura e dei vini della zona.

Il 25 novembre 1976 è istituita la DOC «Bianco di Scandiano». Il vino, prodotto nelle tipologie frizzante o spumante naturale è ottenuto principalmente da uve Spergola o Spergolina (allora erroneamente denominato Sauvignon) e per il restante da Malvasia di Candia e Trebbiano romagnolo.

Il 20 settembre 1996, con decreto ministeriale, la denominazione cambia il nome in «Colli di Scandiano e di Canossa», con diverse tipologie sia di bianchi che di rossi, meglio specificate con successive modifiche.

Le tipologie ivi descritte tengono conto dell'ambiente geografico e soprattutto della tradizione della zona, evidenziata sia dai prodotti oggetto di denominazione, con le relative pratiche viticole ed enologiche adottate, sia dai vitigni utilizzati, molti dei quali autoctoni del territorio specifico o dell'area emiliana, oppure storicamente legati al territorio.

Il fattore umano ha quindi un ruolo essenziale per la denominazione, che nel corso degli anni, con una positiva ed encomiabile evoluzione, ha puntato a produrre vini di sempre maggior pregio e qualità, come attesta la rinomanza acquisita dai vini DOC «Colli di Scandiano e di Canossa».

8.5 «Colli di Scandiano e di Canossa» Mosto di uve parzialmente fermentato.

Nell'ambito della tradizionale produzione di prodotti frizzanti e dolci, tipica della zona, particolare importanza rivestono i mosti di uve parzialmente fermentati di uve bianche e rosse, ottenuti in ambiente collinare e pedecollinari. Le condizioni ambientali ben si legano all'elevata ricchezza di profumi, che ricordano gli aromi delle uve, e alla buona freschezza di tali prodotti.

Fin dall'inizio del XX secolo, con la nascita delle cantine sociali, i mosti parzialmente fermentati o filtrati dolci, hanno assunto una particolare importanza economica che dura sino a oggi.

9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti): —.

Link al disciplinare del prodotto:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22201

24A06230

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 novembre 2024.

Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Valore della percentuale di variazione – anno 2024. Valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2023.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 2023 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 279 del 29 novembre 2023) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2023 e valore definitivo per l'anno 2022»;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 5 novembre 2024, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2022 ed il periodo gennaio-dicembre 2023 è risultata pari a +5,4;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2023 ed il periodo gennaio-dicembre 2024 è risultata pari a +0,8 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 una variazione dell'indice pari rispettivamente a 0,0, +0,1 e +0,1;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2024;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2025, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2023 è determinata in misura pari a +5,4 dal 1° gennaio 2024.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2024 è determinata in misura pari a +0,8 dal 1° gennaio 2025, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2024

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

24A06231

DECRETO 18 novembre 2024.

Autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dal Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra, ente pubblico economico, relativi alla tariffa del servizio idrico integrato.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, il quale dispone, tra l'altro, che può essere effettuata, con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il comma 3-*bis*, del predetto art. 17, del decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'On. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale prevedeva che «A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate»;

Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», che ha modificato il citato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, sopprimendo le parole da «e, fermo restando quanto» fino a «delle società da esse partecipate»;

Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628 del 29 agosto 2011, con le quali la Corte di cassazione, Sezione III, ha stabilito che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999, articoli 17 e 21, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 156, che costituisce un'entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.»;

Vista la legge della Regione Sardegna 25 luglio 2008, n. 10, recante «Riordino delle funzioni in materia di aree industriali»;

Considerato che il Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra, ente pubblico economico, di cui fa parte la Provincia di Nuoro e il Comune di Tortolì gestisce il servizio idrico integrato nella zona industriale di competenza, a seguito di deliberazione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna;

Viste le note n. 478 dell'11 marzo 2024 e n. 588 del 26 marzo 2024 con le quali il Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo, tra l'altro, dei crediti inerenti alla tariffa del servizio idrico integrato effettuato nella zona industriale di competenza;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 192399 del 31 luglio 2024;

Vista la nota n. 1437 del 2 agosto 2024 con la quale il predetto Consorzio ha espresso interesse all'autorizzazione alla riscossione mediante ruolo dei soli crediti relativi alla tariffa del servizio idrico integrato;

Ritenuto di poter procedere ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, nella considerazione che, benché la norma sia riferita alle società per azioni a partecipazione pubblica, la *ratio* della stessa è da ritenersi volta a potervi ricomprendere anche gli enti pubblici economici, in mancanza di una loro esplicita esclusione e in ossequio ai principi di ragionevolezza e di parità di trattamento, nonché di semplificazione;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dal Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra, in ragione della natura dell'attività svolta, relativa all'erogazione del servizio idrico integrato;

Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte di cassazione, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo n. 46 del 1999;

Considerato che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dal Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra, ente pubblico economico, relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato, effettuato nella zona industriale di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2024

Il Vice Ministro: LEO

24A06229

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 13 novembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «I colori della vita cooperativa sociale onlus», in Fasano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «I colori della vita cooperativa sociale onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 66.206,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 143.763,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -78.435,00;

Considerato che in data 27 settembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 4 luglio 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)*, punto (i) e *g)*, della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «I colori della vita cooperativa sociale onlus», con sede in Fasano (BR) (codice fiscale 02048990747) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Tommaso Petracca, nato a Lecce (LE) il 15 agosto 1996 (codice fiscale PTRTMS96M15E506U), ivi domiciliato in piazzetta Arco di Prato n. 13.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 novembre 2024

Il Ministro: URSO

24A06232

DECRETO 13 novembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sana società cooperativa siglabile, ove consentito, Sana coop», in Cuneo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Sana società cooperativa siglabile, ove consentito, Sana coop», aderente alla Unione europea delle cooperative;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad euro 230.833,00, si riscontra una massa debitoria di euro 361.923,00 e un patrimonio netto negativo di euro - 141.548,00;

Considerato che in data 11 dicembre 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Unione europea delle cooperative, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 4 luglio 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Sana società cooperativa siglabile, ove consentito, Sana coop», con sede in Cuneo (CN) (codice fiscale 03621550049) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Tassi, nato a Piacenza (PC) il 29 novembre 1963 (codice fiscale TSSSFN-63S29G535U), domiciliato in Milano (MI) - via Matilde Serao n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 novembre 2024

Il Ministro: URSO

24A06233

DECRETO 13 novembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale 153 onlus in liquidazione», in Perugia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'im-

presa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa sociale 153 onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 8.337,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 35.705,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 24.907,00;

Considerato che in data 25 maggio 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 4 luglio 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa sociale 153 onlus in liquidazione», con sede in Perugia (codice fiscale 03297310546), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianluca Bogini, nato a Perugia (PG) il 29 gennaio 1964 (codice fiscale BGNGLC64A29G478S), ivi domiciliato in via G. B. Pontani n. 14.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 novembre 2024

Il Ministro: URSO

24A06262

DECRETO 13 novembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Eco New Service società cooperativa in liquidazione», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022,

n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Eco New Service società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 99.861,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.304.505,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -1.204.644.00;

Considerato che in data 11 febbraio 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 4 luglio 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)*, punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Eco New Service Società cooperativa in liquidazione», con sede in Bari (BA) (codice fiscale 06528590729), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Erik Rambaldini, nato a Gardone Val Trompia (BS) il 14 febbraio 1976 (codice fiscale RMB RKE 76B14 D918Q), domiciliato in Roma, via F. dell'Anno n. 10.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 novembre 2024

Il Ministro: URSO

24A06263

DECRETO 13 novembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Giovanni Falcone società cooperativa edilizia», in Noicattaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Giovanni Falcone società cooperativa edilizia» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 981.751,00, si riscontra una massa debitoria di euro 972.399,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -50.648,00;

Considerato che in data 11 novembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 4 luglio 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Giovanni Falcone società cooperativa edilizia», con sede in Noicattaro (BA) (codice fiscale n. 04653870727), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Donato Andreozzi, nato a Napoli (NA) il 23 marzo 1957 (codice fiscale NDRDNT57C23F839Z), ivi domiciliato in piazza Carlo III n. 53.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 novembre 2024

Il Ministro: URSO

24A06264

DECRETO 13 novembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «"Il Poggiolo" Valle Sintria società cooperativa agricola», in Casola Valsenio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze della revisione della Confederazione cooperative italiane, conclusa con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* nei confronti della società cooperativa «"Il Poggiolo" Valle Sintria società cooperativa agricola»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020, prodotta dall'ente in fase interlocutoria, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 330.087,36,

si riscontra una massa debitoria di euro 385.858,71 ed un patrimonio netto negativo di euro -55.771,35;

Considerato che in data 30 marzo 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Vista la nota del 10 aprile 2020, con la quale il legale rappresentante ha comunicato l'intenzione di presentare le controdeduzioni avvalendosi della proroga di trenta giorni stabilita dal decreto «Cura Italia», pervenute successivamente in data 3 giugno 2020;

Considerato che in data 31 agosto 2020 questo ufficio, dopo aver preso atto della delibera di capitalizzazione della cooperativa con versamenti da parte dei soci, della rateizzazione delle cartelle esattoriali e dei pagamenti delle rate eseguiti con regolarità, del miglioramento fondiario con aumento della produzione agricola, nonché dell'acquisizione di una nuova azienda agricola in territorio limitrofo ai terreni già condotti, ha ritenuto di sospendere il procedimento per centottanta giorni, invitando la società a depositare i bilanci relativi agli esercizi 2017, 2018 e 2019 e a produrre una situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2020 in formato CEE, dalla quale si rilevasse il superamento dello stato di insolvenza;

Vista la nota del 22 febbraio 2021, con la quale la società cooperativa ha richiesto un'ulteriore dilazione della sospensione per un periodo di due mesi, per consentire il deposito dei bilanci e che l'ufficio competente in data 26 febbraio 2021 ha prorogato la sospensione del procedimento al 31 maggio 2021, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria COVID-19 e delle difficoltà di reperimento dei documenti detenuti presso diversi studi;

Considerato che il competente ufficio ha riscontrato la nota del 31 maggio 2021, con la quale l'ente ha trasmesso i bilanci depositati presso il registro delle imprese per gli esercizi succitati, unitamente ad una situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2020, dalla quale risulta permanere lo stato di insolvenza;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Preso atto che la società in argomento dal 9 novembre 2020 non risulta più aderente alla Confederazione cooperative italiane, ma è tuttora aderente all'Unione europea delle cooperative dal 28 marzo 2013;

Vista la terna di professionisti che l'Unione europea delle cooperative ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 a seguito della richiesta da parte di questa amministrazione;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 25 luglio 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c), e), f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «"Il Poggiolo" Valle Sintria società cooperativa agricola», con sede in Casola Valsenio (RA) (codice fiscale n. 02456510391) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Tassi, nato a Piacenza (PC) il 29 novembre 1963 (codice fiscale TSSSFN-63S29G535U), ivi domiciliato in via Garibaldi n. 87.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 novembre 2024

Il Ministro: URSO

24A06265

DECRETO 13 novembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pluriservizi società cooperativa», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria, conclusa con la proposta del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della società cooperativa «Pluriservizi società cooperativa, rilevato lo stato d'insolvenza in cui versa l'ente;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 168.132,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 937.593,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -972.857,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti per oneri previdenziali, come da accertamento dell'Ispettorato territoriale del lavoro, da debiti tributari e verso banche; inoltre, la cooperativa ha subito conseguenze dalla liquidazione giudiziale della società Autochem Italia S.r.l., con la quale aveva in essere un contratto di affitto d'azienda;

Considerato che in data 14 giugno 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 25 luglio 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Pluriservizi società cooperativa», con sede in Reggio Emilia (RE) (codice fiscale n. 01927640357), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Loretto Grasselli, nato a San Polo d'Enza in Caviano (RE) il 10 aprile 1951 (codice fiscale GRSLTT51D10I123Y), domiciliato in Reggio Emilia (RE), viale Regina Margherita n. 2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 novembre 2024

Il Ministro: URSO

24A06266

DECRETO 13 novembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Samassi Ortofrutticola società cooperativa agricola - in liquidazione», in Samassi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022,

n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Samassi Ortofrutticola società cooperativa agricola - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dall'ultimo bilancio depositato presso la competente camera di commercio, relativo all'esercizio al 31 dicembre 2022, che evidenzia una massa attiva per euro 610.120,00 a fronte di una massa debitoria di euro 1.274.163,00, ed un patrimonio netto negativo di euro -664.187,00, dati questi che determinano l'inopportunità di proseguire la liquidazione al di fuori di un ambito concorsuale;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è corroborato, altresì, dall'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali, nonché dall'esecuzione immobiliare promossa da un istituto bancario sui beni aziendali, la cui aggiudicazione è avvenuta nel corso dell'esercizio 2022;

Considerato che in data 15 giugno 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che alla stessa è seguita una serie di interlocuzioni per la ricostruzione della contabilità, che hanno confermato la valutazione dell'ufficio;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 25 luglio 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)*, punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Samassi Ortofrutticola società cooperativa agricola - in liquidazione», con sede in Samassi (SU) (codice fiscale 00212860928) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Cogoni, nato a Cagliari. (CA) il 6 dicembre 1985 (codice fiscale CGN DNL 85T06 B354K), ivi domiciliato in via Peretti n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 novembre 2024

Il Ministro: URSO

24A06267

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 23 ottobre 2024.

Disciplina dei criteri, delle modalità e dei termini per l'erogazione dei contributi ai soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive ed ai soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, secondo le modalità del finanziamento agevolato. (Ordinanza n. 36/2024).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 679/2016 recante «Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»;

Vista la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»;

Visto il decreto 3 maggio 2023 con il quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Emilia-Romagna;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2023, n. 992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 maggio 2023, n. 999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 giugno 2023, n. 1000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 giugno 2023, n. 1002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 giugno 2023, n. 1010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2023;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023 con foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

Vista l'ordinanza n. 21/2024 in data 19 gennaio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, foglio n. 318, con la quale, in attuazio-

ne dell'art. 20-*ter*, comma 2, del decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, recante «interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Visto l'art. 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito sono individuati i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato nonché definiti i criteri sulla base dei quali assicurare l'erogazione dei contributi per far fronte alle tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, con il quale all'art. 20-*sexies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto il comma 6-*bis* in materia di incremento delle autorizzazioni di spesa da destinare prioritariamente agli interventi di cui alle lettere *a)*, limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso privato, *d)*, *e)*, e *f)* del comma 3, del medesimo art. 20-*sexies*;

Visto l'art. 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata»;

Vista l'ordinanza n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023, con la quale il Commissario straordinario disciplina i criteri, le modalità e i termini per l'accesso ai contributi di cui all'art. 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, alle imprese singole o associate titolari delle attività economiche e produttive ovvero agricole;

Vista l'ordinanza n. 14/2023 in data 3 novembre 2023, con la quale il Commissario straordinario disciplina i criteri, le modalità e i termini per la determinazione, la concessione e la erogazione dei contributi di cui all'art. 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, agli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze;

Vista l'ordinanza n. 23/2024 in data 22 aprile 2024, con cui sono state apportate modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 11, emanata in data 25 ottobre 2023 e all'ordinanza 14, emanata in data 3 novembre 2023;

Vista l'ordinanza n. 31/2024 in data 12 agosto 2024, con cui sono state apportate ulteriori modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 14, emanata in data 3 novembre 2023, all'ordinanza n. 20, in data 15 gennaio 2024 e all'ordinanza n. 23, emanata in data 9 aprile 2024;

Visto l'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», con il quale viene disciplinata la procedura per accedere ai contributi di ricostruzione privata mediante credito di imposta;

Visto il regolamento UE n. 675/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, riguardante le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 aprile 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 in data 31 maggio 2024, relativo a «Concessione delle garanzie previste dall'art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nonché determinazione delle modalità di operatività delle stesse e delle modalità di monitoraggio ai sensi del medesimo comma.»;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, che ha modificato l'art. 20-*ter*, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, prorogando l'incarico di Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024, recante la proroga fino al 31 dicembre 2024 dell'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione al generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, modificato, da ultimo, dall'art. 4 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, foglio numero 1899;

Vista la convezione stipulata in data 24 giugno 2024 tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, con la quale sono regolate le modalità di erogazione e rimborso dei finanziamenti agevolati;

Visto il decreto n. 312076 in data 25 luglio 2024 del direttore dell'Agenzia delle entrate, che disciplina le modalità tecniche di fruizione del credito di imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

Ravvisata l'urgente ed improcrastinabile necessità di disciplinare le modalità attuative, organizzative e procedurali dell'accesso ai finanziamenti agevolati mediante credito di imposta, ai sensi dell'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al fine di assicurare il riconoscimento, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 3, dell'art. 20-*sexies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in relazione alla tipologia di interventi e danni subiti dalle attività produttive e dagli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze, in diretta conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Acquisita l'intesa delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente ordinanza disciplina i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 20-*sexies*, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100 (in seguito «decreto-legge»), ai soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive e ai soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, secondo le modalità del finanziamento agevolato, ai sensi dell'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. «legge di bilancio 2024»).

2. Il Commissario straordinario, in esito all'istruttoria e al riconoscimento del danno, secondo i criteri e le modalità definiti dalle ordinanze n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023 (per le imprese singole o associate titolari delle attività economiche e produttive ovvero agricole) e n. 14/2023 in data 3 novembre 2023 (per gli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze) - come modificate e integrate dall'ordinanza n. 23/2024 in data 22 aprile 2024 e n. 31/2024 in data 12 agosto 2024 - può provvedere alla concessione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti recati allo scopo, con la modalità del finanziamento agevolato, per i contributi di importo complessivamente superiore a:

euro 20.000 (ventimila), se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive;

euro 40.000 (quarantamila), se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.

3. I contributi concessi con la modalità del finanziamento agevolato di cui alla presente ordinanza non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi dell'art. 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 2.

Esclusioni dall'ambito di applicazione della presente ordinanza

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza i contributi riconosciuti dal Commissario straordinario con il relativo decreto di concessione di cui:

a) all'art. 20-*sexies*, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)*, del decreto-legge, per importi complessivamente fino ad un massimo di 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.

b) all'art. 20-*sexies*, comma 3, lettera *f)*, del decreto-legge, in quanto riguardante oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.

2. I contributi di cui al precedente comma sono erogati direttamente dal Commissario straordinario, secondo le modalità previste dalle ordinanze n. 11 in data 25 ottobre 2023 e n. 14 in data 3 novembre 2023, come modificate e integrate dall'ordinanza n. 23 in data 22 aprile 2024 e n. 31 in data 12 agosto 2024.

Art. 3.

Modalità di erogazione dei contributi mediante finanziamento agevolato

1. Il Commissario straordinario, una volta ricevute le proposte di concessione dei contributi dai comuni territorialmente competenti, per mezzo della piattaforma informatica all'uopo implementata, che presentano le condizioni quantitative previste dall'art. 1, comma 2, alla presente ordinanza, conclude il proprio procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi o contributi già percepiti, definendo se l'erogazione avverrà secondo la modalità del finanziamento agevolato o direttamente dal Commissario straordinario.

2. L'erogazione del contributo da parte del Commissario straordinario in forma di finanziamento agevolato potrà avvenire, per mezzo della piattaforma informatica all'uopo implementata, secondo le due modalità di seguito indicate:

erogazione per stati di avanzamento, nel numero massimo di 4 (quattro) comprensivo del saldo finale, che non può essere inferiore al 10% del contributo concesso, asseverati dal tecnico incaricato e debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative modalità di pagamento per le spese già sostenute;

erogazione in un'unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese, se già sostenute e di asseverazione di ultimazione dei lavori da parte del tecnico incaricato.

3. Le erogazioni saranno effettuate in favore del beneficiario del contributo, con l'accreditamento delle somme sul conto corrente vincolato acceso dal beneficiario stesso, previsto dalla convenzione tra Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana citata in premessa alla presente ordinanza, dal quale l'Istituto di credito potrà spiccare bonifici esclusivamente nei confronti dei seguenti soggetti destinatari:

i creditori del beneficiario che abbiano svolto lavori/prestazioni per gli interventi ammessi a contributo;

il beneficiario medesimo, qualora egli stesso abbia anticipato le spese per i lavori/prestazioni ammessi a contributo;

l'Istituto di credito, nel caso in cui quest'ultimo abbia provveduto a finanziare, attraverso apposita apertura di credito, gli interventi ammessi a contributo.

4. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al soggetto beneficiario del contributo concesso matura un credito d'imposta che viene ceduto all'istituto di credito, da portare in detrazione dal proprio debito fiscale, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata tra la Cassa depositi e prestiti (CDP) e l'Associazione ban-

caria italiana (ABI) in data 24 giugno 2024, nonché dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 312076 in data 25 luglio 2024, richiamati in premessa.

5. Le richieste di erogazione dei contributi, comprensive dell'eventuale anticipo di cui al successivo comma 6, sono effettuate dai soggetti legittimati mediante apposita funzionalità disponibile sulla piattaforma informativa regionale con l'indicazione dell'Istituto di credito convenzionato tra quelli presenti nella sezione «documenti correlati» nel sito internet di Cassa depositi e prestiti, relativo al «*plafond* alluvione maggio 2023» (raggiungibile all'indirizzo https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/plafond_alluvione_maggio_2023?contentId=PRD46894) e sono subordinate all'atto di concessione del contributo.

Le erogazioni decretate dal Commissario straordinario a valere sul contributo concesso saranno formalizzate mediante accredito, da parte dell'istituto di credito individuato, delle relative somme sul conto corrente vincolato intestato al soggetto beneficiario. Il citato conto corrente vincolato potrà essere aperto presso l'istituto di credito individuato a seguito della notifica e ricezione del decreto di concessione del contributo, senza alcun onere di gestione a carico dell'intestatario e dovrà essere comunicato tramite apposita modalità sulla piattaforma informatica, all'uopo implementata, mediante la compilazione:

per l'erogazione di un anticipo fino al 50%, degli allegati «A» o «B» alla presente ordinanza a seconda che il beneficiario sia, rispettivamente, un soggetto privato non esercente attività sociali, economiche o produttive o un'impresa;

per l'erogazione dei SAL ovvero del saldo in unica soluzione, dell'allegato 13 all'ordinanza n. 11 in data 25 ottobre 2023 (testo coordinato vigente) ovvero dell'allegato 13 all'ordinanza n. 14 in data 3 novembre 2023 (testo coordinato vigente).

Sul conto corrente vincolato potranno essere accreditate esclusivamente somme in adempimento alle disposizioni previste dalla presente ordinanza e potranno essere disposti pagamenti unicamente nei confronti dei soggetti destinatari individuati al comma 3 del presente articolo.

6. Il beneficiario può richiedere, dopo la concessione da parte del Commissario o anteriormente alla presentazione del primo stato avanzamento lavori, l'erogazione di un anticipo fino al 50% dell'importo ammesso a contributo, mediante la compilazione degli allegati «A» o «B» alla presente ordinanza. L'erogazione dell'anticipo è subordinata:

alla concessione del contributo da parte del Commissario straordinario;

all'allegazione di una fideiussione incondizionata ed escutibile, a prima richiesta, a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare garanzie a favore delle amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente. Il costo della fideiussione sostenuto dal soggetto beneficiario, nei limiti del danno riconosciuto, è considerato costo ammissibile.

L'ammontare dell'anticipo erogato al soggetto beneficiario sarà portato in diminuzione dall'importo erogabile nei SAL ovvero, nel caso di saldo in unica soluzione, in modo proporzionale all'avanzamento dei lavori rendicontati. Conseguentemente alla deduzione degli importi, il beneficiario potrà richiedere agli istituti competenti la corrispondente riduzione della fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia;

7. Al fine di ottenere le erogazioni degli acconti per stato di avanzamento lavori e del saldo, il soggetto beneficiario dovrà, per mezzo della piattaforma informatica all'uopo implementata, compilare la richiesta di erogazione a titolo di SAL ovvero di saldo, secondo le modalità indicate al precedente comma 5, e caricare la seguente documentazione:

attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti all'atto della rendicontazione del SAL finale, a saldo;

attestazione per ogni SAL del direttore dei lavori che gli interventi realizzati, per i quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto, sono quelli previsti nel progetto allegato alla domanda di contributo;

attestazione per ogni SAL del tecnico incaricato nel caso di edilizia libera, che gli interventi realizzati, sono quelli previsti nel progetto allegato alla domanda di contributo;

un consuntivo per ogni SAL dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle modifiche in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità eseguite;

file in formato «.xml.P7m» delle fatture relative alle prestazioni svolte. Sono ammesse, altresì, copie in formato cartaceo scansionato ovvero copia di cortesia, corredate delle relative quietanze nel caso di pagamenti già effettuati dal beneficiario, ovvero, per i casi di pagamento da effettuarsi a favore dei creditori destinatari (di cui all'art. 3, comma 3, primo alinea della presente ordinanza), dell'indicazione delle imprese o dei professionisti a favore dei quali sono disposti i pagamenti, unitamente alla dichiarazione di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese affidatarie e dei professionisti incaricati alla data di emissione delle fatture;

documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;

dichiarazione asseverata attestante che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto, riferite alle categorie di lavori previste nel computo metrico estimativo, ribassi non superiori al 20% dei prezzi dei lavori presi in appalto;

dichiarazione attestante l'effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio, idoneo per gli interventi effettuati anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto, dalla quale risultino le eventuali richieste di prescrizioni formulate dal comune di riferimento;

dichiarazione attestante gli estremi dell'avvenuta presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia, ove prevista, fermo restando che l'erogazione del contributo a saldo, non potrà concretizzarsi fino all'avve-

nuto perfezionamento di detta certificazione, anche nella forma del silenzio-assenso;

8. In esito alle richieste di erogazione presentate dal soggetto beneficiario, a titolo di SAL ovvero di saldo, il comune, ovvero la struttura di supporto appositamente convenzionata, ove attivata, deve:

a) preliminarmente verificare la completezza e la regolarità di tutta la documentazione presentata con specifico riferimento a:

1) accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della piena coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal decreto di concessione;

2) verifica della corrispondenza tra la documentazione tecnica e la documentazione di spesa;

3) verifica dei bonifici e dell'esatta indicazione del titolo di spesa quietanzato; detti documenti dovranno riportare il CUP o un'autodichiarazione che attesti il nesso tra le spese sostenute e il CUP assegnato in fase di concessione per le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo;

4) verifica degli estratti conto, con effettiva registrazione del bonifico effettuato;

b) inviare, entro 30 (trenta) giorni, al Commissario straordinario apposita richiesta di erogazione della quota a titolo di SAL ovvero, entro 45 (quarantacinque) giorni in caso di saldo, riepilogativa, per ciascun beneficiario richiedente, tenuto conto del contributo concesso e della quota di anticipazione eventualmente già erogata. In caso di esigenze di approfondimenti istruttori, il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, ovvero di 45 (quarantacinque) giorni in caso di saldo, è interrotto e il comune provvede a comunicare al soggetto beneficiario, dando un tempo di 30 (trenta) giorni per il riscontro, le esigenze di integrazioni documentali, ovvero di chiarimenti necessari per consentire la finalizzazione dell'istruttoria. In caso di parziale o mancato riscontro da parte del soggetto beneficiario, la richiesta di erogazione è respinta e può essere presentata una nuova richiesta di erogazione, se non è scaduto il termine concesso per la rendicontazione finale.

9. Il Commissario straordinario al termine dell'attività istruttoria effettuata dai comuni, ovvero dalla struttura di supporto appositamente convenzionata, ove attivata, procede, informando il comune territorialmente competente, a dare esecutività ai decreti di erogazione dei contributi, notificando ai soggetti beneficiari il decreto di erogazione del contributo, a titolo di SAL ovvero di saldo nella forma del finanziamento agevolato.

10. L'istituto bancario prescelto dal soggetto beneficiario, tra quelli convenzionati di cui al comma 5 del presente articolo, potrà procedere all'erogazione dei contributi a titolo di anticipo, di SAL ovvero di saldo nella forma del finanziamento agevolato successivamente all'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta e all'acquisizione del decreto di erogazione del Commissario straordinario formalizzando, mediante accredito, l'erogazione delle relative somme sul conto corrente vincolato intestato al soggetto beneficiario.

Art. 4.

Attività di verifica e revoca dei contributi

1. Il presente articolo fa salvo quanto già previsto dall'ordinanza n. 29 in data 18 luglio 2024 in tema di verifiche e controlli; per quanto non espressamente qui disciplinato, si ritiene operante un implicito rimando alla suddetta.

2. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, ovvero di quella appositamente convenzionata, procede alle verifiche secondo le modalità previste dall'art. 14 dell'ordinanza n. 11, in data 25 ottobre 2023 e dall'art. 12, dell'ordinanza n. 14, in data 3 novembre 2023, come modificate e integrate dall'ordinanza n. 23 in data 22 aprile 2024 e n. 31 in data 12 agosto 2024.

3. Il contributo concesso attraverso la procedura descritta negli articoli precedenti sarà revocato nel caso in cui si verifichi anche solo una delle circostanze rispettivamente indicate all'art. 14, comma 4 dell'ordinanza n. 11, in data 25 ottobre 2023 e all'art. 12, comma 4 dell'ordinanza n. 14 del 3 novembre 2023, come modificate e integrate dall'ordinanza n. 23 in data 22 aprile 2024 e n. 31 in data 12 agosto 2024.

4. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle previste. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore (istituto di credito convenzionato) chiede al soggetto beneficiario la restituzione del capitale e degli interessi. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

5. Il Commissario straordinario, sulla base di apposito protocollo d'intesa adottato con la Guardia di Finanza, provvede ad implementare un tempestivo flusso informativo a favore della Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale ed unionale, al fine di prevenire, individuare e contrastare ogni condotta illecita di malversazione, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse finanziarie pubbliche.

Art. 5.

Attività di monitoraggio delle erogazioni

1. Il beneficiario del contributo utilizzerà unicamente il conto corrente vincolato per l'effettuazione dei bonifici nei confronti dei destinatari, di cui al comma 3, dell'art. 3 della presente ordinanza, che operano su incarico del be-

neficiario per gli interventi di ripristino. Tali destinatari dovranno eleggere un conto dedicato alle attività di ricostruzione, anche non esclusivo, che dovrà essere utilizzato per tutti i movimenti finanziari afferenti all'emergenza (anche per i pagamenti a favore di eventuali subappaltatori) e che dovranno indicare il CUP dell'intervento, allo scopo di consentire le attività di monitoraggio di cui al comma successivo.

2. L'istituto di credito convenzionato metterà a disposizione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), attraverso il circuito CBI, le informazioni relative ai bonifici effettuati dai conti correnti vincolati. A tale scopo, l'Istituto di credito ordinante dovrà obbligatoriamente effettuare i bonifici di tipo XML SEPA su circuito CBI ed utilizzare gli identificativi del gestore del servizio di monitoraggio per conto del DIPE.

Art. 6.

Trattamento dei dati personali

3. Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati personali che per effetto della presente ordinanza pervengono alla struttura di supporto al Commissario straordinario, sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del medesimo regolamento, i dati di natura personale eventualmente forniti sono oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e sono trattati per le finalità connesse al procedimento per l'erogazione del contributo, nonché per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa dello stesso.

4. I dati personali in oggetto sono trattati, altresì, per consentire l'adempimento degli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Per queste finalità non è necessario il consenso dell'interessato (art. 6, comma 1, lettera *b)* del predetto regolamento).

5. L'interessato potrà sempre esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento, nonché proporre reclamo - rispetto al trattamento in oggetto - al garante per la protezione dei dati personali.

Art. 7.

Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza, rimangono ferme le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 11, in data 25 ottobre 2023 e n. 14 del 3 novembre 2023, in quanto compatibili, come modificate e integrate dall'ordinanza n. 23 in data 22 aprile 2024 e il cui testo coordinato è stato pubblicato in data 26 aprile 2024.

2. Per le attività produttive, le disposizioni di cui agli articoli precedenti della presente ordinanza si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previsti dal regolamento UE n. 651/2014 e, in particolare, dall'art. 50 del medesimo regolamento, afferente ai regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui alla presente ordinanza è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte dei soggetti legittimati.

2. Per l'erogazione dei contributi secondo la modalità del finanziamento agevolato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è stato introdotto, presso Cassa depositi e prestiti un *plafond* di provvista finanziaria di scopo (il «*plafond* alluvione maggio 2023»), prevedendo che, per l'erogazione dei finanziamenti agevolati i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possano contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con ABI, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati della durata massima di venticinque anni, nel limite massimo di 700 milioni di euro, comunque nel limite dell'autorizzazione di spesa annua indicato nel comma 442 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2023, n. 213 ai soggetti beneficiari dei contributi riconosciuti a seguito dell'adozione del decreto di concessione ai sensi dell'art. 20-*septies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Art. 9.

Efficacia e obblighi di pubblicità

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alle Presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Roma, 23 ottobre 2024

Il Commissario straordinario: FIGLIUOLO

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2888

AVVERTENZA:

La versione integrale dell'ordinanza sarà consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze/

24A06260

ORDINANZA 28 ottobre 2024.

Linee guida per i soggetti attuatori per gli interventi finanziati con risorse PNRR. (Ordinanza n. 37/2024).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto 3 maggio 2023, con il quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, per far fronte alle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena, ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto delle regioni interessate;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, che ha modificato l'art. 20-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, prorogando, in considerazione della complessità e della rilevanza del processo di ricostruzione ancora in atto, l'incarico del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, foglio n. 1899, con il quale l'incarico di Commissario straordinario, conferito al generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2023, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) - Carta della *governance* multilivello in Europa;

Viste le linee guida per la Strategia di *audit* 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, avente a oggetto la «Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2024, n. 22, avente ad oggetto «Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

Considerato che nella descrizione della misura M2C4I2.1A riportata nella decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea (CID) del 2 maggio 2024:

si prevede che gli interventi individuati dal Commissario straordinario ricadano in particolare nelle Provin-

ce di Ascoli Piceno, Bologna, Ferrara, Fermo, Firenze, Forlì-Cesena, Modena, Pesaro-Urbino, Ravenna, Reggio-Emilia, Rimini, e riguardino:

a) interventi per ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane. Gli interventi devono prevedere per quanto possibile soluzioni basate sulla natura e possono contemplare il riutilizzo dei materiali trasportati dalle alluvioni. Gli interventi dovrebbero inoltre promuovere, nella misura del possibile, l'adozione di pratiche sostenibili di gestione del suolo e dei terreni per favorire la resilienza a lungo termine dei suoli, arrestarne il degrado e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;

b) interventi di ripristino della rete dei trasporti. Gli interventi possono riguardare infrastrutture complementari (compresi i ponti) che hanno subito danni e che devono essere riparate;

c) interventi di ripristino degli edifici pubblici, compresi l'edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari.

ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01). L'investimento non prevede l'installazione o la sostituzione di caldaie a gas, né l'acquisto di veicoli;

Visto il traguardo M2C4-11 che prevede, nell'ambito della misura M2C4-I2.1A, entro il 30 settembre 2024, che una o più ordinanze del Commissario straordinario devono individuare l'elenco esatto degli interventi volti a ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane, degli interventi di ripristino degli edifici pubblici, compresi l'edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari, e il numero totale di km di rete dei trasporti da ripristinare. Il valore del numero totale degli interventi ammonta ad almeno 1,2 miliardi di euro;

Visto il traguardo M2C4-11*bis* che prevede, nell'ambito della misura M2C4-I2.1A, entro il 30 giugno 2025, la notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per gli interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici. Il valore totale degli inviti da cui derivano tali aggiudicazioni ammonta ad almeno 1,2 miliardi di euro;

Visto il traguardo M2C4-11*ter* che prevede, nell'ambito della misura M2C4-I2.1A, entro il 30 giugno 2026, il completamento di:

a) almeno il 90% degli interventi per ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane, individuati nelle ordinanze del Commissario straordinario;

b) interventi di ripristino della rete dei trasporti, per un certo numero di km individuati dalle ordinanze del Commissario straordinario;

c) almeno il 90% degli interventi volti a ripristinare gli edifici pubblici, compresi l'edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari, individuati nelle ordinanze del Commissario straordinario;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, ad edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

Vista l'ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 10 ottobre 2023, foglio n. 2679, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

Vista l'ordinanza n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 6 novembre 2023, foglio n. 2861, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

Vista l'ordinanza n. 15/2023 in data 16 novembre 2023, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento degli interventi di difesa idraulica segnalati dalla Regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del piano di cui alla citata ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

Vista l'ordinanza n. 33/2024 in data 9 settembre 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 27 settembre 2024, foglio n. 2554, con la quale il Commissario straordinario ha provveduto, in esito a specifica segnalazione dei sub-commissari per la ricostruzione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, al finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità dei territori colpiti, aventi nesso di causalità con gli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023;

Vista l'ordinanza n. 35/2024 in data 25 settembre 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 30 settembre 2024, foglio n. 2560, recante le modalità di attuazione e rendicontazione degli interventi segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per le più urgenti necessità e finalizzati alla gestione del rischio alluvioni e alla riduzione del rischio idrogeologico, rientranti nella Misura M2C4-I2.1a nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal regolamento del Parlamento europeo (UE) n. 241/2021 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Next Generation UE*);

Visto l'art. 20-*novies* del decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla leg-

ge 31 luglio 2023, n. 100, da ultimo modificato dall'art. 5 del decreto-legge 11 giugno 20204, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, nel quale sono indicati i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali;

Preso atto che le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche hanno:

rappresentato ulteriori esigenze di rimodulazione dei fabbisogni stanziati con i richiamati provvedimenti e di interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, con note in data 20 febbraio, 2 aprile, 11 marzo, 27 marzo, 28 marzo e 14 giugno 2024;

dichiarato il nesso di causalità dei citati interventi con gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, evidenziando l'assoluta necessità di effettuare gli interventi di messa in sicurezza al fine di preservare il territorio e la pubblica e privata incolumità;

Ravvisata la complessità del programma generale dei prefati interventi e la necessità di disciplinare l'implementazione di misure strutturali, per la messa in sicurezza da frane o riduzione del rischio di alluvioni nelle aree metropolitane, in armonia con le misure incentrate sulla riqualificazione, sul monitoraggio e sulla prevenzione dei rischi emergenti;

Ravvisata in ragione dei presupposti di fatto e di diritto profilati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, l'assoluta necessità di procedere alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori in rassegna, in un regime di assoluta efficacia e tempestiva esecuzione, affinché sia tutelata e preservata la pubblica e privata incolumità, coerentemente con le prerogative che il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, conferisce al Commissario straordinario;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 11, comma 2-*bis*, nella parte in cui è sancito che «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 in data 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

Visto il «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (PNRR), presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con decisione del Consiglio Ecofin in data 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 in data 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 9, comma 1, nella parte in cui viene specificato che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

Tenuto conto che ai sensi del medesimo art. 9, comma 2, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati»;

Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*») e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo", a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Tenuto conto del Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'Autorità nazionale anticorruzione in data 15 settembre 2023, ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera *h)*, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Vista la convenzione quadro con Sogesid S.p.a., in data 10 febbraio 2024, «Per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100»;

Tenuto conto delle convenzioni in fase di definizione con altre società *in house* della pubblica amministrazione, con lo scopo di fornire supporto agli enti locali e/o ai

soggetti attuatori, delegati dai Presidenti delle regioni e specificati nelle richiamate ordinanze commissariali;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto n. 164 in data 3 maggio 2024 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante: «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111;

Considerato che il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche è destinatario della nuova misura M2C4 - Investimento 2.1 - Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico nell'ambito della gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico - per un investimento pari a 1,2Mld€ di «progetti in essere» individuati e regolamentati da ordinanze, oggetto di ricognizione e definiti dal Commissario straordinario d'intesa con le regioni interessate;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea in data 2 maggio 2024, che modifica la decisione di esecuzione in data 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

Tenuto conto che l'investimento in titolo riguarda esclusivamente «progetti in essere», quindi, solo interventi già avviati e coperti da altri finanziamenti nazionali a legislazione vigente;

Al fine di assicurare il conseguimento dei «*milestone*» e «*target*» (M&*T)* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Piano nazionale degli investimenti complementari;

Considerato il parere favorevole espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato generale per il PNRR, nonché l'accordo raggiunto con la Regione Emilia-Romagna durante il tavolo tecnico tenutosi in data 24 settembre 2024 e le intese ricevute dalle Regioni Toscana e Marche;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza disciplina le modalità «organizzative», nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal regolamento del Parlamento europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Next Generation UE*), per l'attuazione e la rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 2.1.a segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, e confluiti nell'ordinanza n. 35/2024 in data 25 settembre 2024.

2. Per l'attuazione e la rendicontazione dei citati interventi, in linea con quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, è stato predisposto il documento «Linee guida per i soggetti attuatori», che si propone di fornire ai soggetti attuatori uno strumento di riferimento per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

3. In particolare, si vogliono fornire adeguati elementi di informazione per le diverse fasi caratterizzanti l'attuazione degli interventi e, allo stesso tempo, evidenziare i necessari temperamenti da adottare per fronteggiare le sfide di natura gestionale e per garantire il conseguimento degli obiettivi istituzionali posti alla base degli impegni assunti dal Commissario straordinario. Le progettualità finanziate afferiscono alla Misura M2C4I2.1.A, «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia- Romagna, Toscana e Marche» del PNRR.

4. Sono adottate, pertanto, le «Linee guida per i soggetti attuatori», allegate alla presente ordinanza, che disciplinano l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della Misura M2C4-I2.1a - «Misure per la gestione del rischio di alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico nel Piano nazionale di ripresa e resilienza», di cui al «Piano degli interventi destinatario della Misura» allegato all'ordinanza n. 35/2024 in data 25 settembre 2024.

5. Le «Linee guida per i soggetti attuatori» forniscono indicazioni dettagliate riguardo:

a) le procedure di avvio e attuazione degli interventi;

b) il rispetto del principio «*Do No Significant Harm*» (DNSH);

c) gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi;

d) le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta;

e) le modalità di individuazione dei soggetti realizzatori.

Art. 2.

Soggetti attuatori

1. Per assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'art. 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti, adottati ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 8, del citato decreto-legge, individua i soggetti attuatori.

In osservanza all'art. 5 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, i soggetti attuatori sono rappresentati dagli enti (regioni, province, enti locali, ecc.) o da altri organismi di diritto pubblico, enti pubblici economici, società partecipate a controllo pubblico e le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati, per i quali il Commissario straordinario provvede alla stipula di accordi al fine di procedere all'attribuzioni delle funzioni attuative.

2. Nella considerazione dell'urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi di cui all'allegato all'ordinanza n. 35/2024 in data 30 settembre 2024, che afferiscono alla pubblica e privata incolumità, i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, si avvalgono del quadro derogatorio:

a) di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 13/2023, per tutti gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali e ferroviarie;

b) di cui all'art. 3 delle ordinanze n. 8/2023, n. 12/2023 e n. 15/2023, per tutti gli interventi di difesa idraulica.

3. I soggetti attuatori individuati, osserveranno, secondo le disposizioni delle linee guida, gli obblighi derivanti dall'inclusione dei rispettivi progetti nel PNRR, Misura M2C4 Investimento 2.1a, nonché i *target* e *milestone* di riferimento, garantiranno l'avvio degli interventi e assumeranno l'impegno a rispettare gli adempimenti e le condizionalità del PNRR.

4. In particolare, i soggetti attuatori sono obbligati a:

a) garantire l'avvio tempestivo degli interventi, nel rispetto del cronoprogramma approvato;

b) monitorare e documentare l'avanzamento fisico e finanziario degli interventi, utilizzando il sistema informativo ReGiS;

c) assicurare la conformità agli obblighi previsti dal principio DNSH e alle condizionalità del PNRR;

d) trasmettere alla struttura di supporto al Commissario straordinario le evidenze di monitoraggio e rendicontazione degli interventi tramite il sistema informatico ReGiS.

Art. 3.

Verifiche e controlli

1. L'Unità di coordinamento e impiego fondi PNRR della struttura di supporto al Commissario straordinario effettuerà controlli periodici sugli interventi attuati dai soggetti attuatori, al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti e delle procedure previste dalle linee guida.

Art. 4.

Erogazione delle risorse finanziarie e circuito finanziario

1. Le risorse finanziarie per l'attuazione dei progetti PNRR sono trasferite dalla struttura commissariale ai soggetti attuatori, sulla base di specifiche richieste (a titolo di anticipazione, quote intermedie e saldo) da questi ultimi effettuate, secondo le modalità già diramate nelle richiamate ordinanze commissariali.

Art. 5.

Obblighi in materia di comunicazione e informazione

1. I provvedimenti attuativi degli interventi dovranno contenere indicazioni operative circa il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dal regolamento del Parlamento europeo (UE) 2021/241. In particolare, i destinatari finali del finanziamento in ambito PNRR dovranno riconoscere l'origine e assicurare la visibilità del finanziamento dell'Unione per mezzo dell'emblema dell'UE e la dicitura «finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*» in tutte le attività condotte, secondo le indicazioni che sono riportate nelle «Linee guide per i soggetti attuatori», di cui all'allegato alla presente ordinanza.

Art. 6.

Efficacia

1. La presente ordinanza di natura organizzativa è immediatamente esecutiva e verrà trasmessa ai soggetti attuatori individuati per l'attuazione degli interventi e alla Corte dei conti.

2. La presente ordinanza è pubblicata nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alle Presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Roma, 28 ottobre 2024

Il Commissario straordinario: FIGLIUOLO

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2850

AVVERTENZA:

La versione integrale dell'ordinanza sarà consultabile al seguente link*: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze/*

24A06261

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 novembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pomalidomide Accord», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 721/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 593/2024 dell'11 ottobre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 251 del 25 ottobre 2024, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di pomalidomide, "Pomalidomide Accord"»;

Vista la domanda presentata in data 20 agosto 2024 con la quale la società Accord Healthcare, S.L.U. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Pomalidomide Accord» (pomalidomide);

Vista la delibera n. 52 del 23 ottobre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale POMALIDOMIDE ACCORD (pomalidomide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Pomalidomide Accord», in associazione con bortezomib e desametasone, è indicato nel trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia comprendente lenalidomide.

«Pomalidomide Accord», in associazione con desametasone, è indicato nel trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario, sottoposti ad almeno due precedenti terapie, comprendenti sia lenalidomide che bortezomib, e con dimostrata progressione della malattia durante l'ultima terapia.

Confezioni:

«3 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/PVC/Alu)» 21 capsule - A.I.C. n. 051376150/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6.566,62;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.837,54;

«4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/PVC/Alu)» 21 capsule - A.I.C. n. 051376212/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6.566,62;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.837,54;

«4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/PVC/Alu)» 21 x 1 capsule (dose unitaria) - A.I.C. n. 051376248/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6.566,62;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.837,54;

«1 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/PVC/Alu)» 21 capsule - A.I.C. n. 051376034/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6.566,62;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.837,54;

«1 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/PVC/Alu)» 21 x 1 capsule (dose unitaria) - A.I.C. n. 051376061/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6.566,62;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.837,54;

«2 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/PVC/Alu)» 21 capsule - A.I.C. n. 051376097/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6.566,62;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.837,54;

«3 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/PVC/Alu)» 21 x 1 capsule (dose unitaria) - A.I.C. n. 051376186/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6.566,62;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.837,54;

«2 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/PVC/Alu)» 21 x 1 capsule (dose unitaria) - A.I.C. n. 051376123/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6.566,62;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.837,54;

«4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/PVC/Alu)» 14 capsule - A.I.C. n. 051376200/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.377,74;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.225,02;

«4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/PVC/Alu)» 14 x 1 capsule (dose unitaria) - A.I.C. n. 051376236/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.377,74;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.225,02;

«1 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/PVC/Alu)» 14 capsule - A.I.C. n. 051376022/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.377,74;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.225,02;

«1 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/PVC/Alu)» 14 x 1 capsule (dose unitaria) - A.I.C. n. 051376059/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.377,74;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.225,02;

«2 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/PVC/Alu)» 14 capsule - A.I.C. n. 051376085/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.377,74;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.225,02;

«2 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/PVC/Alu)» 14 x 1 capsule (dose unitaria) - A.I.C. n. 051376111/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.377,74;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.225,02;

«3 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/PVC/Alu)» 14 capsule - A.I.C. n. 051376147/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.377,74;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.225,02;

«3 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/PVC/Alu)» 14 x 1 capsule (dose unitaria) - A.I.C. n. 051376174/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.377,74;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.225,02.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pomalidomide Accord» (pomalidomide) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Il titolare A.I.C. ha l'obbligo di comunicare anticipatamente, almeno quindici giorni prima, l'avvio della commercializzazione indicando i confezionamenti che saranno poi effettivamente commercializzati; al fine di consentire il loro inserimento nel registro multifarmaco sviluppato per dare attuazione agli adempimenti regolatori del piano di prevenzione della gravidanza.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È aggiornato il registro multifarmaco semplificato per i farmaci sottoposti a programma di prevenzione della gravidanza (PPP) con l'inserimento del medicinale «Pomalidomide Accord».

Ai fini della prescrizione del medicinale, i medici e i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it

La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1.

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pomalidomide Accord» (pomalidomide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indica-

zioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 novembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06338

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 17 ottobre 2024.

Approvazione del codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese di sviluppo e produzione di *software* gestionale e accreditamento dell'organismo di monitoraggio. (Provvedimento n. 618).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, «regolamento»);

Visto il decreto legisolativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il «Codice») come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679»;

Visto l'art. 40 del regolamento che prevede che le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari o responsabili del trattamento possano elaborare (modificare o prorogare) codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del regolamento in specifici settori di attività e in funzione delle particolari esigenze delle micro, piccole e medie imprese, e che tali codici devono essere approvati dall'autorità di controllo competente;

Visto il considerando 98 del regolamento che prevede che tali codici possono calibrare gli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento, tenuto conto dei potenziali rischi del trattamento per i diritti e le libertà degli interessati;

Viste le «Linee guida 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2016/679» adottate dal Comitato europeo per la protezione di dati (di seguito «Comitato») il 4 giugno 2019, all'esito della consultazione pubblica;

Considerato in particolare che l'adesione ad un codice di condotta può essere utilizzata come elemento di responsabilizzazione (c.d. *accountability*), in quanto consente di dimostrare la conformità dei trattamenti di dati, posti in essere dai titolari e/o dai responsabili del trattamento che vi aderiscano, ad alcune disposizioni o principi del regolamento, o al regolamento nel suo insieme (*cfr.* cons. 77 e articoli 24, par. 3, e 28, par. 5, e 32, par. 3 del regolamento);

Rilevato che il Garante incoraggia lo sviluppo di codici di condotta per le micro, piccole e medie imprese al fine di promuovere un'attuazione effettiva del regolamento, aumentare la certezza del diritto per titolari e responsabili del trattamento e rafforzare la fiducia degli interessati in ordine alla correttezza dei trattamenti di dati che li riguardano;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 55 del regolamento e art. 2-*bis* del Codice, il Garante è l'autorità di controllo competente ad approvare i codici di condotta aventi validità nazionale nell'esercizio del potere conferitole ai sensi dell'art. 57, paragrafo 1, lettera *m)* del regolamento;

Considerato che l'art. 41, par. 1, del regolamento prevede che, fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente, la verifica dell'osservanza delle disposizioni di un codice di condotta, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento, è effettuata da un organismo di monitoraggio (di seguito, «Odm») in possesso dei requisiti fissati dall'art. 41, par. 2 del regolamento e del necessario accreditamento rilasciato a tal fine dalla medesima autorità, con la sola eccezione del trattamento effettuato da autorità pubbliche e da organismi pubblici per il quale non è necessaria l'istituzione di un Odm (art. 41, par. 6 del regolamento);

Rilevato, in questo contesto, che l'obbligo di affidare il monitoraggio dei codici di condotta a un Odm accreditato non dovrebbe costituire un ostacolo allo sviluppo di tali strumenti e che, quindi, va riconosciuto un certo margine di flessibilità ai promotori dei codici di condotta nell'applicazione dei requisiti di accreditamento fissati dal Garante, al fine di definire il modello di Odm più adeguato a controllarne l'osservanza, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal regolamento, dalle Linee guida e dai pertinenti pareri del Comitato;

Considerato che il regolamento e le linee guida del Comitato sopra citate, fissano un quadro organico di riferimento per la definizione dei requisiti che l'Odm deve soddisfare per ottenere l'accreditamento;

Rilevato altresì che il Garante nella procedura di accreditamento, volta a verificare che l'Odm soddisfi i predetti requisiti, tiene in considerazione le specificità dei trattamenti di dati personali afferenti al settore a cui si applica il codice di condotta e, in particolare, la natura e la dimensione del settore, la tipologia e il numero (anche

atteso) di soggetti aderenti, la peculiarità e la complessità delle operazioni di trattamento oggetto del codice, nonché i rischi per gli interessati;

Considerato che l'art. 41, par. 3, del regolamento prevede che la predetta autorità di controllo presenta al Comitato uno schema di requisiti per l'accreditamento dell'Odm, ai sensi del meccanismo di coerenza di cui all'art. 63 del regolamento;

Visto il provvedimento del 10 giugno 2020, n. 98 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 dell'11 luglio 2020 - (di seguito, «Provvedimento») con il quale il Garante, ai sensi dell'art. 57, par.1, lettera *p)*, del regolamento, ha approvato i requisiti per l'accreditamento dell'Odm, tenendo conto delle osservazioni rese dal Comitato nel parere adottato il 25 maggio 2020;

Considerato che l'art. 57, par. 1, lettera *q)* del regolamento prevede, in particolare, che ciascuna autorità di controllo, sul proprio territorio, effettua l'accreditamento dell'Odm, ai sensi dell'art. 41;

Rilevato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 55 del regolamento e art. 2-*bis* del Codice, il Garante è l'autorità di controllo competente a definire e pubblicare i requisiti per l'accreditamento dell'Odm, nonché ad accreditare lo stesso Odm nell'esercizio del potere conferitole ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettere *p)* e *q)*, del regolamento;

Considerato che l'Associazione proponente, Assosoftware - Associazione italiana dei produttori di *software*, rappresentando adeguatamente le imprese operanti in Italia nello specifico settore della produzione del software di tipo gestionale, è legittimata, ai sensi dell'art. 40, paragrafo 2 del regolamento, a promuovere l'adozione di un codice di condotta nel settore di riferimento;

Visto che in data 30 settembre 2024, all'esito di una complessa interlocuzione con gli uffici, l'Associazione proponente ha sottoposto all'approvazione del Garante il «Codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese di sviluppo e produzione di software gestionale» ed ha contestualmente presentato la richiesta formale di accreditamento dell'Odm allegando la documentazione utile idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti;

Rilevato, all'esito dell'esame di questa autorità, che il codice di condotta presentato dall'Associazione proponente offre, in misura sufficiente, garanzie adeguate a tutela degli interessati nel settore di riferimento, come previsto dall'art. 40, paragrafo 5, del regolamento;

Rilevato che dall'esame della richiesta di accreditamento e della documentazione ad essa allegata, emerge che l'istituendo Odm rispetta i requisiti previsti dall'art. 41, par. 2 del regolamento e dal provvedimento, essendo stato comprovato, in particolare: un adeguato livello di competenza per lo svolgimento dei compiti di verifica sul rispetto del codice di condotta; di poter assolvere alle proprie funzioni con indipendenza e imparzialità; di aver definito misure idonee a individuare e mitigare il rischio di eventuali conflitti di interesse;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera *m)*, del regolamento di approvare il codice di condotta che acquista la piena efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà inserito nei registri di cui all'art. 40, parr. 6 e 11 del regolamento;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera *q)*, del regolamento, di accreditare l'Odm individuato dal proponente alla verifica del rispetto del codice di condotta, per la durata di cinque anni non rinnovabili;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

Tutto ciò premesso il Garante

a) ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera *m)*, del regolamento approva il codice di condotta riportato in allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante;

b) ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera *q)*, del regolamento accredita l'Odm proposto dal proponente alla verifica del rispetto del codice di condotta per la durata di cinque anni non rinnovabili;

c) invia copia della presente deliberazione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2024

Il Presidente e relatore: STANZIONE

Il Segretario generale: MATTEI

ALLEGATO

CODICE DI CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO DALLE IMPRESE DI SVILUPPO E PRODUZIONE DI SOFTWARE GESTIONALE

INDICE

PREAMBOLO

Le imprese produttrici del software gestionale aderenti ad Assosoftware hanno promosso l'adozione del presente codice di condotta sulla base di quanto previsto dall'art. 40 del regolamento (UE) n. 679/2016 - regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito denominato «Regolamento» o «GDPR»), in considerazione delle seguenti premesse.

1. Assosoftware è l'associazione italiana che riunisce, rappresenta e tutela le principali aziende produttrici di software gestionale per piccole e medie imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni. Il settore del software gestionale costituisce un fattore chiave per la crescita delle competenze digitali e la modernizzazione dei processi produttivi, elementi fondamentali per la competitività degli operatori a livello internazionale o globale, e per lo sviluppo del sistema Paese, sia per il suo impatto diretto su economia ed occupazione, sia per l'indotto generato in termini di digitalizzazione di imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni lungo tutta la catena del valore, dal front-end verso i clienti e cittadini, al back end di produzione, fino alla gestione documentale e amministrativa.

2. In questo contesto, emerge la concreta esigenza per le imprese produttrici rappresentate da Assosoftware di assicurare che le attività dalle stesse svolte nell'ambito dell'intero ciclo di vita del software gestionale, dalla sua progettazione, produzione e sviluppo sino alla sua installazione e messa in esercizio, si conformino ad elevati livelli di protezione dei dati personali, allo scopo di favorire il rispetto del regolamento e di rafforzare la fiducia degli utilizzatori del software verso l'adozione dei soluzioni gestionali in grado di realizzare la transizione digitale e l'innovazione produttiva. Il software gestionale, infatti, consente l'automazione dei principali processi interni di imprese (es. processi di approvvigionamento, gestione del magazzino, vendite, fatturazione, rapporti con i clienti, gestione documentale etc.), di professionisti (es. software per la gestione dello studio professionale, delle attività contabilità, tributarie, lavoristiche, legali e fiscali) e delle Pubbliche Amministrazioni (es. processi di e-procurement, gestione delle gare e commesse, etc.), con un evidente e notevole impatto sugli aspetti relativi alla protezione dei dati personali. In tal senso, si pone, altresì, la ulteriore esigenza di fornire strumenti adeguati di digitalizzazione, anche per favorire la conformità degli operatori più piccoli del mercato, che, a livello tecnico e informatico, potrebbero difettare delle risorse o competenze necessarie, e per contemperare le esigenze di semplificazione degli adempimenti delle PMI e dei professionisti con la necessità di garantire un'elevata tutela dei diritti degli interessati.

3. Per i motivi sopra esposti, le imprese produttrici del software gestionale (c.d. «produttori del software» o «Software House» – «SWH»), associate ad Assosoftware, hanno promosso ed avviato l'elaborazione di un progetto di codice di condotta ai sensi del citato art. 40 del GDPR, diretto a fornire un concreto ed effettivo contributo alla definizione degli impegni assunti per garantire il diritto alla protezione dei dati personali in fase di progettazione e sviluppo di applicazioni, servizi e prodotti software, in considerazione dell'evoluzione tecnologica e dei relativi costi di attuazione, con l'obiettivo di rendere disponibili ai clienti, operanti quali Titolari o responsabili del trattamento, idonei strumenti e funzionalità per adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati in relazione ai trattamenti svolti tramite i predetti software

4. In particolare, i produttori del software intendono attraverso il presente codice definire un sistema uniforme ed avanzato di regole di condotta e misure tecniche e organizzative, per assicurare che i software prodotti e resi disponibili sul mercato siano sviluppati nel rispetto dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione (by design) e per impostazione predefinita (by default), al fine di dimostrare la conformità alle disposizioni del regolamento e di rafforzare la fiducia verso la digitalizzazione dei servizi e processi degli operatori economici ed istituzionali che li utilizzano, assicurando un adeguato livello di tutela dei dati personali trattati tramite l'impiego dei medesimi software.

5. L'adozione del presente codice di condotta e l'adesione da parte delle SWH per uno o più prodotti dagli stessi sviluppati sono volte quindi a promuovere tra i clienti richiedenti ed utilizzatori di Software Gestionali:

i. la conformità by design/default di tali Software al regolamento ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati (v., in particolare, il d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i, recante il codice in materia di protezione dei dati personali);

ii. l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative offerte dai Produttori in relazione all'intero ciclo di vita dei Software sviluppati, ove impiegati per attività di trattamento di dati personali.

6. Il presente codice ha ad oggetto non solo le attività di progettazione e sviluppo dei Software, che di regola non comportano il trattamento di dati personali, ma anche le attività di installazione, test, collaudo, assistenza, manutenzione e aggiornamento dei Software Gestionali, che possono comportare operazioni di trattamento di dati personali eseguite dai Produttori per conto dei clienti, (es.: attività di migrazione dati finalizzata all'installazione del Software, attività di assistenza e aggiornamento SW con accesso da remoto, acquisizione o esportazione di copia di dati per verifica di problematiche tecniche, ecc.). Queste ultime attività possono essere svolte in diversi contesti: (i) *on premise*, ossia quando il Software è installato su infrastrutture, apparati e sistemi del cliente (o di fornitori di quest'ultimo), e (ii) *cloud*, laddove il cliente utilizzi il Software del produttore attraverso infrastrutture rese disponibili da quest'ultimo (direttamente o tramite suoi sub-fornitori).

7. In linea con le premesse e gli obiettivi su esposti, i produttori del software gestionale si limitano solo a sviluppare e a mettere a disposizione del cliente prodotti Software per la gestione dei processi organizzativi strumentali ai servizi di elaborazione dati il cui trattamento rientra nella sfera di responsabilità del cliente, quale titolare del trattamento o responsabile. Il presente codice di condotta non ha ad oggetto e non intende pertanto disciplinare le attività di trattamento di dati personali eventualmente svolte dal produttore del software, su richiesta e per conto del cliente, quali servizi di elaborazione di dati a fini contabili, amministrativi, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali (es. elaborazione paghe, tenuta della contabilità, fatturazione, ecc.).

Art. 1.
Ambito di applicazione

1.1. Il presente codice di condotta è riferito alle attività di trattamento di dati personali poste in essere dai produttori del software nei contesti di cui in premessa, limitatamente al territorio dello Stato Italiano ed è applicabile unicamente a livello nazionale. Per tale motivo, l'approvazione di cui all'art. 40 del regolamento è richiesta al Garante in qualità di Autorità di controllo competente ai sensi dell'art. 55 del regolamento.

1.2. Il presente codice di condotta è applicabile nei confronti di ciascun software gestionale, per il quale il produttore presenti richiesta di adesione ai sensi del successivo art. 20.

1.3. Il presente codice di condotta non è applicabile nei riguardi dei trattamenti di dati personali connessi allo svolgimento da parte della Software House di attività secondarie o comunque non riguardanti la produzione del software gestionale, che sono comuni e traversali rispetto alla generalità dei settori produttivi (come, ad es., il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, il trattamento di dati personali dei clienti, anche potenziali, a fini di marketing diretto, ecc.).

Art. 2.
Definizioni

2.1. Ai fini del presente codice di condotta, si applicano le definizioni previste dall'art. 4 del regolamento.

2.2. Ai medesimi fini, si intende per:

a) produttori del software (anche produttore, Software House o *SWH)*: le imprese che progettano, sviluppano e producono Software Gestionali;

b) software gestionale: i programmi di elaborazione elettronica che consentono ad aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni di automatizzare, informatizzandoli, i processi di organizzazione e gestione delle rispettive attività;

c) servizi: i servizi relativi alle attività di installazione, messa in esercizio, assistenza, manutenzione, gestione, aggiornamento del software gestionale prodotto dalla SWH;

d) Attività di Sviluppo: le attività di progettazione, sviluppo e produzione del software gestionale, che non comportano di regola lo svolgimento di attività di trattamento di dati personali;

e) clienti: i soggetti che richiedono ai Produttori lo sviluppo ed installazione dei Software Gestionali e le connesse attività di manutenzione ed assistenza, sottoscrivendo i relativi contratti od accordi di licenza e utilizzo;

f) Utenti: le persone fisiche (quali, ad es., rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori) autorizzate (i) dal cliente ad accedere ed utilizzare per suo conto il Software e i relativi servizi, e/o (ii) dal produttore del software a svolgere i servizi;

g) Accordo sul trattamento dei dati personali: l'accordo scritto sul trattamento dei dati personali sottoscritto dal produttore del software e dal cliente ai sensi dell'art. 28 del regolamento per lo svolgimento dei servizi;

h) Garante: il Garante per la protezione dei dati personali di cui agli artt. 2-*bis* e 153 del d.lgs. n. 196/2003 – codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.
Progettazione e sviluppo di SW Gestionali: Privacy by design e by default

3.1. Le Attività di Sviluppo dei Software Gestionali sono improntate al rispetto dei principi di protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita, di cui all'art. 25 del regolamento, e vengono documentate dai produttori del software attraverso:

i) la valutazione dei rischi dei trattamenti dei dati personali cui il software gestionale è preordinato;

ii) la previsione di funzionalità, misure tecniche e organizzative che consentano al cliente, quale titolare o responsabile del trattamento, di garantire un adeguato livello di protezione ai dati personali trattati attraverso il software gestionale;

iii) la comunicazione in modo trasparente al cliente delle caratteristiche di sicurezza e di privacy by design del software gestionale, in modo che possa valutare sotto la propria responsabilità se, sul piano tecnico, il medesimo Software è conforme alle proprie esigenze e alle caratteristiche specifiche del trattamento di dati personali che intende effettuare tramite lo stesso. Ove il cliente ritenga necessarie misure aggiuntive, il produttore del software può valutarne la fattibilità tecnica e gli oneri associati.

3.2. Nella progettazione e sviluppo dei Software Gestionali, i Produttori si attengono alle misure indicate nell'allegato A del presente codice al fine di:

assicurare un adeguato livello di protezione dei dati personali trattati tramite il software gestionale;

offrire le idonee garanzie richieste, a livello tecnico e di sicurezza, dal regolamento;

facilitare, anche attraverso il riferimento alle corrispondenti disposizioni del regolamento e delle norme internazionali pertinenti, i clienti, gli Interessati, l'OdM e il Garante nelle valutazioni sulla conformità del Software ai requisiti del presente codice.

3.3. L'allegato A è riesaminato e aggiornato periodicamente, anche sulla base dell'evoluzione dello sviluppo tecnologico e degli scenari di rischio.

3.4. Le misure previste nell'allegato A dovranno essere implementate nell'ambito delle Attività di Sviluppo delle soluzioni di Software Gestionali, per le quali viene presentata dai Produttori domanda di adesione al presente codice ai sensi del successivo articolo 20.

Art. 4.
Installazione, assistenza e manutenzione del SW Gestionale

4.1. In relazione allo svolgimento delle attività tecniche relative ai servizi nei contesti on premise e in cloud, che possono comportare operazioni di trattamento di dati personali per conto del cliente, il produttore del software assume il ruolo e gli obblighi di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento, e si conforma a quanto indicato ai successivi articoli 5 e 6. In questi casi, laddove il cliente (come nel caso, ad es., di professionisti) sia responsabile del trattamento, la SWH rivestirà il ruolo di ulteriore responsabile (c.d. «Sub-responsabile») di tale trattamento ai sensi del citato art. 28, paragrafi 2 e 4.

4.2. In particolare, il produttore del software opera quale responsabile o Sub-responsabile del trattamento nei contesti relativi alla esecuzione dei servizi in cloud, mentre, nei contesti on premise, può rivestire tale ruolo solo qualora venga chiamato a svolgere attività tecniche connesse alla installazione, assistenza e manutenzione del software gestionale che possano comportare un trattamento di dati personali, come, per esempio, nel caso di:

a) attività di migrazione dati finalizzata all'installazione e al collaudo del software gestionale;

b) attività di assistenza e aggiornamento del software gestionale con possibilità (ancorché occasionalmente) di accesso remoto ai dati del cliente (es. tramite strumenti di help-desk remoto VPN, ecc.);

c) attività di acquisizione di data base del cliente o esportazione e copia di dati personali del cliente per verificare problematiche di carattere tecnico e svolgere attività di assistenza e manutenzione.

4.3. Nei contesti *on premise* e *in cloud*, fermo il rispetto delle misure di cui al precedente art. 3 e all'allegato A, il produttore del software, quale responsabile o Sub-responsabile del trattamento, si impegna ad osservare le misure di sicurezza di cui all'allegato B del presente codice di condotta.

4.4. Resta fermo che, nei contesti on premise:

i) al personale incaricato dal produttore del software, che svolge in via continuativa attività di assistenza e manutenzione che comporta l'accesso ad infrastrutture e sistemi del cliente su cui è installato il medesimo Software, sono attribuite le funzioni di amministratore di sistema, nel rispetto del provvedimento del Garante recante misure e accorgimenti in materia di amministratori di sistema, fermo quanto previsto al successivo art. 11.4;

ii) le attività e gli obblighi del produttore quale responsabile del trattamento non si estendono alle attività di gestione e manutenzione dell'infrastruttura su cui è installato il software gestionale, la cui responsabilità resta a carico del cliente. In particolare, restano escluse, nei contesti on premise, dalla responsabilità del produttore del software, le attività di salvataggio e ripristino dei dati personali così come tutte le attività necessarie alla protezione della sicurezza fisica e logica dell'infrastruttura su cui il Software è installato.

Art. 5.
Ruolo della SWH quale responsabile del trattamento: garanzie, obblighi e responsabilità

5.1. Attraverso l'adesione al presente codice e l'adozione delle misure di cui all'allegato A e all'allegato B, il produttore del software assicura l'adeguatezza delle garanzie prestate quale responsabile o Sub-responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28, par. 1, del regolamento, ferma restando la possibilità di integrare eventualmente tali garanzie anche tramite l'adesione ad ulteriori codici di condotta, ove applicabili, oppure certificazioni o l'adesione a *best practice* di settore (quali, ad es., le norme *ISO)*.

5.2. Non rientra tra gli obblighi a carico del produttore del software la determinazione dei presupposti di liceità delle attività di trattamento dei dati svolte per conto del cliente. Resta ferma la possibilità per il produttore del software di rifiutarsi di eseguire attività di trattamento dei dati che risultino palesemente in contrasto con la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, dandone evidenza al cliente.

Art. 6.
Accordo sul trattamento dei dati personali con il cliente

6.1. Nei casi previsti ai precedenti articoli 4 e 5, il produttore del software stipula con il cliente, anche in forma elettronica, un Accordo sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento e in osservanza delle Linee guida del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati («EDPB») attualmente applicabili a tale riguardo (*cfr.* Linee Guida n. 7/2020). L'allegato C al presente codice riporta uno schema meramente esemplificativo e non vincolante dei principali contenuti dell'Accordo sul trattamento dei dati personali, elaborato sulla base delle linee guida dell'EDPB, al fine di agevolare i produttori del software aderenti al presente codice, soprattutto ove si tratti di PMI, nell'adempimento di tali obblighi. Le disposizioni dell'Accordo sul trattamento dei dati personali ex art. 28 del regolamento non possono in alcun modo derogare a quanto previsto nel presente codice.

6.2. Laddove i servizi siano erogati ad un elevato numero di clienti, il produttore del software può proporre un proprio schema di Accordo ex art. 28, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 28.3 e avente condizioni contrattuali uniformi e indicazione delle misure tecniche e organizzative garantite, che permetta un'omogenea ed efficace gestione degli obblighi assunti.

6.3. I precedenti commi si applicano anche nel caso in cui il cliente dichiari di agire quale responsabile del trattamento ai sensi del precedente art. 4 e di avvalersi del produttore del software quale ulteriore responsabile del trattamento.

Art. 7.
Ricorso della SWH a sub-responsabili del trattamento

7.1. Ai fini del presente articolo, si configura quale «Sub-responsabile» del trattamento il soggetto esterno (persona fisica o giuridica), a cui sono affidati dalla SWH servizi che comportano un trattamento di dati personali effettuato dal medesimo produttore quale responsabile o Sub-responsabile per conto del cliente e che abbiano un rapporto di diretta dipendenza funzionale rispetto ai servizi o attività oggetto del contratto in essere tra il produttore del software ed il medesimo cliente, quale titolare del trattamento.

7.2. In caso di rilascio da parte del cliente, all'interno dell'Accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento, di un'autorizzazione scritta generale alla nomina di «sub-responsabili», questa deve essere riferita a categorie di sub-responsabili, individuate anche per tipologia di servizio reso, e rinviate ad un elenco nominativo (da fornire su richiesta del titolare e da rendere disponibile a quest'ultimo attraverso modalità che ne permettano l'agevole consultazione). Il produttore del software può modificare o integrare l'elenco dei sub-responsabili dandone comunicazione al cliente, ove possibile con congruo preavviso, attraverso le modalità anche semplificate concordate con il cliente, quali, ad esempio, un'area riservata o utilizzando i canali di comunicazione previsti contrattualmente. Il produttore del software non può ricorrere ad ulteriori responsabili senza la preventiva autorizzazione del cliente.

7.3. Coerentemente con quanto concordato nell'Accordo per la protezione dei dati personali, il produttore del software deve prevedere che il cliente possa opporsi alla individuazione di uno o più sub-responsabili entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, esprimendo le motivazioni poste a corredo della propria opposizione. Laddove non sia possibile addivenire ad una soluzione condivisa, il cliente può recedere dal contratto relativo al software gestionale utilizzato, nei termini dallo stesso previsti.

7.4. Il produttore del software si impegna a mantenere un elenco aggiornato dei sub-responsabili coinvolti nel trattamento dei dati del cliente, nel quale siano indicati nominativo o denominazione legale, sintetica descrizione del trattamento affidato e luogo del trattamento, ove svolto al di fuori del territorio nazionale od europeo, e si impegna a renderlo disponibile, su richiesta del cliente. Per la fornitura della lista degli ulteriori sub-responsabili coinvolti, il produttore del software può richiedere la sottoscrizione di idonei impegni di riservatezza.

7.5. Il produttore del software si impegna a sottoscrivere con ogni Sub-responsabile un accordo sul trattamento dei dati personali, il cui contenuto minimo assicurerà l'imposizione di obblighi coerenti e compatibili con quelli previsti dall'Accordo sul trattamento dei dati personali stipulato con il cliente e l'adozione di un medesimo livello di misure tecniche e organizzative. Il produttore del software rimarrà pienamente responsabile nei confronti del cliente in relazione all'adempimento da parte del Sub-responsabile degli obblighi dallo stesso assunti ai sensi dell'art. 28, par. 4, del regolamento.

7.6. Al fine di fornire i servizi, il produttore del software può avvalersi di sub-responsabili (quali, ad esempio, service providers multinazionali di servizi di hosting/data center), che forniscono i loro servizi sulla base di condizioni e termini contrattuali dagli stessi fissati e non negoziabili, anche per quanto concerne il trattamento dei dati (di seguito indicati come le «Condizioni di servizio del Sub-responsabile»). In tali circostanze, il produttore del software: *i)* da indicazione al cliente del Sub-responsabile di cui si avvale e delle relative Condizioni di servizio del Sub-responsabile; *ii)* presta ogni ragionevole sforzo al fine di assistere il cliente nella verifica delle Condizioni di servizio del Sub-responsabile. Il cliente può opporsi alla decisione della SWH di avvalersi del Sub-responsabile, laddove sussistano ragioni tecniche connesse alla sicurezza e alle garanzie offerte dal Sub-responsabile, secondo quanto previsto all'art. 7.3.

7.7. Ove il produttore del software svolga la sua attività in favore di un elevato numero di clienti, le comunicazioni di cui all'art. 7.2 possono essere effettuate anche tramite la pubblicazione nell'area riservata agli Utenti indicati dal cliente o altro mezzo ritenuto idoneo dal responsabile che assicuri le esigenze di tutela del segreto industriale del produttore del software.

Art. 8.
Trattamenti per i quali la SWH agisce in qualità di titolare del trattamento

8.1. Il produttore del software agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati personali riferiti al cliente, ove si tratti di persona fisica, e/o alle persone fisiche che sono i rappresentanti, esponenti, referenti, dipendenti e collaboratori del cliente (ove si tratti di persona giuridica, ente o associazione), acquisiti per lo svolgimento delle proprie attività amministrative, contabili, organizzative e tecniche correlate o strumentali alla gestione del rapporto contrattuale con il medesimo cliente (ad es., per la definizione e sottoscrizione del contratto, fatturazione dei servizi, gestione di accessi ed uso del software gestionale, gestione e manutenzione dei relativi sistemi e piattaforme, assistenza ed attività di help-desk a supporto degli Utenti del cliente, ecc.). Per le attività di trattamento dei dati personali svolte in qualità di titolare del trattamento, il produttore del software è tenuto al rispetto dei conseguenti obblighi previsti dal regolamento(1), ad integrazione degli obblighi allo stesso direttamente spettanti quale responsabile o Sub-responsabile del trattamento in base al regolamento e al codice di condotta.

8.2. Il produttore del software, quale titolare del trattamento, può trattare i dati personali riferiti al cliente e ai relativi Utenti di cui al precedente art. 8.1 (raccolti attraverso l'accesso e l'uso del software gestionale e delle relative funzionalità) esclusivamente in forma ag-

(1) Ulteriori indicazioni e linee di indirizzo al riguardo potranno essere fornite nell'ambito del c.d. vademecum informativo reso disponibile da AssoSW agli operatori del settore in parallelo al CoC

gregata, mediante il calcolo di opportune metriche e indicatori, per il perseguimento di legittimi interessi correlati a finalità statistiche, di analisi, studio e ricerca volte a migliorare la sicurezza, le prestazioni e le funzionalità dei medesimi Software e dei connessi servizi, a beneficio anche degli stessi clienti che ne fruiscono. Per tali finalità, l'elaborazione dei predetti dati personali è effettuata dal produttore del software previa adozione di tecniche di pseudonimizzazione o cifratura dei dati in modo tale da limitare la diretta riconducibilità delle informazioni agli Interessati, nonché sulla base della preventiva informativa fornita agli interessati circa le suddette finalità del trattamento e i legittimi interessi perseguiti.

8.3. Per le finalità sopra indicate l'informativa agli interessati può essere fornita dal produttore del software al cliente e ai relativi Utenti in fase di sottoscrizione del contratto, anche in forma elettronica, attraverso la comunicazione di informazioni essenziali e sintetiche previamente all'accesso od utilizzo del Software e delle relative funzionalità, che possono rinviare ad un'informativa più estesa consultabile sul sito internet del produttore secondo gli schemi esemplificativi di informative sintetica ed estesa predisposti dalla medesima Associazione e pubblicati nel sito internet dedicato al codice di condotta, gestito dal Comitato Indipendente di Vigilanza di cui al successivo art. 19.2.

Art. 9.
Registri dei trattamenti della SWH quale responsabile del trattamento

9.1. Il produttore del software che agisce quale responsabile del trattamento è tenuto a mantenere un registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30, par. 2, del regolamento, a prescindere dal numero dei dipendenti dell'azienda o della natura dei dati trattati, in ragione del carattere non occasionale dei trattamenti svolti.

9.2. Considerato, tuttavia, che i produttori del software possono prestare la propria attività di responsabili del trattamento in favore di un elevato numero di clienti quali Titolari, nella tenuta e conservazione dei Registro delle attività di trattamento possono essere adottate le seguenti modalità:

a) indicazione dei clienti Titolari del trattamento per conto dei quali sono effettuati i trattamenti, tramite il rinvio o il collegamento a schede o banche dati anagrafiche dei medesimi clienti, con i relativi prodotti e/o servizi acquistati;

b) per quanto concerne gli altri elementi richiesti dall'art. 30, par. 2, la descrizione delle categorie dei trattamenti svolti può essere effettuata mediante rinvio a schede di servizio o a documentazione tecnica del prodotto o servizio.

9.3. Nelle ipotesi in cui il produttore del software agisce quale Subresponsabile del trattamento in favore di un cliente che a sua volta opera quale responsabile per conto di un terzo quale titolare, nel Registro dei trattamenti della SWH, con specifico riferimento all'indicazione di cui al punto *a)* del precedente art. 9.2, può essere riportato solo il nominativo del cliente quale responsabile con cui intercorre il contratto di servizi e l'Accordo sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 28 del regolamento, considerato che in tali circostanze il produttore del software non intrattiene alcuna relazione contrattuale con il terzo titolare e che l'identificazione dello stesso risulterebbe eccessivamente difficoltosa per il produttore del software.

9.4. Resta fermo, nelle ipotesi di cui al precedente art. 8, l'adempimento da parte del produttore del software dell'obbligo di tenuta ed aggiornamento di un registro delle attività di trattamento svolte quale titolare ai sensi dell'art. 30, par. 1, del regolamento.

Art. 10.
Analisi dei rischi e valutazione d'impatto sulla protezione dati

10.1. Il produttore del software, per quanto di relativa competenza, avuto conto della natura dei dati, del tipo di trattamento effettuato nonché delle informazioni in suo possesso, coopera con il cliente per permettergli di adempiere ai propri obblighi di legge in tema di analisi dei rischi e valutazione d'impatto sulla protezione dati, fornendogli le informazioni concernenti le caratteristiche ed il funzionamento del software gestionale a livello tecnico, nonché le correlate funzionalità e misure di sicurezza. A tal fine, oltre alle informazioni già contenute nel contratto di servizio e nell'Accordo sul trattamento dei dati personali, il produttore del software potrà procedere alla fornitura di certificazioni, attestazioni e documentazioni tecniche e di sicurezza basate su standard di riferimento del settore, nonché dell'eventuale, ulteriore documentazione tecnica e di sicurezza predisposta dal medesimo produttore a tal fine.

10.2. L'adozione, da parte del produttore del software, delle misure di cui agli allegati A e B, è altresì volta a facilitare i clienti nelle valutazioni condotte *ex* articoli 24, 25, 32 e 35 del regolamento. Il riferimento contenuto negli allegati A e B alle disposizioni applicabili del regolamento e alle norme internazionali tecniche di rilievo, permette al cliente di condurre autonomamente le verifiche di conformità del software gestionale rispetto alle medesime misure.

10.3. Resta fermo, nelle ipotesi di cui al precedente art. 8, l'adempimento da parte del produttore del software, quale titolare del trattamento, degli obblighi in tema di analisi dei rischi e adozione delle adeguate misure tecniche ed organizzative, nonché di valutazione d'impatto sulla protezione dati previsti dagli articoli 24, 25, 35 e 36 del regolamento.

Art. 11.
Misure adottate per la sicurezza del trattamento dei dati personali

11.1. Il produttore di Software, ferma l'osservanza delle misure previste dall'allegato A, si impegna a mettere in atto le misure previste dall'allegato B nello svolgimento dei servizi. Qualora il software gestionale sia utilizzato in modalità on premise, resta esclusa dalla responsabilità del produttore del software l'adozione delle misure idonee a proteggere le infrastrutture, i sistemi e i dispositivi utilizzati dal cliente per accedere al Software (tra cui, ad esempio, le attività di salvataggio e backup dei dati personali e protezione dell'infrastruttura da malware).

11.2. Gli eventuali aggiornamenti e modifiche del software gestionale apportati via via nel tempo dal produttore del software, anche in rapporto all'evoluzione tecnologica non potranno comportare una riduzione del livello di sicurezza complessivo dei servizi erogati e delle attività prestate.

11.3. Il produttore del software si impegna a mettere a disposizione in modo trasparente una descrizione delle misure di sicurezza applicate allo scopo di consentire al cliente di valutare la rispondenza del software gestionale acquistato rispetto alle proprie esigenze e requisiti di sicurezza.

11.4. Nel caso in cui il produttore del software svolga attività tecniche riconducibili alle funzioni di amministratore di sistema, fermo quanto previsto al precedente art. 4.4, lo stesso produttore provvede, nei termini individuati nell'Accordo sul trattamento dei dati personali con il cliente, all'attuazione di misure organizzative e tecniche adeguate nel rispetto del Provvedimento del Garante recante misure e accorgimenti in materia di amministratori di sistema.

11.5. Resta fermo, nelle ipotesi di cui al precedente art. 8, l'adempimento da parte del produttore del software, quale titolare del trattamento, degli obblighi previsti dall'art. 32 del regolamento.

Art. 12.
Gestione degli incidenti di sicurezza

12.1. Il produttore del software assicura l'adozione di una procedura documentata che regolamenti la gestione degli incidenti di sicurezza che possano configurare una violazione dei dati personali (c.d. «*Data Breach*») ai sensi dell'art. 4, par. 1, numero 12) del regolamento. La procedura deve definire nello specifico le azioni che il produttore del software, quale responsabile del trattamento, deve porre in essere, nonché le informazioni che deve necessariamente fornire ai clienti per consentire l'adempimento dei relativi obblighi ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento.

12.2 La procedura deve garantire l'adeguato e tempestivo coinvolgimento del responsabile della Protezione dei Dati e delle funzioni interne (es. assistenza, IT, ricerca e sviluppo) interessate dall'incidente, nonché la tempestiva adozione di misure atte a limitare o mitigare l'impatto del medesimo sui trattamenti.

12.3. Qualora, in base alle verifiche interne condotte, risulti confermata con ragionevole grado di certezza l'esistenza della violazione, il produttore del software ne darà comunicazione al cliente senza ingiusti-

ficato ritardo, e comunque, ove possibile, entro 48 ore, fermo restando che è esclusivo onere del cliente, ove titolare del trattamento, stabilire se l'incidente è classificabile come *Data Breach* e se il rischio per gli interessati è tale da richiedere la notifica all'Autorità di controllo e la comunicazione agli interessati coinvolti ai sensi dei richiamati articoli 33 e 34 del regolamento. Sarà altresì onere del cliente, qualora operi quale responsabile del trattamento per conto di un titolare del trattamento, informarlo tempestivamente non appena ricevuta la comunicazione della potenziale violazione da parte della SWH quale Sub-responsabile di tale trattamento.

12.4. I produttori del software devono assicurare il rispetto degli obblighi del presente articolo anche da parte dei sub-responsabili di cui si avvalgono ai fini dell'erogazione dei servizi al cliente, vincolandoli a comunicare alla Software House in modo tempestivo e senza ingiustificato ritardo eventuali incidenti di sicurezza, non appena ne siano venuti a conoscenza, con le modalità e entro il termine di cui al precedente art. 12.3.

12.5. Resta fermo, nelle ipotesi di cui al precedente art. 8, l'adempimento da parte del produttore del software, quale titolare del trattamento, degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del regolamento.

Art. 13.
Persone autorizzate operanti sotto il controllo della Software House

13.1 Il produttore di Software assicura che il personale autorizzato al trattamento dei dati personali sia tenuto al rispetto di obblighi di riservatezza, anche relativi al periodo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro, abbia accesso ai soli dati necessari per l'espletamento delle proprie attività lavorative e abbia ricevuto idonee istruzioni riguardo alle attività di trattamento allo stesso affidate, alle procedure adottate nonché in relazione ai diritti riconosciuti dal regolamento. Il produttore manterrà adeguata documentazione in ordine all'individuazione delle persone autorizzate al trattamento ed alle istruzioni alle stesse impartite, nonché in merito alla formazione impartita ai sensi dell'art. 13.2.

13.2. Il produttore del software eroga formazione del personale autorizzato in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, erogata in diverse modalità presenza, e-learning e fad e periodicamente ripetuta in considerazione di fattori quali l'evoluzione tecnologica, normativa o a cambiamenti organizzativi.

Art. 14.
Assistenza al cliente nella gestione delle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati

14.1 In relazione alle misure organizzative e tecniche da adottarsi al fine di prestare assistenza al cliente, quale titolare del trattamento, nel riscontro delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati di cui al capo III del regolamento, il produttore di Software si impegna, ove tecnicamente possibile in base alle caratteristiche del software gestionale, a mettere a disposizione del cliente funzionalità che gli consentono di effettuare le operazioni volte a rettificare, cancellare, accedere, estrapolare o esportare (ove necessario, in un formato strutturato, comunemente usato e leggibile da una macchina) i dati personali trattati per il tramite del medesimo Software, nonché a limitarne il trattamento, fornendo idonee informazioni esplicative al riguardo anche nell'ambito della documentazione tecnica resa disponibile al cliente medesimo in ambito contrattuale. Laddove non sia possibile fornire, anche tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, funzionalità di prodotto che consentano al cliente di compiere le operazioni di trattamento cui sopra, il produttore di Software si impegna a fornire al cliente l'assistenza ragionevolmente necessaria per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli Interessati.

14.2. Laddove riceva direttamente richieste da parte di un interessato concernenti il trattamento di dati personali effettuato per conto del cliente tramite i servizi relativi al software gestionale, il produttore di Software, quale responsabile di tale trattamento, può invitare l'interessato a rivolgersi al cliente quale titolare o comunicare tempestivamente a quest'ultimo la istanza ricevuta dall'interessato, entro un termine ragionevole non superiore a dieci giorni lavorativi dalla loro ricezione. In relazione alle suddette richieste, anche ove ricevute direttamente dal cliente, il produttore si impegna comunque a collaborare con il cliente, per quanto di relativa competenza, nella fornitura delle informazioni in suo possesso che possano risultare utili alla gestione della richiesta dell'interessato.

14.3. Resta fermo, nelle ipotesi di cui al precedente art. 8, l'adempimento da parte del produttore del software, quale titolare del trattamento, degli obblighi previsti dagli articoli 15 - 22 del regolamento.

Art. 15.
Trasferimento dei dati in Paesi terzi al di fuori della UE

15.1. Ai fini dello svolgimento dei servizi oggetto del presente codice, il produttore del software si impegna di regola a svolgere il trattamento dei dati personali mediante infrastrutture e piattaforme situate in Paesi della UE/SEE. Ove, per lo svolgimento di tali servizi, si renda necessario per la SWH avvalersi, per ragioni organizzative e/o tecniche, anche di infrastrutture collocate in Paesi terzi al di fuori della UE/SEE o comunque di sub-responsabili, le cui attività possano comportare un trasferimento di dati personali al di fuori della UE/SEE, quest'ultima si impegna a:

a) svolgere il trattamento dei dati personali mediante infrastrutture e piattaforme situate in Paesi terzi per i quali:

(i) la Commissione europea abbia comunque riconosciuto l'adeguatezza del livello di protezione dei dati personali garantito da tali Paesi, ai sensi dell'art. 45 del regolamento;

(ii) siano applicabili le garanzie appropriate o le ulteriori condizioni previste dai successivi articoli 46 e ss. del regolamento;

b) avvalersi di sub-responsabili che svolgono il trattamento di dati personali nell'ambito del territorio dei suddetti Paesi, senza effettuare attività, servizi od operazioni, anche a livello tecnico, che comportino un trasferimento dei dati personali, trattati per conto del cliente, al di fuori della UE/SEE, se non in accordo con il cliente ed in presenza di misure di salvaguardia adeguate o garanzie supplementari, ove richieste.

15.2. Il produttore del software informa preventivamente il cliente riguardo ad eventuali attività e servizi che possano comportare un trasferimento di dati personali in Paesi terzi al di fuori della UE/SEE, fornendo indicazioni specifiche sul Paese di destinazione e sulla sussistenza di adeguate garanzie ai sensi degli articoli 44 - 49 del regolamento, al fine di permettere al cliente quale titolare del trattamento di impartire le necessarie istruzioni mantenendo la documentazione atta a dimostrare le misure adottate in proposito.

15.3. Resta fermo, nelle ipotesi di cui al precedente art. 8, l'adempimento da parte del produttore del software, quale titolare del trattamento, degli obblighi previsti dagli articoli 44 - 49 del regolamento.

Art. 16.
Tempi di conservazione dei dati: cancellazione o restituzione dei dati al cliente

16.1. Il produttore del software conserva i dati personali trattati per conto del cliente in qualità di responsabile del trattamento per tutta la durata dei servizi e comunque per un tempo non superiore a quello necessario per la loro erogazione o a quello contrattualmente pattuito, sulla base delle istruzioni impartite dal cliente e dell'Accordo sul trattamento dei dati personali con questo sottoscritto.

16.2. Alla cessazione del servizio, per qualunque causa intervenuta, o in applicazione degli accordi intercorsi con il cliente, il produttore del software è tenuto alla cancellazione dei dati personali dai propri sistemi o da quelli su cui lo stesso abbia controllo entro il termine previsto nel Contratto. Prima di procedere alla cancellazione, il produttore del software mantiene a disposizione del cliente i dati personali per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni successivi alla cessazione del Contratto, affinché lo stesso possa estrarne o chiederne copia secondo le modalità convenute con il produttore del software.

16.3. Il produttore del software ha la facoltà di conservare, anche in deroga ai termini indicati dal presente articolo, i dati personali che risultino necessari al fine di assolvere ad obblighi posti a proprio carico da una disposizione normativa italiana o europea in relazione ai servizi svolti, ovvero quando la conservazione di tali dati sia consentita sulla base di una necessità esplicita, legittima e trasparente del medesimo produttore (es. finalità di difesa e tutela giudiziaria del responsabile o

di attuazione e dimostrazione di misure di sicurezza implementate in relazione ai servizi erogati).

Art. 17.
Richieste di informazioni e controlli del cliente

17.1. Il cliente deve essere in grado di valutare se le attività di trattamento del produttore di Software sono conformi agli obblighi previsti dal presente codice di condotta e dal regolamento. A tal fine, il produttore del software si impegna a riscontrare tempestivamente, nei termini e secondo le modalità di cui all'Accordo sul trattamento dei dati personali di cui al precedente art. 6, le richieste del cliente volte ad ottenere le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi assunti dal medesimo produttore quale responsabile del trattamento e a mettere a disposizione del cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità alle disposizioni del regolamento. Il produttore di Software si impegna altresì a consentire lo svolgimento di verifiche da parte del cliente sul trattamento dei dati effettuato dal medesimo produttore ai fini dell'erogazione dei servizi, in osservanza di quanto previsto a. 28, paragrafo 3, lett. *h)*, del regolamento.

17.2. Il produttore del software può decidere di affidare a auditor indipendenti la verifica di adeguatezza delle misure di sicurezza e protezione dei dati adottate con riguardo ai servizi erogati. In questo caso, il diritto di verifica del cliente può essere soddisfatto anche attraverso la messa a disposizione di tali report di verifica indipendente, che costituiscono informazioni riservate del produttore del software, a condizione che tali verifiche:

a) siano eseguite in conformità ad uno standard di sicurezza riconosciuto (incluso, per esempio, le norme ISO/IEC 27001 27701, 27017, 27018, linee guida OWASP), da professionisti della sicurezza indipendenti e qualificati per eseguire tali audit (sulla base di una certificazione o esperienza riconosciuta);

b) siano documentate internamente attraverso un rapporto di audit, di cui al cliente verrà fornito un documento di sintesi, che tenga conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza e segreto industriale del produttore del software, al fine di permettergli di verificare il rispetto da parte del produttore del software degli obblighi di sicurezza e protezione dei dati, nell'ambito del servizio, sullo stesso gravanti. Il rapporto di audit, sarà mantenuto internamente agli atti del produttore per un periodo non inferiore ai dodici (12) mesi precedenti la richiesta di verifica e sarà reso disponibile all'Organismo di monitoraggio.

Art. 18.
Cooperazione con le Autorità di controllo, con l'Autorità giudiziaria e di polizia giudiziaria e tributaria

18.1. Il produttore del software, in qualità di responsabile o Subresponsabile del trattamento, informa il cliente in ordine alla ricezione di richieste di informazioni e documenti o comunque di accertamenti e controlli da parte del Garante, qualora abbiano ad oggetto il trattamento dei dati personali connesso all'erogazione dei servizi al medesimo cliente e, se del caso, può prestare ragionevole assistenza nel fornire le informazioni di cui è a conoscenza per i servizi ed attività di relativa competenza.

a) 18.2. In caso di indagini, richieste di informazioni o verifiche ispettive avviate o svolte dalla Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria e tributaria, che comportino la comunicazione di dati personali trattati per conto del medesimo cliente, il produttore del software si astiene dal darne informazione al cliente, ove obbligato in base alla legge o al provvedimento dell'Autorità giudiziaria a garantire il segreto degli atti relativi alle suddette indagini.

Art. 19.
Verifiche sul rispetto del codice di condotta ed Organismo di monitoraggio

19.1. Fatti salvi i compiti e i poteri del Garante di cui agli articoli da 56 a 58 del regolamento, per quanto attiene esclusivamente alle operazioni di trattamento di dati personali, il rispetto del presente codice di condotta da parte dei produttori del software è garantito da un apposito Organismo di monitoraggio (di seguito «OdM»), accreditato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 41 del regolamento ed operante secondo quanto previsto dall'allegato D del presente codice di condotta.

Art. 20.
Modalità di adesione al codice di condotta

20.1. I produttori del software, anche se non associati ad Assosoftware, possono presentare domanda di adesione al presente codice di condotta per uno o più software gestionale dagli stessi prodotti, laddove ritengano che tali SW soddisfino i requisiti del medesimo codice. A tal fine, inviano la domanda all'OdM, con le modalità, modulistiche e documentazione indicate nell'allegato E del presente codice di condotta. L'OdM procede alla verifica: (i) della regolarità e completezza della domanda e della documentazione presentate dal produttore e (ii) della sussistenza dei requisiti di conformità del SW gestionale per cui si intende aderire (sulla base del questionario di autovalutazione compilato dal produttore) e della dichiarazione relativa al rispetto degli impegni previsti dal codice di condotta, nonché (iii) dell'assenza di condizioni ostative all'adesione da parte del produttore richiedente. Ove necessario, l'Organismo può richiedere al produttore di fornire gli ulteriori documenti ed informazioni necessari per regolarizzare e/o completare la domanda.

20.2. Entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta di adesione, ove le suddette attività di verifica abbiano esito positivo, l'OdM procede ad inviare al produttore richiedente la comunicazione della conferma della adesione al codice di condotta in riferimento al o ai SW per cui è stata richiesta e, contestualmente, a comunicare la nuova adesione al Garante, affinché possa aggiornare il registro di cui all'art. 40, paragrafo 6, del regolamento. Per il primo anno decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento del Garante di approvazione del codice di condotta e di accreditamento dell'OdM, tale termine è fissato a centoventi (120) giorni dalla data di ricezione della domanda di adesione, in considerazione delle esigenze correlate alla prima fase di organizzazione e avvio delle attività dell'Organismo, chiamato a dotarsi di risorse adeguate al fine di esaminare un rilevante numero di domande di adesione.

20.3. L'eventuale mancata accettazione della domanda di adesione al codice di condotta presentata da parte di un produttore di software dovrà essere motivata da parte dell'OdM, fermo restando che tale diniego non preclude il successivo rinnovo della domanda di adesione che potrà essere presentata non prima di un anno dopo, unitamente ad una breve nota che illustri le misure adottate per superare le ragioni che avevano condotto al precedente diniego.

20.4 L'elenco dei Produttori Aderenti al codice di condotta viene reso pubblico sul sito internet a ciò dedicato, gestito dall'OdM.

Art. 21.
Riesame del codice di condotta

a) 21.1 L'Associazione dei produttori del software (ASSOSOFTWARE), anche sulla base delle indicazioni e suggerimenti forniti dall'OdM, può in ogni momento promuovere il riesame del presente codice di condotta e dei relativi allegati, anche alla luce di novità normative, delle prassi applicative del regolamento, del progresso tecnologico o dell'esperienza acquisita nella sua applicazione, sottoponendo le proposte di modifica all'approvazione del Garante ai sensi dell'art. 40 del regolamento.

Art. 22.
Entrata in vigore del codice di condotta

22.1 Il presente codice di condotta, inserito nei registri di cui all'art. 40, paragrafi 6 e 11, del regolamento, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed acquista efficacia il giorno successivo a quello della pubblicazione.

ALLEGATO *A*

Misure tecniche e organizzative applicate dalle SWH per garantire i requisiti di Privacy by Design e by Default nelle Attività di sviluppo dei Software Gestionali

Nel presente Allegato tecnico sono definite le misure tecniche e organizzative che, sin dalla progettazione e per impostazione predefinita, il SW deve prevedere per consentire l'attuazione efficace dei principi di protezione dei dati e l'integrazione delle adeguate garanzie per l'osservanza dei requisiti previsti dal GDPR da parte dei Clienti che tratteranno dati personali mediante l'impiego dei SW prodotti dalle imprese aderenti al suddetto Codice di condotta.

In linea con il Considerando 78 e l'art. 25 del GDPR, i requisiti e gli standard indicati nel presente Allegato sono stati definiti tenendo conto anche delle "Linee guida 4/2019 sull'articolo 2. Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita Versione 2.0" (LG4/2019), nonché considerando le misure, applicabili allo sviluppo del software, di seguito elencate come elementi fondamentali per il rispetto dei principi di "integrità e riservatezza" (paragrafo 3.8 di tali Linee guida).

Le misure sono state anche confrontate, laddove applicabili allo sviluppo del software con:

1. i controlli presenti nella "UNI CEI ISO/IEC 27002:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection - Information security management systems - Requirements " (ISO/IEC 27002:2022);

2. i controlli per la "Privacy in base alla progettazione e privacy per impostazione predefinita" elencati nel paragrafo A.7.4 della "ISO/IEC 27701:2019 Security techniques - Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management - Requirements and guidelines" (ISO/IEC 27701:2019);

3. le misure comprese nelle "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" emanate dall'AgID (MM AgID);

4. le misure elencate riguardanti la "Sicurezza delle informazioni" presenti nel paragrafo 5.11 di " Information technology - Security techniques - Privacy framework" (ISO/IEC 29100:2011).

Le misure di sicurezza sono state inoltre associate ai parametri RID (riservatezza, integrità e disponibilità) utili per una valutazione degli impatti per gli interessati.

Ambito	Catalogazione	Requisito di dettaglio	Riferimenti	RID
Principi di sviluppo del SW Gestionale	Analisi di nuove funzioni	Valutazione e documentazione nelle analisi delle funzioni applicative del rispetto dei principi di minimizzazione: - nel dato: ogni dato personale raccolto dal SW deve essere necessario rispetto alla finalità della raccolta - nell'uso: ogni dato personale deve essere trattato solo da coloro che ne abbiano un'effettiva necessità - nel tempo: il dato personale deve essere trattato per il tempo strettamente necessario per il perseguimento della finalità. In particolare, già in fase di analisi devono essere identificati i dati personali trattati, la durata prevista dal trattamento, l'indicazione dei ruoli che vi potranno accedere, l'indicazione dei processi che vi potranno accedere, l'indicazione degli output.	ISO/IEC 27701:2019 A.7.4.4	RID

Definizione della protezione dell'accesso ai dati	Documentazione degli strumenti e dei requisiti per l'utilizzo del SW	Documentazione degli strumenti utilizzati per trattare i dati (indicazione del DB utilizzato, strumento di scrittura del codice, sistema di conservazione dei documenti prodotti), definendo le misure di sicurezza poste a tutela dei dati (profili di accesso al DB, crittografia del DB, dialogo tra applicazione e DB e protezione delle password, ecc.). Documentazione dei sistemi operativi e dei requisiti per l'utilizzo del SW.	ISO/IEC 27701:2019 A.7.4.2, A.7.4.4	
Autenticazione	Modalità e regole di autenticazione	Utilizzo di utenze nominative individuali al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni eseguite. Conformità della password policy alle best-practice europee e internazionali di riferimento che ne garantiscano sicurezza adeguata, sia in termini di complessità (es. minimo 8 caratteri presenza di caratteri speciali, maiuscole, etc.), scadenza (durata fissa o modulabile dal cliente/titolare del trattamento), ciclicità della password (es. non consentire il riuso di password precedenti), gestione reset delle password con sistemi che garantiscano l'identificazione del richiedente e simili. Adozione di misure per prevenire e contrastare attacchi informatici di tipo credential stuffing (testing username/password pairs obtained from	ISO/IEC 27002:2022 5.15,5.16, 5.17, 5.18 MM AgID ABSC 5.6.1, 5.7, 5.8.1, 5.11 ISO/IEC 29100:2011 5.11	RI

		the breach of another site), brute force (testing multiple passwords from dictionary or other source against a single account) e password spraying (testing a single weak password against a large number of different accounts).		
	MF Authentication	MFA (quali ad es. OTP, smartcard ecc.) implementabili in base al livello di rischiosità dei trattamenti di dati personali e alle prescrizioni delle norme di riferimento. Tra i fattori di autenticazione prevedere anche la possibilità di autenticare anche il singolo device che si collega in relazione alla rischiosità del trattamento.		
	Gestione accessi	Adozione di misure che consentono di monitorare e gestire i rischi inerenti agli accessi ai sistemi applicativi, tra cui, a titolo esemplificativo: - disattivazione delle credenziali in caso di inutilizzo per tempi prolungati (es.: sei mesi); - disattivazione temporanea o definitiva in caso di superamento di un numero impostato di tentativi di accesso falliti reiterati;		

		- impostazione di time out della sessione attiva; - visualizzazione data e ora ultimi accessi; - salvataggio dei log di accesso al sistema in modo che i clienti possano esportali a sistemi terzi di conservazione che ne garantiscano l'integrità e la conservazione per i tempi definiti dai clienti stessi.		
	API	Adozione di misure di autenticazione per le API (es.: certificato digitale; token, ecc.).		
Profili di accesso	Profili di accesso	Gestione delle utenze, sia utilizzate dal cliente per effettuare attività di amministratori del sistema (ad esempio per essere autonomi nella generazione delle utenze o nell'impostare parametri di utilizzo), sia per l'utilizzo del sistema stesso, in conformità a procedure volte a garantire il rispetto del principio di minimo privilegio e un'adeguata segregazione dei compiti gli utenti devono accedere solo a funzioni, file di dati, URL, controller, servizi e altre risorse, per le quali possiedono un'autorizzazione specifica. Le eventuali utenze generate per far accedere gli incaricati del trattamento del fornitore al fine di prestare assistenza sul prodotto utilizzato saranno identificate nominalmente e avranno profilo di accesso amministrativo e saranno gestite dal cliente con relativa attivazione	ISO/IEC 27002:2022 5.3, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.8 MM AgID ABSC 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 13.9.1 ISO/IEC 29100:2011 5.11	R

		e disattivazione in caso di necessità di utilizzo.		
Autenticazione	Gestione delle autorizzazioni	Inventario delle utenze presenti nel sistema con i relativi profili di autorizzazione assegnati, disponibile al cliente per sua rendicontazione e analisi degli accessi.	ISO/IEC 27002:2022 5.3, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.8 MM AgID ABSC 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 13.9.1 ISO/IEC 29100:2011 5.11	R
Protezione archivi dati Cliente	Protezione dati Cliente	Adozione di tecniche di pseudonimizzazione o cifratura dei dati (tokenizzazione, etc.) adottabili dal Cliente ove appropriate allo scopo di garantire un adeguato livello di protezione in relazione alle tipologie di dati personali trattati (es.: categorie particolari ex art. 9 del GDPR e dati penali ex art. 10).	ISO/IEC 27002:2022 5.10 MM AgID ABSC 13.3.1 ISO/IEC 29100:2011 5.11	RI

Protezione archivi	Protezione archivi contenenti le password	Adozione, per la conservazione delle password degli utenti, di adeguate tecniche crittografiche quali le funzioni di derivazione di chiavi crittografiche (Key Derivation Function) che offrono garanzie in caso di loro esfiltrazione dai sistemi informatici del Produttore (cfr. OWASP Password Storage Cheat Sheet, NIST 800-63B Digital Identity Guidelines).	ISO/IEC 27002:2022 8.24	RI
Sicurezza SW	Secure coding	Adozione di policy e procedure finalizzate a garantire che lo sviluppo degli applicativi avvenga nel rispetto di linee guida di secure coding conformi alle best practices (quali, ad es., OWASP, controllo delle librerie di terze parti costante e identificazione di eventuali criticità con segnalazione ai clienti e sostituzione immediata delle librerie che comportano criticità nel trattamento dei dati, etc.).	ISO/IEC 27002:2022 8.25	RI
	Minacce e Vulnerabilità	Test di penetrazione con cadenza periodica (quantomeno al rilascio di ogni major release), se il SW è destinato ad essere esposto su reti pubbliche Adozione di un piano di miglioramento che analizzi le vulnerabilità emerse dai VA e PT e dai bollettini di sicurezza pubblici e di fornitori terzi e ne preveda una adeguata gestione/risoluzione.	ISO/IEC 27002:2022 8.8 MM AgID ABSC MM AgID ABSC 4.1.1, 4.1.2, 4.4.2, 4.6.1 ISO/IEC 29100:2011 5.11	RID

		Svolgimento periodico di analisi di vulnerabilità.	ISO/IEC 27002:2022 8.8 MM AgID ABSC MM AgID ABSC 4.1.1, 4.1.2, 4.4.2, 4.6.1 ISO/IEC 29100:2011 5.11	RID
Requisiti sistemistici e di gestione	Log applicativi di attività utente	Funzionalità per il tracciamento del log degli accessi e delle attività svolte in relazione alle diverse tipologie di utenza (amministratore, super utente, utente, etc.) allo scopo di consentire al titolare o al responsabile del trattamento un'adeguata attività di monitoraggio. I log riguardanti le attività svolte devono essere opportunamente protetti a garanzia della loro integrità e riservatezza. Tali funzionalità devono essere attivabili da parte dell'amministratore del sistema del Cliente.	ISO/IEC 27002:2022 8.15 MM AgID ABSC 5.4.1, 5.1.1	RID

Ambienti di test	Misure per ambienti di test	Separazione degli ambienti di test e sviluppo rispetto ad ambienti di produzione e previsione di misure di accesso mediante credenziali e privilegi diversi in modo di ridurre al minimo i rischi.	ISO/IEC 27002:2022 8.31, 8.33 MM AgID ABSC 4.10.1, 8.2.3	RI

Funzioni specifiche	Data retention	Previsione di funzioni del SW che consentano ai clienti di impostare la cancellazione dei dati personali trascorso il periodo necessario di loro conservazione. Il SW deve prevedere estrazioni di dati che consentano ai clienti di essere consapevoli sui periodi di conservazione dei dati al fine di trattare i dati secondo il principio di minimizzazione.	ISO/IEC 27701:2019 A.7.4.7	RID

Funzioni specifiche	Portabilità	Funzionalità idonee a consentire al Cliente l'estrazione dei dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da qualsiasi dispositivo in caso di esercizio del diritto alla portabilità da parte dell'interessato, ove ne ricorrano i presupposti.	GDPR art. 20	D
Misure organizzative	Formazione	Erogazione periodica alle persone autorizzate al trattamento di corsi di formazione sulla sicurezza e protezione dei dati personali. Per gli sviluppatori sono previsti anche corsi di sviluppo sicuro.	ISO/IEC 27002:2022 6.3 MM AgID ABSC 8.7.2, 8.7.3, 8.7.4	RID
Misure di sicurezza	Backup	Funzionalità al fine di permettere al Cliente di effettuare, anche tramite processi esterni, il salvataggio o backup dei dati trattati dall'applicativo.	ISO/IEC 27002:2022 8.13 MM AgID ABSC 10.1.2 ISO/IEC 29100:2011 5.11	ID

Misure di sicurezza	Esattezza e accuratezza dei dati	Adozione di misure per assicurare al Cliente una verifica dell'esattezza e dell'accuratezza dei dati (ad es. controlli di correttezza formale della PIVA o CF).	ISO/IEC 27701 A.7.4.3	RI

Misure di sicurezza	Riservatezza dei dati	Adozione di misure per agevolare il Cliente nel rispetto del requisito della riservatezza in caso di utilizzo di funzioni di condivisione dei dati (tramite ad es. l’invio di avvisi o notifiche).	ISO/IEC 27701 A.7.4.3	R
Misure organizzative	Inventory Librerie	Conservazione dell'inventario delle componenti software in uso comprensive delle librerie di terzi e/o open source in modo da poter rispondere più tempestivamente in caso di segnalazioni di vulnerabilità (SBOM SW bill of materials).	ISO/IEC 27002:2022 5.6, 8.4 MM AgID ABSC 2.1.1	RID

Misure organizzative	Change management	Regolamentazione del processo di gestione delle modifiche applicative ed infrastrutturali, al fine di garantire un miglior presidio di ogni fase del ciclo di vita del SW e di tracciarne l'evoluzione, con monitoraggio dei livelli di accesso alle informazioni critiche e adeguata formazione/sensibilizzazione delle persone coinvolte nel processo di Change Management (al rispetto dei principi di *Segregation of Duties*).	ISO/IEC 27002:2022 5.3, 8.32	D
Misure organizzative	Configuration management	Regolamentazione del processo di Configuration management al fine di garantire la corretta gestione delle versioni dei rilasci dei moduli SW.	ISO/IEC 27002:2022 8.9	RID
Misure di sicurezza	Trasmissione dati personali	Utilizzo di protocolli sicuri e adeguati allo sviluppo tecnologico per proteggere i dati durante la loro trasmissione.	ISO/IEC 27002:2022 5.10, 5.14, 8.26 ISO/IEC 27701:2019 A.7.4.9 Misure Minime AgID ABSC 3.3.2 ISO/IEC 29100:2011 5.11	RI

Misure di sicurezza	File temporanei	Funzionalità per permettere l’eliminazione dei file temporanei contenenti dati personali e creati durante i trattamenti e cancellazione sicura dei dati sugli strumenti dismessi (*Secure disposal*).	ISO/ISO 27701: A.7.4.6	R

ALLEGATO *B*

Misure di sicurezza applicate dalle SWH per lo svolgimento dei Servizi riguardanti i SW Gestionali impiegati nei contesti on premise e in cloud

Nel presente Allegato B sono individuate le misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento dei Servizi nei contesti on premise e in cloud, tenuto conto dei diversi e specifichi rischi da fronteggiare in tali distinti contesti.

Per le misure di sicurezza sono stati confrontati, sempre se applicabili alle attività di cui sopra:

1. i controlli presenti nella "UNI CEI ISO/IEC 27002:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection - Information security management systems - Requirements" (ISO/IEC 27002:2022);

2. i controlli necessari per la "Privacy in base alla progettazione e privacy per impostazione predefinita" elencati nel paragrafo A.7.4 della "ISO/IEC 27701:2019 Security techniques - Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management - Requirements and guidelines" (ISO/IEC 27701:2019);

3. le misure comprese nelle "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" emanate dall'AgID (MM AgID);

4. le misure elencate riguardanti la "Sicurezza delle informazioni" presenti nel paragrafo 5.11 di " Information technology - Security techniques - Privacy framework" (ISO/IEC 29100:2011).

Le misure di sicurezza sono state confrontate con i parametri RID (riservatezza, integrità e disponibilità) utili per una valutazione degli impatti sugli interessati. Nella seconda sezione, le misure sono confrontate anche con il parametro Res (resilienza).

Misure di sicurezza applicate per lo svolgimento dei Servizi riguardanti i Software Gestionali impiegati nei contesti “on-premise”

Ambito	Catalogazione	Requisito di dettaglio	Riferimenti	RID
Gestione Account	Autorizzazione e autenticazione	Tutti gli operatori della SWH devono accedere alle piattaforme utilizzate per l’assistenza previa autenticazione con le credenziali nominative individuali. Nel caso di un tentativo d'accesso alla piattaforma di supporto con un account diverso da quello autorizzato, il sistema deve negare l’accesso. Le utenze degli operatori incaricati dell’assistenza sono periodicamente revisionate allo scopo di verificare che i permessi e le autorizzazioni di accesso siano sempre aggiornate.	ISO/IEC 27002:2022 5.3, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 MM AgID ABSC 5.6.1, 5.7, 5.8.1, 5.11 ISO/IEC 29100:2011 5.11	RID
	Assegnazione dei privilegi	L’assegnazione dei privilegi agli operatori deve avvenire in base al principio del "need-to-know" e della “segregation of duties”.		
	Password policy	Le password di accesso degli operatori incaricati dell’assistenza devono essere composte da almeno dodici (12) caratteri, prevedere caratteri alfanumerici e caratteri speciali, essere sostituite almeno ogni novanta (90) giorni, qualora si tratti di utenze privilegiate nella configurazione del SW, e conservate in formato crittografato.		
	Utilizzo della VPN	L’erogazione del servizio di assistenza e di accesso alla piattaforma da remoto devono avvenire mediante connessione VPN con MFA. La VPN può essere del Cliente o configurata dalla SWH in accordo col Cliente; prima dell'utilizzo di ogni sessione ci deve essere l'autorizzazione del Cliente che deve attivare o disattivare l'accesso ai propri sistemi in relazione alle attività svolte e richieste dallo stesso. Al termine dell'intervento l'operatore di assistenza dovrà	ISO/IEC 27002:2022 8.21	RID

		comunicare al Cliente la fine dell'intervento e richiedere la disattivazione dell'accesso.		
Gestione Sicurezza Logica	Patch Management	Continuo patching applicativo di sicurezza relativo alla piattaforma per l'erogazione del supporto da remoto.	ISO/IEC 27002:2022 8.8	RID
Log Management	Monitoraggio e gestione dei log di attività	Le attività svolte dagli operatori con utenze privilegiate devono essere tracciate e monitorate.	ISO/IEC 27002:2022 8.15 MM AgID ABSC 5.4.1, 5.1.1	R
Supporto da remoto in modalità attended (con presidio di un soggetto autorizzato da parte del Cliente)	Gestione dell'escalation interna	Gli operatori incaricati dell'assistenza devono accertarsi che le richieste di assistenza provengano da un soggetto identificato e preventivamente autorizzato dal Cliente (ad esempio tramite autenticazione sulla piattaforma di ticketing).	ISO/IEC 27002:2022 5.16 ISO/IEC 29100:2011 5.11	RID
	Gestione del sistema di supporto	Gli operatori incaricati dell'assistenza devono richiedere al Cliente in modo tracciabile le autorizzazioni necessarie ai fini dell'erogazione del servizio di assistenza (ad esempio, la condivisione dello schermo, il controllo condiviso dell'applicativo, il trasferimento dei file e la registrazione delle attività).	NA	R
Supporto da remoto in modalità unattended	Assegnazione dei privilegi da parte del Cliente	Deve essere garantita al Cliente la possibilità di assegnare specifici diritti ai determinati operatori incaricati dell'assistenza al fine di limitare l'accesso ai propri sistemi solo al personale autorizzato e per un intervallo temporale definito.	ISO/IEC 27002:2022 5.15,5.16 ISO/IEC 29100:2011 5.11	R

Supporto da remoto in modalità unattended	Accesso al DB	L'accesso agli ambienti di produzione da parte di Utenti che non operano in qualità di amministratori di sistema è consentito unicamente in presenza di comprovate esigenze di assistenza/manutenzione e mediante un processo autorizzativo ad hoc che consenta di tracciare la richiesta/autorizzazione del Cliente (es. "trouble ticketing").	ISO/IEC 27002:2022 5.15,5.16, 5.17, 5.18 MM AgID ABSC 5.6.1, 5.7, 5.8.1, 5.11 ISO/IEC 29100:2011 5.11	RI
Attività di test	Utilizzo dei dati per l'esecuzione dei test	Utilizzo di dati fittizi (non dati reali) per l'esecuzione dei test. Solo in casi particolari, su richiesta del Cliente, ed in particolare quando sono sviluppate funzioni particolarmente complesse che devono essere provate e che devono essere verificate sull'esattezza della singola elaborazione e del singolo interessato presente negli archivi, prima di utilizzare gli archivi viene verificata l'adozione delle misure di sicurezza presenti negli ambienti di produzione. In questi casi i dati devono essere conservati per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'attività di verifica della qualità e poi cancellati.	ISO/IEC 27002:2022 5.10	

	Accesso agli ambienti dei Clienti tramite IP pubblici	Il collegamento tramite IP pubblici su ambienti cloud dovrà avvenire da parte degli operatori incaricati dell'assistenza con utenze individuali, che dovranno essere attivate dal Cliente al fine di evadere la richiesta di assistenza. Solo nel caso in cui è previsto un servizio di assistenza continuativo tali credenziali potranno rimanere sempre attive, ma in questo caso gli accessi degli operatori dovranno essere loggati e l'operatore per ogni intervento dovrà giustificare la finalità per cui l'ha dovuto effettuare. Per tale finalità l'ambiente applicativo potrà prevedere utenze precaricate a sistema e le procedure di assegnazione delle stesse saranno in carico alla SWH in relazione alle esigenze segnalate dal Cliente.	ISO/IEC 27002:2022 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 ISO/IEC 29100:2011 5.11	R
Gestione archivi	Autorizzazione per copia/trasferimento dati temporanei	L'eventuale copia o trasferimento di archivi o base dati del Cliente per finalità di assistenza o manutenzione deve essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal Cliente stesso.	ISO/IEC 27002:2022 5.14	RI
	Secure disposal	I DB/archivi del Cliente devono essere conservati per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'attività di assistenza e immediatamente cancellati qualora non più necessari per l'esecuzione delle operazioni di assistenza.	ISO/ISO 27701: A.7.4.6	R

		Le copie dei DB/archivi del Cliente prelevati per finalità di assistenza devono essere trasferite tramite canali sicuri e protetti, salvate in ambienti dotati delle opportune misure di sicurezza e non devono essere sottoposti a backup allo scopo di minimizzare il trattamento.	ISO/IEC 27002:2022 5.14, 8.26 ISO/IEC 27701:2019 A.7.4.9	R
	Secure disposal	Qualora durante le attività di assistenza fosse necessario stampare documenti o informazioni, tali documenti devono rimanere nell'esclusiva disponibilità dell'operatore e da questi devono essere protetti contro accessi non autorizzati. Al termine dell'attività, i documenti dovranno essere distrutti.	ISO/ISO 27701: A.7.4.6	R

	Attività di migrazione e conversione	In relazione alle attività di migrazione dei dati sono da prevedere le seguenti misure di sicurezza: - Utilizzo di canali sicuri e protetti nella trasmissione dei dati; - Utilizzo delle basi dati contenenti dati effettivi in ambiente dedicato, dotato di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza; - Configurazione dei profili di accesso a tali ambienti al solo personale preposto dalla SWH alla gestione delle attività di migrazione compreso il test ed il collaudo. Ove richiesto, tali profili sono estesi anche al personale del Cliente. Qualora presenti, gli accessi da remoto avvengono sempre mediante l'utilizzo di canali sicuri; - Conservazione dei dati esclusivamente fino al buon fine del completamento delle attività di verifica ed alla conseguente consegna, approvazione e accettazione da parte del Cliente.	ISO/IEC 27002:2022 5.14, 5.15, 8.26 ISO/IEC 27701:2019 A.7.4.9	RI

Governance	Tracciabilità	Sono adottati processi e strumenti di assistenza che assicurino la tracciabilità degli interventi richiesti ed eseguiti (piattaforma di ticketing).	ISO/IEC 27002:2022 5.10	RID
Governance	Data Breach	Sono adottate procedure di gestione degli incidenti che consentono di individuare, contenere e risolvere situazioni di rischio (e.g. violazioni di dati personali) per la sicurezza dei dati e dei sistemi in fase post-intrusione.	ISO/IEC 27002:2022 5.5, 5.24, 5.25, 5.26, 5,27	RID

Misure di sicurezza applicate per lo svolgimento dei Servizi riguardanti i Software Gestionali impiegati nei contesti in cloud

Le misure che seguono devono essere applicate dalla SWH qualora il Software Gestionale sia utilizzato dal Cliente attraverso il Data Center della medesima SWH, oppure tramite Data Center esterni resi disponibili da sub-fornitori della SWH, di cui quest'ultima mantiene comunque la gestione amministrativa dei sistemi di erogazione della soluzione informatica. Qualora il servizio fosse erogato da Data center esterni che assumono anche la gestione sistemistica dei server e dell'infrastruttura necessari all'erogazione dei servizi, la SWH provvederà a vincolare il sub-fornitore al rispetto di misure di sicurezza a livello contrattuale e sottoporrà il DC esterno ad audit periodici per la verifica della relativa applicazione.

Ambito	Catalogazione	Requisito di dettaglio	Riferimenti	RID Res
Misure sicurezza Data Center	Accesso al Sistema o SW (autenticazione)	Adozione di misure dirette a garantire che: - gli accessi di amministrazione da parte della SWH siano riservati al personale a cui sia attribuita la qualifica ("ruolo") di amministratore di sistema, in virtù di elevate capacità tecniche e caratteristiche di comprovata affidabilità e moralità ; - l'accesso amministrativo ai sistemi da parte del personale del Cliente avverrà attraverso procedure di autenticazione a più fattori (MFA).	ISO/IEC 27002:2022 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 8.15 MM AgID ABSC 5.1.1, 5.4.1, 5.6.1, 5.7, 5.8.1, 5.11 ISO/IEC 29100:2011 5.11	RID

Misure sicurezza Data Center	Accesso al Sistema o SW (policy di gestione)	Per i servizi che prevedono una modalità di gestione amministrativa delle componenti infrastrutturali, devono essere previste le seguenti policy: - utenze che consentono l'individuazione dell'amministratore che esegue l'intervento; - attivazione di un processo di log management che identifichi i log in, log out e log in failed; - conservazione dei log in un formato che ne garantisca l'integrità e la lettura nel tempo; - conservazione dei log per almeno sei (6) mesi; - verifica annuale dell'operato degli amministratori di sistema; - accesso ai sistemi attraverso VPN e MFA.	ISO/IEC 27002:2022 5.3	
Misure sicurezza Data Center	Log Management	Funzionalità per il tracciamento o registrazione (log) degli accessi e delle attività svolte dagli Utenti. I log concernenti le attività svolte devono essere opportunamente protetti a garanzia della loro integrità e riservatezza. Tali funzionalità devono essere attivabili da parte dell'amministratore di sistema del Cliente o della Software House su richiesta del Cliente.	ISO/IEC 27002:2022 8.15	R

Misure sicurezza Data Center	Auditing	Utilizzo del sistema di gestione e analisi dei log anche per il monitoraggio delle attività degli amministratori di sistema. L'accesso al sistema di gestione dei log è riservato al personale avente ruolo di auditor e non è ammesso per il personale addetto all'amministrazione di sistema.	ISO/IEC 27002:2022 8.16	R
Misure sicurezza Data Center	Crittografia dei protocolli di comunicazione	Applicazione di protocolli crittografici standard di comunicazione sicuri e non obsoleti, nei casi in cui l'accesso al sistema sia effettuato tramite Internet.	ISO/IEC 27002:2022 5.14, 8.21 ISO/IEC 29100:2011 5.11	RI
Misure sicurezza Data Center	Minacce e Vulnerabilità	Adozione di un programma di gestione delle minacce e dei rischi per monitorare continuamente le vulnerabilità delle Piattaforme SaaS indicate da best practice internazionali attraverso la pianificazione e l'esecuzione di scansioni delle vulnerabilità interne ed esterne e test di penetrazione. Le vulnerabilità identificate devono essere valutate per determinare i rischi associati e le opportune azioni correttive stabilite in base alla priorità assegnata e gravità rilevata.	ISO/IEC 27002:2022 8.8 MM AgID ABSC MM AgID ABSC 4.1.1, 4.1.2, 4.4.2, 4.6.1 ISO/IEC 29100:2011 5.11	RID Res
Misure sicurezza Data Center	Firewalling	Adozione di sistemi di firewall finalizzati a filtrare e contenere il traffico identificando eventuale traffico anomalo indicatore di possibili attacchi informatici. Presenza di firewall L4 o L7/WAF.	ISO/IEC 27002:2022 5.14, 8.22 ISO/IEC 29100:2011 5.11	RID Res
Misure sicurezza Data Center	Intrusion Prevention	Protezione dell'ambiente mediante cui è erogato il servizio dalla SWH mediante Intrusion Prevention System (IPS) che permettono di analizzare tutto il traffico in entrata individuando immediatamente i tentativi di attacco in corso. Il traffico di rete, su segmenti significativi della piattaforma, passa attraverso sistemi che ispezionano ogni pacchetto del traffico in transito.	ISO/IEC 27002:2022 7.4, 8.21 ISO/IEC 29100:2011 5.11	RID Res

Misure sicurezza Data Center	Malware protection	Adozione di misure di protezione da infezioni di software malevolo, di difesa da azioni non autorizzate, da applicazioni sospette e di protezione da tentativi di sottrazione di dati personali (es. mediante sistemi antivirus, antispamming, antiphishing, etc., mantenuti costantemente aggiornati).	ISO/IEC 27002:2022 8.7 MM AgID ABSC 8 ISO/IEC 29100:2011 5.11	RID Res
Misure sicurezza Data Center	Filesystem Antivirus	Adozione di moduli Antivirus sul filesystem su tutti i server utilizzati per la fornitura dei servizi, con possibilità di configurare, su base progettuale, prodotti antivirus specifici gestiti centralmente in termini di aggiornamento, distribuzione delle policy, avvio di scansioni on demand, notifiche e gestione della area di quarantena.	ISO/IEC 27002:2022 8.7 MM AgID ABSC 8 ISO/IEC 29100:2011 5.11	RD
Misure sicurezza Data Center	Monitoraggio e gestione incidenti	Adozione di policy e procedure per l'identificazione, gli interventi, i rimedi e le segnalazioni di incidenti che determinano un rischio per l’integrità o riservatezza dei dati personali o altre violazioni della sicurezza.	ISO/IEC 27002:2022 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 6.8	RID Res
Misure sicurezza Data Center	Security Patch Management	Sottoposizione della piattaforma ad un processo periodico di verifica delle patch o delle fix disponibili relativamente alle componenti dell'impianto di erogazione e a quelle ritenute critiche per l’erogazione del servizio o per la sicurezza.	ISO/IEC 27002:2022 8.8 ISO/IEC 29100:2011 5.11	RID Res
Misure sicurezza Data Center	Sicurezza fisica	Applicazione di adeguate misure di sicurezza fisica alla piattaforma hardware/software progettata (es. utilizzo di hosting providers/servizi di data center dotati di adeguati sistemi di prevenzione del rischio intrusione, incendio, allagamento, ecc.).	ISO/IEC 27002:2022 7.5, 7.8 ISO/IEC 29100:2011 5.11	ID Res

Misure sicurezza Data Center	Anti allagamento	Adozione nell'ambito del Data Center di tutte le misure necessarie a prevenire allagamenti (quali presenza di sonde, impianti di allarme, ecc.).	ISO/IEC 27002:2022 7.5, 7.8 ISO/IEC 29100:2011 5.11	ID Res
Misure sicurezza Data Center	Anti intrusione	Impostazione nel Data Center di un sistema di controllo degli accessi che identifichi coloro che accedono e impedisca l'accesso ai non autorizzati. La procedura deve prevedere anche la gestione del Change con l'attivazione e disattivazione dell'autorizzazione all'accesso in funzione dei cambi di ruolo.	ISO/IEC 27002:2022 7.1, 7.2 ISO/IEC 29100:2011 5.11	RID Res
Misure sicurezza Data Center	Telecamere a circuito chiuso	Installazione di telecamere (CCTV) per il controllo del perimetro dell'edificio, degli ingressi, delle porte interbloccate e di eventuali altre zone critiche.	ISO/IEC 27002:2022 7.4 ISO/IEC 29100:2011 5.11	RID Res
Misure sicurezza Data Center	Condizionamento	Adozione di adeguati impianti di condizionamento e di raffreddamento degli ambienti ed apparati.	ISO/IEC 27002:2022 7.5, 7.8 ISO/IEC 29100:2011 5.11	ID Res
Misure sicurezza Data Center	Continuità ed emergenza	Adozione di procedure e controlli da eseguire al fine di garantire il necessario livello di continuità e disponibilità del sistema/SW (in caso di incidente / violazione di dati personali). Le procedure devono comprendere le indicazioni per la conservazione delle copie di backup nonché un piano per il disaster recovery.	ISO/IEC 27002:2022 5.4, 5.29 MM AgID ABSC 10 ISO/IEC 29100:2011 5.11	RID Res
Misure sicurezza Data Center	Cancellazione dei dati	Previsione di misure per la cancellazione dei dati di produzione al termine dell'erogazione del servizio secondo i termini contrattuali definiti con il Cliente.	ISO/IEC 27002:2022 8.10	R
Misure sicurezza Data center esterni	Verifica dei requisiti del sub-fornitore e contrattualizzazione degli obblighi relativi alle misure di sicurezza	Selezione e verifica dei requisiti del sub-fornitore che assume la gestione sistemistica dei server e dell'infrastruttura necessari allo svolgimento dei	ISO/IEC 27002:2022 5.19; 5.20	RID

		Servizi e sottoscrizione di un contratto che vincoli il medesimo sub-fornitore al rispetto degli obblighi concernenti le misure di sicurezza (previsti dalla SWH per la gestione del DC).		
Misure sicurezza Data center esterni	Audit nei confronti del sub-fornitore	Sottoposizione del sub-fornitore che gestisce il DC esterno ad audit periodici per la verifica del rispetto degli obblighi concernenti le misure di sicurezza, fatto salvo quanto previsto dalle condizioni di servizio fissate da providers multinazionali di servizi di DC ai sensi dell'art. 7.7 del CoC.	ISO/IEC 27002:2022 5.22	RID
Connettività	Linee Internet e disponibilità di banda	Previsione di misure volte ad assicurare una connettività adeguata in conformità ai livelli di servizio contrattualmente definiti con il Cliente.	ISO/IEC 27002:2022 8.6, 8.21	RI
Connettività	Firewalling	Protezione dell'accesso ai sistemi contro il rischio d'intrusione attraverso adeguate misure di firewalling.	ISO/IEC 27002:2022 5.14, 8.22, 8.21, 8.23 ISO/IEC 29100:2011 5.11	RID
Sicurezza rete	AntiDDoS	Erogazione da parte del Data Center di un servizio in grado di rispondere in modo efficace alle problematiche create dagli attacchi (“**DDoS**”).	ISO/IEC 27002:2022 8.20 ISO/IEC 29100:2011 5.11	D
Sicurezza rete	IDS/IPS	Adozione di un sistema IPS (Intrusion Prevention System) in grado di bloccare automaticamente gli attacchi rilevati e IDS (Intrusion Detection System) in grado di intercettare le minacce fornendo così una protezione real-time ai servizi erogati dal Data Center.	ISO/IEC 27002:2022 8.20 ISO/IEC 29100:2011 5.11	RD
Governance	Formazione	Erogazione periodica di corsi di formazione sulla sicurezza e protezione dei dati personali ai propri dipendenti coinvolti nelle attività di trattamento.	ISO/IEC 27002:2022 6.3	na

Governance	Ubicazione geografica	Dichiarazione da parte della SWH nei confronti del Cliente dell'ubicazione geografica del DC e dei dati.	ISO/IEC 27002:2022 5.31	na
Governance	Data Breach	Adozione di procedure di individuazione, contenimento e risoluzione di situazioni di rischio (e.g. violazioni di dati personali) per la sicurezza dei dati e dei sistemi in fase post-intrusione.	ISO/IEC 27002:2022 5.5, 5.24, 5.25, 5.26, 5,27	RID
Requisiti sistemistici e di gestione	Sicurezza logica	Rivalutazione con cadenza almeno annuale delle misure e procedure di sicurezza applicate in modo da aggiornarle in relazione alle vulnerabilità rilevate, agli attacchi subiti e all'evoluzione della tecnologia.	ISO/IEC 27002:2022 8.27 MM AgID ABSC 3.1.2	RI

ALLEGATO *C*

SCHEMA DI ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI [1]

TRA

_________________________________ (*indicare Cliente*) con sede legale in _______________________ (di seguito anche il "**Cliente**"),

da una parte,

E

_________________________________ (*indicare SWH*) con sede legale in ______________________ (in seguito anche la "**Software House**" o "**SWH**"),

dall'altra parte,

(il Cliente e la SWH, indicati di seguito, singolarmente, come la "**Parte**" e, collettivamente, come le "**Parti**").

Premesso che:

1. le Parti hanno sottoscritto un contratto (di seguito "**Contratto**") di concessione della licenza d'uso del Software gestionale sviluppato e prodotto dalla SWH e di svolgimento dei Servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del Codice di condotta, come specificati nel Contratto che possono comportare operazioni di trattamento di dati personali eseguite dalla medesima SWH per conto del Cliente;
2. in relazione alle suddette operazioni di trattamento di dati personali, il Cliente riveste dunque il ruolo di Titolare del trattamento [o di "Responsabile del trattamento"][2], mentre la SWH opera in qualità di Responsabile del medesimo trattamento [*o di* "Sub-responsabile del trattamento"][3] ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito il "**Regolamento**" o "**GDPR**");
3. in particolare, la SWH dichiara, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del GDPR, di aderire al "Codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese di sviluppo e produzione di software gestionale" (di seguito il "**Codice di condotta**") e pertanto dichiara di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di garantire che il suddetto

---

[1] *Si riporta qui di seguito il testo esemplificativo di articolo da inserire nel Contratto con il Cliente, contenente il rinvio allo schema di Accordo sul trattamento dei dati personali da allegare al medesimo Contratto:*
"***Art. … - Trattamento dei dati personali***
In relazione al trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento dei Servizi, il Fornitore conferma di svolgere tale trattamento in qualità di Responsabile/Sub-responsabile per conto del Cliente, quale Titolare/Responsabile del medesimo trattamento, e, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, si impegna a garantire il rispetto degli obblighi previsti nell'Accordo sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato …, contenente anche la descrizione del suddetto trattamento dei dati personali. (…)".

[2] *Sostituire con "Responsabile del trattamento", ove il Cliente agisca invece in tale qualità per conto di un soggetto terzo quale Titolare, adeguando anche le successive parti in cui si indica il Cliente quale Titolare del trattamento (da sostituire, in tal caso, con "Responsabile del trattamento").*

[3] *Inserire "ulteriore Responsabile del trattamento (di seguito "Sub-Responsabile")", ove, come indicato al precedente commento, il Cliente agisca già quale Responsabile del trattamento e uniformare anche tutte le successive parti (sostituendo il termine di "Responsabile" riferito alla SWH con "Sub-Responsabile")*

trattamento di dati personali sia effettuato nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. – Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il "**Codice privacy**");

4. il Cliente prende atto che la presente proposta di accordo è formulata sulla base dello schema di Accordo sul trattamento dati ex art. 28 del GDPR, di cui all'Allegato C del suddetto Codice di condotta.

Tutto ciò premesso, con la sottoscrizione del presente accordo (di seguito "**Accordo**"), le Parti convengono quanto segue.

1. Premesse

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Oggetto dell'Accordo

2.1. Con il presente Accordo le Parti convengono di disciplinare gli obblighi assunti dalla SWH quale Responsabile del trattamento[4] dei dati personali effettuato per conto del Cliente, quale Titolare, nello svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto.

3. Descrizione del trattamento dei dati personali

3.1. La esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto comporta, da parte della SWH, il trattamento di dati personali descritto nell'Allegato A del presente Accordo.

4. Obblighi della SWH

4.1. Fermi gli obblighi che le disposizioni del GDPR e le previsioni del Codice di condotta pongono direttamente a carico della SWH quale Responsabile del trattamento[5], quest'ultima si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale i seguenti obblighi:

a) trattare i dati personali soltanto sulla base delle documentate istruzioni fornite dal Cliente, ad integrazione di quanto già previsto dal Codice di condotta … [*anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso soggetti stabiliti in Paesi al di fuori della UE, che potrà essere effettuato solo previa autorizzazione del Titolare medesimo e sulla base delle relative istruzioni, adottando le adeguate garanzie secondo la vigente normativa europea e nazionale di riferimento, garanzie di cui andrà mantenuta adeguata documentazione da fornire, ove richiesto, al Cliente*][6];
b) individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto la propria autorità e fornire loro adeguate istruzioni per lo svolgimento delle attività di trattamento verificandone l'osservanza anche con riferimento agli obblighi di riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Codice di condotta;
c) adottare gli standard e misure per la sicurezza dei dati personali previsti dal Codice di condotta e, in particolare, dai relativi Allegati A e B, vigilando sulla applicazione delle stesse, in modo da ridurre al minimo i rischi di violazioni dei dati personali. Qualora il Cliente richieda

---

[4] *V. note 1 e 2*
[5] *V. nota 2*
[6] *Facoltativo: si può eliminare per SWH che non abbiamo operatività con estero o rapporti con soggetti (subfornitori, partner, ecc.) stabiliti extra UE*

di adottare misure di sicurezza aggiuntive, la SWH si riserva il diritto di valutarne la fattibilità e potrà applicare costi aggiuntivi a carico del Cliente per tale implementazione;

d) assistere il Cliente, per quanto di relativa competenza, nel garantire il rispetto degli obblighi in tema di sicurezza, di notifica al Garante per la protezione dei dati personali di eventuali violazioni dei dati personali e, se del caso, comunicazione agli interessati, nonché di valutazione d'impatto sulla protezione dati ed eventuale consultazione preventiva, ai sensi degli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto di quanto già previsto in proposito dagli articoli 10, 11 e 12 del Codice di condotta, nonché della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione della stessa SWH;

e) comunicare al Cliente per iscritto, senza indebito ritardo, eventuali incidenti di sicurezza che possano configurare una violazione dei dati personali trattati ai fini della esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, provvedendo alla relativa gestione secondo quanto previsto dall'art. 12 del Codice di condotta. Tutte le informazioni ricevute dal Cliente in occasione della comunicazione della violazione da parte del Produttore di Software dovranno essere considerate informazioni riservate e potranno essere comunicate a terzi solo per adempiere ad obblighi imposti dalla normativa vigente;

f) collaborare con il Cliente per l'evasione delle richieste degli interessati di esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR, informando prontamente il Cliente in caso di ricezione di eventuali richieste da parte degli interessati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del Codice di condotta[7];

g) informare tempestivamente il Cliente in caso di ricevimento di richieste di informazioni o documenti, accertamenti ed ispezioni, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità competente di controllo, o di altre autorità giudiziarie o di polizia giudiziaria, ove attinenti al trattamento dei dati personali connesso alla esecuzione delle Servizi oggetto del Contratto, fatto salvo, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice di condotta, il rispetto degli obblighi di segreto previsti dalla legge o dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria, e collaborare con il Cliente, quale Titolare, alla predisposizione dei correlati riscontri, atti, documenti o comunicazioni, secondo quanto previsto dall'art. 18 del Codice di condotta;

h) cancellare tutti i dati personali trascorsi trenta (30) giorni dopo la cessazione dei Servizi oggetto del Contratto e cancellare le copie esistenti, o restituirli al Cliente su richiesta di quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Codice di condotta, salvo che la vigente normativa europea o nazionale preveda la conservazione dei dati da parte della SWH che, in tal caso, ne darà contestuale attestazione al Cliente;

i) nel caso di richieste di informazioni e di controlli da parte del Cliente, che comportino l'accesso a documenti o informazioni aziendali riservate, la SWH, posto quanto previsto dall'art. 17 del Codice di condotta, per assicurare la tutela dei relativi interessi industriali e commerciali, nonché la sicurezza dei relativi Prodotti e Servizi, potrà prevedere che lo svolgimento delle verifiche sia subordinato all'adozione di specifici impegni di riservatezza da parte del Cliente e dei soggetti da questi eventualmente incaricati (es. auditor, revisori, etc.). In ogni caso, le tempistiche e le modalità di svolgimento delle verifiche dovranno essere preventivamente concordate con la SWH, allo scopo di salvaguardarne sia le politiche di riservatezza e di accesso ai locali aziendali, sia le esigenze di continuità operativa e

---

[7] *Valutare se inserire nel Contratto la seguente previsione: "Laddove alla SWH sia richiesto uno sforzo superiore a quello ragionevolmente necessario per dare supporto nella gestione e riscontro di richieste degli interessati, la medesima SWH potrà addebitare al Cliente un costo ragionevole basato sulle spese amministrative da sostenere effettivamente per il supporto fornito"*

l'assenza di conflitti di interesse rispetto ai soggetti incaricati delle attività di verifica. La SWH potrà concordare con il Cliente eventuali costi ragionevolmente necessari all'espletamento di specifiche attività di verifica dallo stesso richieste in materia di protezione dati, che comportino comunque il coinvolgimento di personale del Produttore e che abbiano una durata superiore alla giornata lavorativa.

5. Ricorso della SWH a Sub-Responsabili del trattamento

5.1. La SWH, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7 del Codice di condotta, è autorizzata in via generale[8] ad avvalersi di ulteriori Responsabili (di seguito "**Sub-Responsabili**") appartenenti alle seguenti categorie: …

5.2. L'elenco completo dei Sub-Responsabili è reso disponibile al Cliente a richiesta e/o tramite la relativa area riservata o i canali di assistenza. La SWH può sostituire gli ulteriori Responsabili in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Cliente o aggiornamento del menzionato elenco. Il Cliente potrà manifestare la sua opposizione entro trenta (30) giorni dal ricevimento dalla comunicazione o dall'aggiornamento dell'elenco.

5.3. La SWH dichiara e garantisce che tali Sub-Responsabili presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire il rispetto delle disposizioni del GDPR e si impegna a vincolare contrattualmente gli ulteriori Responsabili al rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti dalla SWH nei confronti del Cliente.

5.4. Il Produttore del Software rimarrà pienamente responsabile nei confronti del Cliente in relazione all'adempimento da parte del Sub-Responsabile della SWH degli obblighi dallo stesso assunti ai sensi dell'art. 28, par. 4, del GDPR.

6. Durata dell'Accordo

6.1. Il presente Accordo ha la stessa durata del Contratto e verrà meno in tutti i casi di cessazione del Contratto medesimo.

7. Modifiche

7.1. Nessun accordo o pattuizione che modifichi o ampli il presente Accordo sarà vincolante per le Parti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente Accordo, sia sottoscritto e scambiato tra le Parti.

8. Effetti del presente Accordo

8.1. Il presente Accordo supera ed annulla altre eventuali intese o accordi precedenti delle Parti, aventi lo stesso oggetto.

8.2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo le Parti convengono di fare riferimento al Contratto.

9. Comunicazioni

9.1. Ad eccezione di quanto espressamente previsto all'articolo 4, qualsiasi comunicazione prevista o consentita ai sensi del presente Accordo dovrà avvenire per iscritto via posta elettronica certificata

[8] *Verificare coerenza con eventuale clausola contrattuale concernente la deroga al divieto di subappalto delle attività*

(PEC) agli indirizzi indicati nel Contratto, e si considera validamente effettuata al momento del ricevimento della comunicazione dalla Parte destinataria.[9]

… (*luogo*), … (*data*)

IL CLIENTE
… (*nominativo e qualifica*)
Firma ....

LA SOFTWARE HOUSE
… (*nominativo e qualifica*)
Firma ....

[9] *Valutare se, ove non già previsto, inserire nell'ambito del Contratto anche le seguenti previsioni:*
*"**... Remunerazione** - Le Parti hanno già tenuto in debito conto le attività che la SWH avrebbe svolto in qualità di Responsabile nella determinazione della remunerazione prevista nel Contratto. Le Parti convengono che, in virtù del presente Accordo, la SWH non riceverà alcuna remunerazione, indennità o compenso specifico ed ulteriore rispetto a quello previsto dal Contratto.*
*… **Garanzia e manleva -** Le Parti si impegnano comunque a tenersi reciprocamente indenni e manlevate per ogni danno, onere, costo, spesa e/o pretesa di terzi eventualmente derivante dalla violazione delle disposizioni del GDPR e del Codice Privacy, che risultino rispettivamente imputabili.*"

Allegato A

Descrizione delle attività di trattamento di dati personali connesse allo svolgimento delle Attività oggetto del Contratto

Attività svolte	Finalità del trattamento	Natura del trattamento	Durata del trattamento	Categorie di interessati	Categorie di dati personali
Es.: installazione, test, collaudo, messa in esercizio, assistenza, manutenzione, aggiornamento del SW Gestionale …	…	*Interamente/ parzialmente automatizzata*	*Es.: Durata del Contratto*	*Es.: clienti, utenti, dipendenti, ecc.*	*Es.: dati personali comuni, dati particolari, dati penali (specificare sotto categorie*) …

ALLEGATO *D*

ORGANISMO SI MONITORAGGIO

1. L'OdM è un soggetto esterno all'organizzazione di Assosoftware che abbia ottenuto l'accreditamento da parte del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, il «Garante» o anche l'«Autorità») ai sensi dell'art. 41 del regolamento (UE) 2016/679. L'OdM e è composto da un numero di tre componenti, designati, rispettivamente, uno dal consiglio generale di Assosoftware, quale soggetto promotore del codice di condotta sulla base delle candidature proposte dai produttori del software associati, uno dagli organismi rappresentativi delle categorie dei clienti utilizzatori dei SW Gestionali e uno dal CNCU insieme alle associazioni maggiormente rappresentative degli interessati a livello nazionale, sulla base di candidature relative a persone provenienti da ambienti accademici, tecnici o legali con comprovata esperienza in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni con riguardo anche al settore relativo al Software Gestionale, a condizione che si tratti di persone esterne all'associazione, che non abbiano partecipato ai lavori di stesura del presente codice di condotta e che rispettino i requisiti di onorabilità, indipendenza, imparzialità, conflitto di interessi e competenza sotto indicati per i componenti degli OdM. L'OdM sarà comunque presieduto dal componente designato da Assosoftware, quale persona di riconosciuta esperienza in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, con particolare riguardo al settore dei software gestionali, che svolgerà funzioni di supervisione e cura del coordinamento e dell'organizzazione delle attività dell'Organismo medesimo.

L'incarico dei componenti dell'OdM, avrà la durata di cinque (5) anni, non rinnovabile. Prima della scadenza del mandato dell'OdM, Assosoftware provvederà a richiedere l'accreditamento dell'organismo nella nuova composizione. Per le relative attività amministrative e di segreteria, l'OdM può avvalersi del supporto di personale reclutato tramite agenzie esterne di lavoro e/o messo a disposizione da Assosoftware, purché esclusivamente dedicato alle attività dell'Organismo e operante sotto il diretto controllo di quest'ultimo (senza alcuna ingerenza da parte della stessa associazione). Laddove l'OdM, ai fini di un efficiente svolgimento dei propri compiti, avesse necessità di personale di supporto, il relativo incarico

potrà essere affidato anche a consulenti o collaboratori esterni in possesso di adeguate competenze nella materia oggetto del presente codice di condotta e in relazione allo specifico settore delle attività di sviluppo dei software gestionali e/o dei servizi concernenti l'impiego di tali SW, come definiti all'art. 2.2., lettere *c)* e *d)*, del codice medesimo.

2. I componenti dell'OdM devono garantire e mantenere per l'intera durata dell'incarico i seguenti requisiti:

a) Onorabilità: non possono (i) trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; (ii) essere stati radiati da albi professionali per motivi disciplinari o per altri motivi; (iii) aver riportato condanna, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), o per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile, o per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore ad un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica; (iv) aver riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001 e s.m.i.; (v) fermo quanto sopra disposto e salvi gli effetti della riabilitazione, essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita` giudiziaria, ovvero condannati con sentenza irrevocabile per un qualsiasi reato.

b) Indipendenza e imparzialità: Al fine di garantire la piena indipendenza e imparzialità dei componenti dell'OdM, evitando qualsiasi forma di interferenza, condizionamento o conflitto di interessi, è previsto che, sia l'Organismo nel proprio complesso, che i singoli componenti, non debbano subire alcuna ingerenza nell'esercizio delle proprie attività da parte di Assosoftware e dei produttori del software aderenti al presente codice di condotta. Nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo, inoltre, l'OdM non sarà soggetto, in via diretta o indiretta, ad alcuna forma di controllo, direzione o vigilanza da parte di Assosoftware, dei produttori aderenti o eventualmente riconducibili al settore dei software gestionali. L'OdM adotterà le proprie decisioni senza che alcuno degli organi di Assosoftware possa sindacarle.

c) Conflitto d'interessi: ciascun componente dell'OdM deve costantemente garantire la massima imparzialità ed indipendenza anche evitando ogni situazione di conflitto di interessi, reale o anche solo potenziale, sia per sè stesso che in riferimento a propri parenti, affini entro il terzo grado, coniugi o conviventi. A tal fine, ogni componente dovrà inderogabilmente dichiarare senza alcun ingiustificato ritardo, in qualunque momento nel corso dell'esecuzione dei propri compiti di cui al presente codice di condotta, qualsiasi circostanza in grado di configurare o comunque determinare un conflitto di interessi, conseguentemente astenendosi dal prendere parte a qualsiasi processo decisionale e dal compiere qualsivoglia attività in seno all'OdM per cui rilevi il conflitto di interessi che lo vede coinvolto.

d) Competenza: Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che ciascun componente dell'OdM garantisca un adeguato livello di competenza, da intendersi come l'insieme delle conoscenze, delle esperienze e degli strumenti necessari ad un efficiente svolgimento delle funzioni assegnate. Per tale ragione, i componenti dovranno avere, anche nel loro insieme come Organismo: (a) un'approfondita conoscenza ed esperienza (di tipo giuridico e informatico) in materia di protezione dei dati personali; (b) un'approfondita conoscenza ed esperienza nelle attività di sviluppo dei software gestionali e/o nello svolgimento dei Servizi concernenti l'impiego di tali SW, nonché nelle specifiche attività di trattamento dei dati a cui si applica il codice di condotta; (c) un'approfondita conoscenza ed esperienza nello svolgimento di compiti di vigilanza e controllo. La competenza tecnica può essere dimostrata, in particolare, dal possesso di una comprovata (minimo di tre (3) anni) esperienza nelle attività di sviluppo dei software gestionali e/o nello svolgimento dei Servizi concernenti l'impiego di tali SW, nonché nel campo della sicurezza dei dati personali e della sicurezza delle informazioni, (incluso, per esempio, le norme ISO/IEC 27001 27701, 27017, 27018, linee guida OWASP); o di un'adeguata e documentata formazione nel campo della sicurezza delle informazioni, più un minimo di due (2) anni di esperienza nella sicurezza delle informazioni. La competenza legale può essere dimostrata, in particolare, da comprovata esperienza professionale (di almeno tre (3) anni) nel campo della protezione dei dati personali ed dall'eventuale possesso di idonee certificazioni, attestazioni o altre, idonee documentazioni di tale esperienza (acquisite presso gli enti o aziende ove siano state svolte le attività lavorative o professionali), oppure da adeguata formazione giuridica sulla protezione dei dati, accompagnata da relative attestazioni, certificazioni od altre idonee documentazioni (relative alla partecipazione ad attività formative specialistiche, quali, ad esempio, master, corsi di studio e professionali, specie se risulta documentato il livello di acquisizione delle conoscenze).

3. Le attività dell'OdM, debitamente rendicontate, saranno finanziate, secondo criteri di economicità ed efficienza, da parte di ciascuno dei produttori del Software aderenti al presente codice di condotta secondo le quote, da pagare annualmente, stabilite sulla base del fatturato annuale (voce A1 dell'ultimo bilancio chiuso e depositato in Camera di Commercio - laddove ne sussista l'obbligo - comprensivo di tutte le linee business senza tener conto dell'eventuale consolidamento a livello di gruppo; per imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio, si fa riferimento al fatturato dichiarato a livello fiscale con la relativa dichiarazione dei redditi) di ciascun aderente, i cui valori sono deliberati annualmente dal Consiglio Generale di Assosoftware con fasce proporzionali a tale fatturato e secondo procedure che non pregiudichino l'indipendenza dell'OdM, il quale si doterà di un tariffario contenente la specificazione di tali quote in linea con quanto previsto nel regolamento dell'Organismo di cui al successivo punto 6, ultima parte, e di un manuale contenente specifiche istruzioni operative, definito d'intesa con Assosoftware, nel quale saranno dettagliate l'organizzazione e la gestione operativa ed economica dell'Organismo medesimo.

Monitoraggio del rispetto del codice di condotta

4. Il monitoraggio del rispetto delle disposizioni del codice di condotta da parte di ciascun produttore del software Gestionale per cui si è aderito al presente codice di condotta è effettuato dall'OdM secondo una programmazione delle attività definita in base alla tipologia e alle caratteristiche dei SW Gestionali per cui si è aderito e a quanto rilevato dal medesimo Organismo nell'ambito della verifica della documentazione, del questionario di autovalutazione e della dichiarazione presentati con la domanda di adesione ai sensi dell'allegato E del codice di Condotta. Il monitoraggio è svolto dall'Organismo, focalizzando le attività principalmente sulla verifica del rispetto da parte del Produttore del SW delle misure tecniche, organizzative e di sicurezza di cui all'allegato A e all'allegato B del codice di condotta e dell'osservanza degli altri principi, requisiti e regole previsti dal presente codice di condotta. Per quanto concerne gli aspetti tecnici, la verifica della conformità al codice di condotta può essere svolta sulla base anche dei criteri previsti da norme tecniche o di standard industriali riconosciuti equivalenti, ove adottati dal produttore del software, che dimostrano un'adeguata attuazione dei contenuti del presente codice di condotta.

5. Ai fini del controllo del rispetto del presente codice di condotta da parte di tutti i produttori ad esso aderenti, l'OdM potrà in ogni momento, anche senza necessità di preavviso, svolgere tutte le verifiche ritenute opportune, ivi incluse ispezioni, sia in remoto che presso la sede dei produttori, i quali saranno tenuti a prestare la massima collaborazione ai fini del proficuo svolgimento di tali attività. Tali verifiche possono essere delegate dall'Organismo a collaboratori, consulenti o fornitori esterni di servizi che siano in possesso delle specifiche conoscenze e competenze in materia di protezione dei dati personali e in relazione al settore delle attività di sviluppo dei software gestionali e/o dei Servizi concernenti l'impiego di tali SW. A seguito di ciascuna verifica, l'OdM redige un verbale delle attività svolte e una relazione riepilogativa delle risultanze in merito alla conformità del produttore del software alle disposizioni del presente codice di condotta e trasmette il verbale e la relazione al produttore del software oggetto di verifica.

6. Le procedure, modalità ed i tempi di svolgimento dell'attività di monitoraggio dell'OdM e del procedimento di verifica del rispetto delle disposizioni del presente codice di condotta da parte dei produttori del Software aderenti al medesimo codice saranno definite con apposito regolamento adottato dall'OdM, sulla base dello schema predisposto da Assosoftware, ed allegato alla domanda di accreditamento presentata al Garante.

Trattazione dei reclami degli interessati

7. L'OdM sarà altresì chiamato a gestire i reclami provenienti da qualsiasi interessato in ordine a presunte violazioni del presente codice di condotta.

8. Fatta salva la possibilità, al ricorrere dei necessari presupposti, di presentare un reclamo al Garante e/o di avviare azioni di tutela dei propri diritti in sede giudiziaria, ogni interessato che ritenga che i propri diritti siano stati lesi da uno o più trattamenti svolti da un produttore del software aderente al presente codice di condotta, può proporre reclamo

all'OdM, inviando al medesimo Organismo apposita istanza che dovrà contenere una breve descrizione dei fatti e del pregiudizio lamentato.

9. La presentazione di un reclamo al Garante o l'avvio di un procedimento in sede giudiziaria ordinaria o amministrativa preclude l'avvio, o determina l'improcedibilità, qualsiasi sia lo stato di svolgimento, di una procedura avente il medesimo oggetto o comunque attinente alle medesime questioni dinanzi all'OdM.

10. Entro dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo l'OdM dovrà darne notizia al produttore del software coinvolto, affinché quest'ultimo possa, entro i successivi trenta (30) giorni lavorativi, presentare le informazioni e documentazioni necessarie o comunque utili per l'esame e valutazione del reclamo. Garantendo la pienezza del contraddittorio in ogni fase della procedura, qualora gli elementi acquisiti già consentano all'OdM di definire la procedura sul reclamo, quest'ultimo dovrà adottare la propria decisione entro quarantacinque (45) giorni lavorativi dalla data di deposito delle informazioni e documentazioni da parte del produttore del software. Diversamente, l'OdM potrà richiedere ad entrambe le parti ulteriori precisazioni, così come l'acquisizione di documenti o lo svolgimento di audizioni, raccogliendo in ogni caso tutti gli elementi necessari alla definizione del reclamo, che non potrà avvenire oltre novanta (90) giorni lavorativi successivi alla data di presentazione dello stesso. La procedura, le modalità ed i tempi di trattazione dei reclami da parte dell'OdM saranno definite più in dettaglio mediante il regolamento di cui al precedente punto 6, ultima parte.

Decisioni e relazioni dell'OdM

11. In conseguenza delle verifiche effettuate in esecuzione dei propri compiti di monitoraggio o di trattazione di reclami, l'OdM potrà decidere, fornendo adeguata motivazione, di applicare al produttore del software, in dipendenza della gravità, del numero e della reiterazione delle violazioni del codice eventualmente riscontrate, una delle seguenti misure, secondo un criterio di gradualità e con le modalità e forme previste dal regolamento di cui al precedente punto 9:

a. un invito al produttore del software a modificare la condotta, in considerazione di una maggiore aderenza alle previsioni del codice;

b. un richiamo formale indirizzato esclusivamente al produttore del software;

c. in caso di in caso di reiterazione della condotta rilevante di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, la sospensione temporanea dall'adesione al presente codice di condotta;

d. in caso di grave e persistente inosservanza delle misure di cui alle precedenti lettere, la revoca dall'adesione al presente codice di condotta.

12. Le decisioni mediante cui vengano applicate, a seguito di attività di verifica o della definizione di procedure di reclamo, misure di sospensione temporanea o di revoca dell'adesione della SW aderente al codice di condotta, devono essere trasmesse al Garante, da parte dell'OdM, entro tre (3) giorni dalla loro adozione.

13. Qualora dalla decisione adottata dall'OdM, all'esito dell'attività di verifica o della definizione di una procedura di reclamo, sia derivata l'applicazione nei confronti di un produttore del software di misure di sospensione temporanea o di revoca dell'adesione al codice di condotta, l'OdM, previo oscuramento dei dati personali eventualmente presenti, provvede alla loro pubblicazione, anche in forma sintetica, in un'apposita sezione del sito web dell'OdM medesimo.

14. Alla scadenza di ciascun semestre, eccezion fatta per la revoca e la sospensione temporanea dell'adesione che dovranno essere tempestivamente comunicate al Garante, l'OdM dovrà fornire al Garante un resoconto riassuntivo dei controlli e delle verifiche effettuate, delle procedure di reclamo definite e delle misure eventualmente adottate ai sensi del comma che precede. Tale resoconto verrà inviato per opportuna informazione anche ad Assosoftware.

15. Per ogni aspetto riguardante il funzionamento e i compiti dell'OdM che non sia specificamente disciplinato dal presente codice di condotta, si applica il regolamento dell'OdM medesimo.

ALLEGATO *E*

MODALITÀ DI ADESIONE AL CODICE DI SICUREZZA

I Produttori di Software, anche se non associati ad Assosoftware, possono presentare domanda di adesione al presente Codice di condotta per uno o più software gestionali dagli stessi prodotti, laddove ritengano che tali SW soddisfino i requisiti del medesimo Codice.

A tal fine, inviano la domanda all'ufficio di segreteria dell'OdM presso Assosoftware, secondo le modalità qui di seguito descritte.

In particolare, il produttore presenta all'OdM la domanda di adesione redatta secondo la modulistica ed istruzioni rese disponibili sul Sito web dell'OdM, nella quale andranno indicati il o i SW gestionale/i per cui intende aderire, secondo la apposita scheda sintetica pubblicata sul medesimo sito web.

Alla domanda va allegata la documentazione indicata nella predetta modulistica(1) e un questionario compilato dal produttore, sulla base del modello reso disponibile dall'OdM, per la autovalutazione della conformità del SW gestionale per cui si intende aderire ai requisiti previsti dal Codice di condotta e, in particolare, alle misure previste dai relativi allegati A e B, nonché una dichiarazione con cui il Produttore si impegna al rispetto delle regole stabilite dal medesimo Codice di condotta secondo il modello pubblicato sul predetto Sito web.

Entro i termini indicati dall'art. 20.2 del Codice di condotta, l'OdM verifica la completezza della documentazione, le informazioni riportate nel suddetto questionario di autovalutazione, la dichiarazione di impegno e l'assenza di circostanze ostative alla candidatura all'adesione al Codice di condotta da parte del produttore richiedente. Ove necessario, può richiedere al produttore di fornire gli ulteriori documenti ed informazioni necessarie per completare la domanda. Accertate la regolarità della domanda di adesione, la completezza delle documentazioni presentate da parte del richiedente e la sussistenza dei requisiti, l'OdM invia al produttore richiedente apposita comunicazione, volta a dare conferma della suddetta adesione al Codice di condotta in riferimento al o ai SW per cui è stata approvata l'adesione medesima.

A seguito della ricezione di tale conferma, i dati del produttore aderente e dei relativi SW sono inseriti nell'elenco dei produttori del software aderenti pubblicato sul sito web dell'OdM, dandone informazione anche al Garante, affinché possa aggiornare il registro di cui all'art. 40, paragrafo 6, del regolamento.

L'eventuale mancata conferma della adesione al Codice di condotta presentata da parte di un produttore del software deve essere motivata da parte dell'OdM, fermo restando che tale diniego non preclude la possibilità per il produttore di successiva presentazione della domanda di adesione che può avvenire non prima di un anno unitamente ad una breve nota che illustri le misure adottate per superare le ragioni che avevano condotto al precedente diniego.

Qualora si verificassero modifiche o variazioni rilevanti rispetto alle informazioni e documentazioni fornite dalla SWH e valutate dall'OdM in relazione al software gestionale per il quale si è ottenuta l'adesione al Codice di condotta, il produttore deve, tempestivamente, darne comunicazione all'OdM e collaborare con l'OdM per fornire le integrazioni ed aggiornamenti necessari per effettuare le relative, ulteriori valutazioni al fine di poter confermare la permanenza delle condizioni relative alla suddetta adesione al Codice da parte del produttore in riferimento al o ai SW per i quali è stata ottenuta.

24A06197

---

(1) Quale, ad es., visura camerale aggiornata, ultimo bilancio approvato, certificazioni di settore e/o attestazioni di terzi indipendenti.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nintedanib, «Nintedanib Teva»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 91 del 19 novembre 2024

Procedura europea n. IS/H/0609/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NINTEDANIB TEVA le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: società Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 - Milano - Italia.

Confezioni:

«100 mg capsule molli» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051001016 (in base 10) 1JNFPS (in base 32);

«100 mg capsule molli» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051001028 (in base 10) 1JNFQ4 (in base 32);

«150 mg capsule molli» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051001030 (in base 10) 1JNFQ6 (in base 32);

«150 mg capsule molli» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051001042 (in base 10) 1JNFQL (in base 32).

Principio attivo: Nintedanib.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Limited, KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta;

Adalvo Limited, Malta Life Sciences Park Building 1 Level 4, Sir Temi Zammit Buildings, San Gwann Industrial Estate, SGN 3000, Malta;

Qualimetrix S.A., 579 Mesogeion Avenue Agia Paraskevi, Athens, 15343, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«100 mg capsule molli» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051001016 (in base 10) 1JNFPS (in base 32);

«150 mg capsule molli» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051001030 (in base 10) 1JNFQ6 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Confezioni:

«100 mg capsule molli» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051001028 (in base 10) 1JNFQ4 (in base 32);

«150 mg capsule molli» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 051001042 (in base 10) 1JNFQL (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 con indicazione terapeutica: «trattamento della Fibrosi polmonare idiopatica (IPF)», è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: pneumologo.

Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 con indicazione terapeutica: «trattamento della malattia interstiziale polmonare associata a sclerosi sistemica (SSc-ILD)» e «trattamento di malattie interstiziali polmonari (ILD) fibrosanti croniche con fenotipo progressivo», è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: pneumologo, reumatologo, immunologo e internista.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 21 dicembre 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06234

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ticagrelor, «Ticagrelor Pensa»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 310 del 19 novembre 2024

Procedura europea n. EE/H/0386/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TICAGRELOR PENSA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Towa Pharmaceutical S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Tazzoli n. 6, 20154 Milano, Italia.

Confezioni:

«60 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050616010 (in base 10) 1J8PQB (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050616022 (in base 10) 1J8PQQ (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050616034 (in base 10) 1J8PR2 (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050616046 (in base 10) 1J8PRG (in base 32).

Principio attivo: ticagrelor.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Adalvo Limited - Malta Life Sciences Park, Building 1, Level 4 - Sir Temi Zammit Buildings, San Gwann Industrial Estate - San Gwann, SGN 3000, Malta;

KeVaRo GROUP EOOD - Floor 5 - Ulitsa Tsaritsa Eleonora 9 Office 23, Sofia - Oblast Sofia Grad, 1618, Bulgaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 8 gennaio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06235

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Lurasidone, «Lurasidone Teva»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 311 del 19 novembre 2024

Procedura europea n. NL/H/5772/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LURASIDONE TEVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Teva B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Swensweg 5, 2031, Haarlem, Paesi Bassi (NL).

Confezioni:

«18,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051313017 (in base 10) 1JXYCT (in base 32);

«18,5 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051313029 (in base 10) 1JXYD5 (in base 32);

«37 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051313031 (in base 10) 1JXYD7 (in base 32);

«37 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051313043 (in base 10) 1JXYDM (in base 32);

«74 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051313068 (in base 10) 1JXYFD (in base 32);

«74 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051313070 (in base 10) 1JXYFG (in base 32).

Principio attivo: lurasidone.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Elpen Pharmaceutical Co. Inc., Marathonos Avenue 95, Pikermi, Attiki, 190 09, Grecia;

Teva Operations Poland Sp. z.o.o, ul. Mogilska 80, 31-546, Krakow, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 29 maggio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06236

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pomalidomide, «Pomalidomide G.L. Pharma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 312 del 19 novembre 2024

Procedura europea n. NL/H/5838/001-004/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale POMALIDOMIDE G.L. PHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: G.L. Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria (AT).

Confezioni:

«1 mg capsule rigide» 14 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051339012 (in base 10) 1JYRS4 (in base 32);

«1 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051339024 (in base 10) 1JYRSJ (in base 32);

«1 mg capsule rigide» 14x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051339036 (in base 10) 1JYRSW (in base 32);

«1 mg capsule rigide» 21x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051339048 (in base 10) 1JYRT8 (in base 32);

«2 mg capsule rigide» 14 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051339051 (in base 10) 1JYRTC (in base 32);

«2 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051339063 (in base 10) 1JYRTR (in base 32);

«2 mg capsule rigide» 14x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051339075 (in base 10) 1JYRU3 (in base 32);

«2 mg capsule rigide» 21x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051339087 (in base 10) 1JYRUH (in base 32);

«3 mg capsule rigide» 14 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051339099 (in base 10) 1JYRUV (in base 32);

«3 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051339101 (in base 10) 1JYRUX (in base 32);

«3 mg capsule rigide» 14x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051339113 (in base 10) 1JYRV9 (in base 32);

«3 mg capsule rigide» 21x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051339125 (in base 10) 1JYRVP (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 14 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051339137 (in base 10) 1JYRW1 (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051339149 (in base 10) 1JYRWF (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 14x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051339152 (in base 10) 1JYRWJ (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 21x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051339164 (in base 10) 1JYRWW (in base 32).

Principio attivo: pomalidomide.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Synthon Hispania, S.L., Calle De Castello 1, Sant Boi de Llobregat, Barcellona, 08830, Spagna;

Synthon B.V., Microweg 22, 6545 CM, Nijmegen, Paesi Bassi;

G.L. Pharma GmbH, Industriestrasse 1, Lannach, Steiermark, 5802, Austria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, ematologo, internista.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei

medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi RCP, FI ed Etichette, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA *(Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 29 maggio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06237

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pomalidomide, «Pomalidomide Sandoz».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 314 del 19 novembre 2024

Procedura europea n. NL/H/5834/001-004/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale POMALIDOMIDE SANDOZ, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo n. 43 - 20154 Milano (MI) - Italia;

confezioni:

«1 mg capsule rigide» 14 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051356018 (in base 10) 1JZ8CL (in base 32);

«1 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051356020 (in base 10) 1JZ8CN (in base 32);

«1 mg capsule rigide» 14x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051356032 (in base 10) 1JZ8D0 (in base 32);

«1 mg capsule rigide» 21x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051356044 (in base 10) 1JZ8DD (in base 32);

«2 mg capsule rigide» 14 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051356057 (in base 10) 1JZ8DT (in base 32);

«2 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051356069 (in base 10) 1JZ8F5 (in base 32);

«2 mg capsule rigide» 14X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051356071 (in base 10) 1JZ8F7 (in base 32);

«2 mg capsule rigide» 21X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051356083 (in base 10) 1JZ8FM (in base 32);

«3 mg capsule rigide» 14 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051356095 (in base 10) 1JZ8FZ (in base 32);

«3 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051356107 (in base 10) 1JZ8GC (in base 32);

«3 mg capsule rigide» 14X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051356119 (in base 10) 1JZ8GR (in base 32);

«3 mg capsule rigide» 21X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051356121 (in base 10) 1JZ8GT (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 14 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051356133 (in base 10) 1JZ8H5 (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051356145 (in base 10) 1JZ8HK (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 14X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051356158 (in base 10) 1JZ8HY (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 21X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051356160 (in base 10) 1JZ8J0 (in base 32);

principio attivo: pomalidomide;

produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Synthon Hispania S.L. - C/Castellò, 1 Poligono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Spagna;

Synthon BV - Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Paesi Bassi;

Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, ematologo, internista.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to marketing authorisation pursuant to article 21a, 22 or 22a of directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi RCP, FI ed etichette, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of medicines agencies*), MRI *Product index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 7 giugno 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06238

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità geologica nel Comune di San Leonardo

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera D delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo, con decreto del segretario generale n. 127 del 14 novembre 2024, è stato approvato l'aggiornamento della pericolosità geologica nel Comune di San Leonardo (UD), con l'inserimento di una zona di attenzione areale geologica.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it - amministrazione trasparente.

24A06240

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Cordignano

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvione del Distretto delle Alpi orientali, con decreto del segretario generale n. 128 del 14 novembre 2024, è stata aggiornata la pericolosità idraulica nel Comune di Cordignano (TV).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it - amministrazione trasparente.

24A06241

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NUORO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, con la deliberazione n. 147 del 18 novembre 2024, ha nominato il Segretario generale dell'ente camerale, dott. Carmelo Battaglia, quale conservatore del registro delle imprese della CCIAA di Nuoro, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 18 novembre 2024.

24A06242

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI *ex*-tabacchi relativo a settembre 2024, è

pari a: 120,00. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

con riguardo al buono Risparmio sostenibile, l'indice Stoxx Europe 600 ESG-X novembre 2024 è pari a: 186,17. Il valore è pari al valore ufficiale di chiusura dell'indice Stoxx Europe 600 ESG-X rilevato nel giorno 13 novembre 2024. Informazioni sulle serie di buoni fruttiferi interessate, sul relativo meccanismo di indicizzazione e sugli eventuali premi, sono disponibili sul sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

con riguardo al buono Soluzione futuro, l'indice Eurostat Eurozone HICP *ex*-tabacchi agosto 2024 è pari a: 126,18. In caso di rivalutazione del capitale in funzione dell'inflazione europea realizzata dalla sottoscrizione del buono al compimento del sessantacinquesimo anno di età del sottoscrittore, i nuovi coefficienti di rimborso anticipato applicabili al compimento del sessantacinquesimo anno di età saranno pubblicati (una volta disponibili) sul sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

24A06284

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 novembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0651
Yen	163,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,339
Corona danese	7,4574
Lira Sterlina	0,8268
Fiorino ungherese	409,63
Zloty polacco	4,344
Nuovo leu romeno	4,9749
Corona svedese	11,592
Franco svizzero	0,9369
Corona islandese	148,3
Corona norvegese	11,7865
Rublo russo	-
Lira turca	36,567
Dollaro australiano	1,6186
Real brasiliano	6,1877
Dollaro canadese	1,4848
Yuan cinese	7,6719
Dollaro di Hong Kong	8,2812
Rupia indonesiana	16750,08
Shekel israeliano	3,9832
Rupia indiana	89,8935
Won sudcoreano	1489,97
Peso messicano	21,8559
Ringgit malese	4,6971
Dollaro neozelandese	1,7857
Peso filippino	62,461
Dollaro di Singapore	1,4197
Baht tailandese	36,703
Rand sudafricano	19,0171

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A06244

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 novembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0617
Yen	163,71
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,39
Corona danese	7,4591
Lira Sterlina	0,82835
Fiorino ungherese	410,7
Zloty polacco	4,3503
Nuovo leu romeno	4,9763
Corona svedese	11,542
Franco svizzero	0,9354
Corona islandese	147,9
Corona norvegese	11,7385
Rublo russo	-
Lira turca	36,5039
Dollaro australiano	1,6206
Real brasiliano	6,1131
Dollaro canadese	1,4799
Yuan cinese	7,6781
Dollaro di Hong Kong	8,2586
Rupia indonesiana	16770,14
Shekel israeliano	3,982
Rupia indiana	89,5888
Won sudcoreano	1492,15
Peso messicano	21,6428
Ringgit malese	4,7139
Dollaro neozelandese	1,7848
Peso filippino	62,273
Dollaro di Singapore	1,4204
Baht tailandese	36,942

Rand sudafricano	19,1584

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A06245

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 novembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0629
Yen	164,71
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,295
Corona danese	7,4598
Lira Sterlina	0,83413
Fiorino ungherese	408,7
Zloty polacco	4,3425
Nuovo leu romeno	4,9764
Corona svedese	11,5895
Franco svizzero	0,9379
Corona islandese	147,9
Corona norvegese	11,7645
Rublo russo	-
Lira turca	36,5216
Dollaro australiano	1,6299
Real brasiliano	6,1031
Dollaro canadese	1,484
Yuan cinese	7,6626
Dollaro di Hong Kong	8,2682
Rupia indonesiana	16716,39
Shekel israeliano	3,9774
Rupia indiana	89,6915
Won sudcoreano	1487,4
Peso messicano	21,7942
Ringgit malese	4,7278
Dollaro neozelandese	1,7941
Peso filippino	62,327
Dollaro di Singapore	1,4214
Baht tailandese	36,861
Rand sudafricano	19,1406

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A06246

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 novembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0533
Yen	164,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,305
Corona danese	7,4593
Lira Sterlina	0,83158
Fiorino ungherese	407,05
Zloty polacco	4,3383
Nuovo leu romeno	4,9764
Corona svedese	11,603
Franco svizzero	0,9369
Corona islandese	146,3
Corona norvegese	11,759
Rublo russo	-
Lira turca	36,1969
Dollaro australiano	1,6285
Real brasiliano	6,1122
Dollaro canadese	1,4759
Yuan cinese	7,6267
Dollaro di Hong Kong	8,1975
Rupia indonesiana	16803,82
Shekel israeliano	3,9374
Rupia indiana	88,9645
Won sudcoreano	1478,78
Peso messicano	21,7209
Ringgit malese	4,7193
Dollaro neozelandese	1,7958
Peso filippino	61,972
Dollaro di Singapore	1,4175
Baht tailandese	36,887
Rand sudafricano	19,3136

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A06247

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 novembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,0583
Yen	164,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,286
Corona danese	7,459
Lira Sterlina	0,83455
Fiorino ungherese	407,23
Zloty polacco	4,32
Nuovo leu romeno	4,9768
Corona svedese	11,5905
Franco svizzero	0,9389
Corona islandese	145,7
Corona norvegese	11,699
Rublo russo	-
Lira turca	36,4294
Dollaro australiano	1,6345
Real brasiliano	6,1335
Dollaro canadese	1,4861
Yuan cinese	7,6492
Dollaro di Hong Kong	8,2385
Rupia indonesiana	16810
Shekel israeliano	3,9586
Rupia indiana	89,3465
Won sudcoreano	1476,23
Peso messicano	21,5697
Ringgit malese	4,7311
Dollaro neozelandese	1,8015
Peso filippino	62,162
Dollaro di Singapore	1,4187
Baht tailandese	36,861
Rand sudafricano	19,2353

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A06248

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 19 novembre 2024 - «Voucher 3I - investire in innovazione». Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 19 novembre 2024 sono stati definiti i termini e le modalità per il riconoscimento del «Voucher 3I - Investire In Innovazione», volto a promuovere, tra le microimprese e le *start-up* innovative, la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e a sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione attraverso il sostegno all'acquisizione dei servizi di consulenza, ai sensi del decreto interministeriale 8 agosto 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 4 settembre 2024.

Il decreto fissa i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni dalle ore 12,00 alle ore 18,00 del 10 dicembre 2024, e dalle ore 9,00 alle ore 18,00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili per il riconoscimento dei voucher.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data 19 novembre 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

24A06239

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 8 del 19 novembre 2024 - Affidamento diretto del servizio di consulenza giuridica finalizzato al supporto al Commissario straordinario nell'ambito dell'affidamento delle opere civili per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana automatica di Torino.

Con ordinanza n. 8 del 19 novembre 2024 del Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, è stato affidato all'avv. Arturo Cancrini, codice fiscale CNCRTR55C13H501S, in qualità di titolare dello studio legale Cancrini&Partners, partita IVA/codice fiscale: 07128870586, con sede in Roma - piazza San Bernardo n. 101, il servizio di consulenza giuridica finalizzato al supporto al Commissario straordinario nell'ambito dell'affidamento delle opere civili per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana automatica di Torino, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023, art. 50, comma 1, lettera *b)*, per un importo complessivo di euro 120.000,00 oltre IVA e c.p.a. - CUP C71F20000020005 - CIG B313C7046E - CPV: 79111000-5 Servizi di consulenza giuridica - NUTS: ITC11.

L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito web di Infra. To al link https://infrato.it/provvedimenti-commissario-metro2/ e sulla piattaforma di gestione telematica «Tutto gare», cui si rimanda.

24A06243

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-278) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00